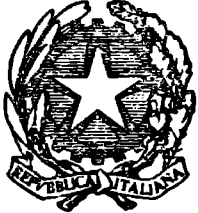


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 dicembre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 78.

Contributo finanziario alla Deputazione abruzzese di Storia Patria Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 79.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 del 13 febbraio 1990 recante «Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 80.

Intervento straordinario a sostegno dell'attività di ricerca didattica ed assistenziale svolta dall'Università D'Annunzio di Chieti presso presidi ospedalieri della USL di Chieti ... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 81.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 ottobre 1994, n. 72, concernente: «Piano Sanitario Regionale 1994/96» ... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 82.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 settembre 1984, n. 59 «Norme per l'attribuzione dei beni della soppressa Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI) in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641». Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 83.

Integrazione alla L.R. 10 settembre 1993, n. 56 concernente: «Nuove norme in materia di promozione culturale» ... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 84.

Interventi finanziari della Regione a favore di iniziative di Enti Locali volte alla realizzazione di servizi in materia di politiche attive per l'occupazione Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 85.

Contributo per la costruzione di un monumento ai caduti di tutte le guerre nel Comune di Città S. Angelo Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 86.

Contributo regionale per la realizzazione di un monumento bronzeo di S. Gabriele dell'Addolorata in Isola del Gran Sasso. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 87.

Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti di tutte le guerre nel Comune di Torre de' Passeri (PE). Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 88.

Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti sul lavoro nel Comune di Lettomanoppello (Pescara). Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 89.

Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti di tutte le guerre nel Comune di Gamberale (CH). Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 90.

Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti di tutte le guerre nel Comune di Rosciano (Pescara). Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 91.

Contributo regionale per la costruzione di un monumento dedicato agli emigrati abruzzesi, vittime di incidenti sul lavoro, nel Comune di Castel Frentano Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 92.

Scioglimento e liquidazione dell'Istituto Abruzzese di Ricerche e Sviluppo (IARES) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 93.

Rifinanziamento degli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 22 luglio 1987, n. 43 - Titolo III (Impianti Sportivi). Pag. 15

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 94.

Premio Internazionale Ignazio Silone Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 95.

Provvidenze in favore della famiglia Pag. 17

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 34.**

Nuovo ordinamento turistico regionale Pag. 20

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 18 luglio 1996, n. 13.**

Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 «Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani» ... pag. 25

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 1° luglio 1996, n. 25.**

Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale. Pag. 27

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 20.**

Disciplina dell'organizzazione turistica regionale ... Pag. 33

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 18.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 concernente: «Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti locali». Pag. 37

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 21.**

Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Pag. 38

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 27.**

Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pag. 39

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) Pag. 42

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1996, n. 29.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario Pag. 42

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 17.**

Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) ... Pag. 43

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 18.

Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra la Regione e la Casa di riposo G. B. Festaz Pag. 44

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 19.

Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Pag. 45

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 47.**

Modifiche ed integrazioni della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante «Norme per lo smaltimento dei rifiuti» Pag. 52

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 48.

Nuove norme per l'esercizio dell'attività di gestione dei beni della riforma fondiaria e nomina del Commissario straordinario. Pag. 52

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 21.**

Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica Pag. 53

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 22.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra ... Pag. 54

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 14.**

Difensore civico/difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano Pag. 58

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 78.

Contributo finanziario alla Deputazione abruzzese di Storia Patria.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire una conoscenza scientificamente adeguata e socialmente partecipata della storia delle proprie popolazioni, con le esperienze e le istituzioni che si sono avvicendate nel tempo, ed anche per potenziare un centro di interesse di alta specializzazione, assegna, con la presente legge per l'anno 1995 un contributo di L. 100 milioni alla Deputazione regionale di storia patria con sede in L'Aquila, unico nel territorio regionale, con personalità giuridica prevista dal Ministero dei beni culturali e dipendente dall'istituto centrale per gli studi storici.

Art. 2.

Il finanziamento di cui al presente articolo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi regionali.

Art. 3.

All'onere derivante all'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 100.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81 con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, partita n. 15 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio, è istituito ed iscritto nel Sett. 06, Tit. I, Ctg. 6, Sez. 06 il Cap. 061622 con la denominazione: Contributo finanziario alla Deputazione abruzzese di storia patria, con lo stanziamento di sola competenza di L. 100.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0893

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 79.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 del 13 febbraio 1990 recante «Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ - BENEFICIARI - SOGGETTI

Art. 1.

Finalità

La Regione Abruzzo, in attuazione dello Statuto, nel quadro delle iniziative svolte a realizzare la piena occupazione e a rendere effettivo il diritto al lavoro, persegue l'obiettivo di assicurare che il movimento migratorio dei lavoratori si realizzi come libera scelta, nello spirito della tutela e della solidarietà.

La Regione, in collaborazione con i competenti Organi dello Stato ed anche in coordinamento con le altre Regioni, nel quadro della propria programmazione tutela i lavoratori abruzzesi emigrati e le loro famiglie adoperandosi per mantenere vivi i legami sociali e culturali con le comunità abruzzesi all'estero ed agevolandone il reinserimento nel contesto economico e sociale dell'Abruzzo.

La Regione negli ambiti di propria competenza in armonia con le leggi dello Stato, in particolare con la legge 30 dicembre 1986 n. 943 e con la legge 28 febbraio 1990 n. 39 tutela altresì gli immigrati e le loro famiglie che vivono nel territorio della Regione promuovendo iniziative dirette a favorire l'inserimento sia sociale che occupazionale e il mantenimento della loro identità linguistica culturale e religiosa.

Art. 2.

Beneficiari

Sono destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge:

- i lavoratori emigrati che vivono all'estero da almeno due anni per motivi di lavoro oppure per un periodo non inferiore a 180 gg. all'anno per almeno quattro anni consecutivi: la permanenza all'estero deve risultare da certificazioni delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità e da enti previdenziali stranieri o italiani o dal Sindaco del Comune di residenza;
- i lavoratori immigrati in Abruzzo purché in regola con le disposizioni concernenti il soggiorno degli stranieri in Italia;
- i familiari a carico delle persone indicate ai punti a), b).

Per familiari a carico devono intendersi quelli previsti dalla legislazione vigente ed i figli studenti anche se maggiorenni. Non hanno titolo ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

i dipendenti dello Stato italiano o da imprese italiane operanti all'estero;

gli stranieri occupati in organizzazioni estere che operano nel territorio italiano in seguito a contratti specifici.

Art. 3.

Soggetti

Per la realizzazione dei fini di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione:

a) istituisce il Consiglio Regionale per l'Emigrazione e Immigrazione (CREI);

b) cura l'acquisizione delle risorse finanziarie di natura ricorrente e particolare e ne garantisce la destinazione;

c) istituisce l'Albo delle Associazioni che operano in Abruzzo e all'estero in favore degli emigrati e degli immigrati stranieri nella Regione.

TITOLO II ORGANISMI

Art. 4.

Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione

Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione ed immigrazione.

La Giunta Regionale si avvale del Consiglio Regionale dell'Emigrazione ed Immigrazione (CREI) al quale sono attribuiti i compiti di cui al successivo art. 10.

Il C.R.E.I. è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per la durata della legislatura Regionale.

Il CREI deve essere costituito entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale richiede agli Enti, Associazioni, Organismi di cui al successivo art. 5 la designazione dei membri di rispettiva competenza, designazione che deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede alla costituzione e convocazione del CREI sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni.

Art. 5.

Componenti del CREI

Il CREI è composto da:

a) n. 3 Consiglieri Regionali, nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a uno;

b) 22 emigrati abruzzesi residenti stabilmente all'estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni di cui al successivo art. 15, d'intesa fra loro.

La rappresentanza per ciascun Paese tiene conto della consistenza numerica delle Associazioni, dell'ampiezza del territorio e della dislocazione geografica dei vari Circoli ed Associazioni di corregionali esistenti.

I rappresentanti sono così distribuiti:

n. 2 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni;

n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Uruguay, Africa, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni.

Nella formulazione delle designazioni le Associazioni devono garantire, all'interno di ciascun paese, la rappresentanza delle diverse aree in cui è maggiormente consistente la presenza di emigrati abruzzesi, iscritti nelle Associazioni riconosciute;

c) n. 6 rappresentanti degli immigrati stranieri designati dalle rispettive Associazioni, iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni, d'intesa fra loro;

d) n. 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

e) n. 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione, designati dai rispettivi organi regionali, più altri 4 operanti all'estero;

g) n. 1 rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;

h) n. 1 rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro;

i) n. 1 rappresentante delle Associazioni di volontariato che abbiano sede nella Regione e che operino da almeno 3 anni in favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie.

Sono altresì membri del CREI con diritto al voto:

l) n. 1 rappresentante della sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

m) n. 1 rappresentante dell'Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);

n) n. 1 rappresentante della Delegazione Regionale dell'Unione Comuni ed Enti Montani (UNCEN).

È componente di diritto il Componente la Giunta preposto all'Emigrazione.

Le funzioni di Segretario del CREI sono svolte da un dipendente regionale appartenente alla qualifica non inferiore alla VII.

Art. 6.

Sedute del CREI

Il CREI si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

Il CREI è validamente riunito quanto sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti; la riunione in tal caso potrà avere luogo entro un'ora.

La seconda convocazione può essere preannunciata con l'avviso della prima convocazione.

Il CREI si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure il Comitato lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri.

In tal caso il Presidente è tenuto a convocare il CREI entro 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta.

Le sedute del CREI sono pubbliche.

Art. 7.

Convocazioni

Le convocazioni del CREI sono fatte dal Presidente mediante avviso espresso almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione.

A richiesta del Consigliere l'avviso di convocazione è inviato, per conoscenza, all'Ente da cui il Consigliere dipende.

In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per via telegrafica, almeno 10 giorni prima della riunione.

La convocazione per i residenti all'estero è effettuata per via telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare, iscritti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, tenendo anche conto delle richieste formulate per iscritto dai componenti del CREI.

Le convocazioni devono essere corredate della documentazione idonea.

Art. 8.

Deliberazioni e verbali

Le deliberazioni del CREI vengono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto al voto.

Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, da sottoscrivere a cura del Presidente e del Segretario.

Detto verbale è approvato dal CREI nella riunione successiva.

Art. 9. *Decadenza*

I Componenti del CREI decadono dalle loro funzioni con il cessare o con la revoca del loro mandato o con il venir meno del titolo che ne ha permesso la nomina; in caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro del CREI, alla sua sostituzione si procede secondo le stesse modalità di nomina.

I Componenti del CREI che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti automaticamente.

Il CREI pronuncia la decadenza e la notifica all'interessato e all'Organismo o Associazione che l'ha designato.

Art. 10. *Compiti del CREI*

Il Consiglio Regionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione ha i seguenti compiti:

a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge e contestualmente formula proposte per la ripartizione annuale della spesa;

b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica sulla sua incisività sull'economia, sullo sviluppo della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

c) propone la verifica annuale delle entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali ed economici concorrendo a formulare organiche proposte per il suo graduale ridimensionamento;

d) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale, promuovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonché con gli Uffici, le Organizzazioni e gli Enti operanti nel settore;

e) concorre alla diffusione, a mezzo stampa, di notizie, sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero, agli immigrati in Abruzzo;

f) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte su materie di competenza regionale nella prospettiva di un progressivo contenimento degli aspetti di emarginazione legati al fenomeno migratorio e nel quadro di un più armonico sviluppo del territorio nazionale;

g) segnala al Consiglio Regionale la opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e le iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

h) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali delle migrazioni, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite le Associazioni e le Organizzazioni degli emigrati, con le Comunità localizzate di emigrati residenti all'estero;

i) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

l) propone attività promozionali all'estero in collaborazione con le Associazioni di emigrati previa intesa della Giunta Regionale con il Governo, nei limiti di cui all'art. 4 - secondo comma - del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

m) si pronuncia sulla proposta di istituzione ed aggiornamento dell'Albo Regionale delle Associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all'estero e degli immigrati nella Regione, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 16 della presente legge;

n) propone forme di sostegno alle Associazioni di lavoratori stranieri immigrati, di cui al successivo art. 15, più rappresentative, che svolgono servizi tendenti ad assicurare l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali ed a preservare l'identità nazionale ed etnica, nonché i legami culturali con il paese di origine, dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;

o) formula proposte per rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza tra i cittadini emigrati, immigrati e quelli residenti, segnalando altresì i provvedimenti tendenti ad assicurare ai primi l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici;

p) propone interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie.

L'Assessore all'Emigrazione coinvolgerà la struttura del CREI in occasione di tutte le iniziative più rilevanti assunte in Italia e all'estero dalla Regione Abruzzo.

Il CREI viene annualmente informato, al termine di ciascun esercizio finanziario, della destinazione delle risorse impegnate, distinte analiticamente nelle varie forme di intervento.

Art. 11. *Presidente e vicepresidente*

Il CREI è presieduto dal Componente la Giunta preposto all'Emigrazione.

Il CREI elegge nel proprio seno due Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

I due Vice Presidenti sono eletti con voto limitato a uno tra i componenti previsti ai punti b) c) d) e) f) del precedente art. 5, di cui almeno uno residente in Abruzzo.

Sono dichiarati eletti i due componenti che abbiano ricevuto non meno della metà più uno dei voti validi.

Art. 12. *Comitato esecutivo*

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti del CREI e dai seguenti membri eletti dal CREI:

5 in rappresentanza dei soggetti indicati al punto b) - (1 dall'area Europea, 1 dall'area Nord America, 1 dall'area Sud America, 1 dall'area Australiana, 1 dall'area Africana) di cui al precedente art. 5;

1 in rappresentanza dei soggetti indicati al punto c) del precedente art. 5;

4 in rappresentanza delle Associazioni di cui al punto d), del precedente art. 5;

2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

2 rappresentanti degli Istituti di Patronato.

La durata in carica del Comitato coincide con quella del CREI.

Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente del CREI con almeno 10 giorni di preavviso, riducibili a 5 in caso di urgenza e regolarmente prima della riunione del CREI.

Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più 1 dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.

Il CREI può provvedere alla sostituzione del Componente del Comitato che si assenta per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Il Comitato può articolarsi in Commissioni di lavoro a cui possono essere chiamati a partecipare esperti senza diritto di voto.

Art. 13. *Compiti del Comitato*

Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) esegue le direttive del CREI, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta Regionale;

b) formula proposte per le riunioni del CREI, onde facilitare e rendere proficuo il dibattito;

c) cura l'informazione dei Consiglieri e predisporre la documentazione necessaria;

d) si esprime sul calendario degli incontri da tenersi con le collettività degli emigrati e degli immigrati, predisposto dai competenti Uffici della Giunta Regionale, nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed altre manifestazioni interessanti l'emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni del CREI;

e) esprime pareri d'urgenza richiesti al CREI, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;

f) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore;

g) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie.

Art. 14.

Rimborsi e indennità

Ai Componenti del CREI, del Comitato ed agli eventuali invitati per la partecipazione alle sedute del CREI o del Comitato, nonché alle riunioni delle Commissioni di cui al precedente art. 12 — ultimo comma — competono il gettone di presenza nonché il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle leggi regionali per i dipendenti di grado più elevato.

È gratuita, ai sensi dell'art. 2 — comma 8 della legge 30 dicembre 1986 n. 943 — la partecipazione alle sedute e alle riunioni nelle quali vengono trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, dei componenti il CREI e del Comitato nominati in rappresentanza dei lavoratori immigrati, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Ai Componenti il CREI e agli eventuali invitati che risiedono all'estero o fuori dal territorio della Regione, nei casi di cui al 1° comma, compete in luogo del gettone di presenza, il trattamento di missione previsti dalla normativa regionale per i dipendenti regionali di grado più elevato, determinato con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.

Ai componenti il CREI residenti all'estero è consentito nell'ambito del territorio nazionale l'uso del mezzo proprio o noleggiato qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 della L.R. 77 del 29 dicembre 1977, relativa al personale regionale.

Il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione competono, altresì, per la partecipazione in Italia e all'estero a Convegni, Conferenze, Incontri di carattere internazionale, interregionale, Nazionale e Regionale previa deliberazione di autorizzazione e impegno di spesa da parte della Giunta Regionale su proposta del Comitato.

Ai fini della individuazione della Sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e della indennità di cui al presente articolo si fa riferimento alla Sede di lavoro per i residenti all'estero e al luogo di residenza per i residenti in Abruzzo.

Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il Funzionario Delegato del Settore Emigrazione, a seguito di accreditamento dei relativi fondi sui capitoli 11425 e 11437 del Bilancio Regionale relativi rispettivamente alle indennità di missione e di trasferta e rimborso spese e al rimborso ed indennità ai componenti del CREI.

TITOLO III

ASSOCIAZIONI - ENTI - ISTITUZIONI

Art. 15.

Albo delle associazioni

La Regione riconosce e sostiene le funzioni di Servizio Sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle Associazioni e loro Federazioni, Enti, Istituzioni che operano nella Regione e/o all'estero con proprie Sedi e Strutture e con carattere di continuità a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie.

A tal fine è istituito presso l'Ufficio Emigrazione della Giunta Regionale l'Albo delle Associazioni degli emigrati, degli immigrati e delle rispettive Federazioni e Confederazioni.

A tale Albo sono iscritte:

- 1) Le Associazioni Nazionali aventi sede in Abruzzo che operano in Italia e all'Estero a favore degli emigrati e/o immigrati;
- 2) Le Associazioni Regionali che operano in Abruzzo per gli emigrati;
- 3) Le Associazioni che operano in Abruzzo per gli immigrati;

4) Le Associazioni Regionali operanti all'Estero e le loro Federazioni e Confederazioni;

5) Gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale riconosciuti ai sensi del D.L./GS. C.P.S. n. 804 del 30.4.47 e successive modificazioni ed integrazioni che operano contemporaneamente in Italia e all'Estero.

Art. 16.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Per ottenere l'iscrizione all'Albo di cui al 2° comma del precedente art. 15 i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda alla Giunta Regionale - Servizio Lavoro-Emigrazione - corredata dei seguenti documenti:

a) copia autenticata dal Consolato dell'atto costitutivo e dello statuto per le Associazioni, le Federazioni e le Confederazioni all'estero;

b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell'Associazione - della Federazione o della Confederazione con sede all'estero;

c) dichiarazione del legale rappresentante attestante la idoneità delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati e/o degli immigrati e dei rifugiati con la indicazione delle sedi all'estero o nella regione, la loro struttura, la consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica, le modalità di costituzione e di decadenza degli organi direttivi;

d) relazione documentata dell'attività svolta a favore degli emigrati abruzzesi e degli immigrati nella Regione.

La relazione delle attività svolte deve riferirsi almeno al triennio precedente la domanda di iscrizione.

Le domande di iscrizione all'Albo sono sottoposte al preventivo parere del CREI.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo le Associazioni, le loro Federazioni e Confederazioni con sede all'estero e le Associazioni e Federazioni di immigrati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) devono svolgere attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese, o a vantaggio delle comunità extracomunitarie residenti in Abruzzo;

b) non devono perseguire scopi di lucro e propaganda partitica;

c) devono essere regolate da statuti che indicano gli scopi sociali e prevedono lo sviluppo periodico dell'attività assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali;

d) devono essere costituite e gestite secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive.

Condizione necessaria per l'iscrizione all'Albo è la costituzione dell'Associazione da almeno tre anni, tranne che per le Associazioni di immigrati extracomunitari.

È consentita l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni previsto dall'art. 15 alle Federazioni e Confederazioni delle Associazioni di emigrati abruzzesi con sede all'estero anche senza il possesso dell'anzianità triennale della costituzione, purché le Associazioni aderenti siano iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni degli emigrati o abbiano i requisiti per tale iscrizione.

Possono essere iscritte all'Albo Regionale le Associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 50 membri, le Federazioni che hanno almeno 4 Associazioni aderenti e le Confederazioni a cui aderiscono almeno 2 Federazioni.

Le Associazioni di immigrati extracomunitari possono essere iscritte all'Albo anche con un numero di 20 soci:

Per ciascuna area geografica (con non meno di 100.000 abitanti) o nel raggio di km. 150 non può essere prevista più di una Associazione per ogni eventuale diversa tipologia (Associazione sportiva - Mutuo soccorso - Culturale - ecc.).

Art. 17.

Contributi

Ai Patronati, alle Associazioni, alle Federazioni e alle Confederazioni iscritte all'Albo Regionale ai sensi del precedente art. 16, la Regione concede contributi annuali destinati a sostenere le attività, tenendo conto delle strutture organizzative, dei programmi e delle attività realizzate.

Le domande per accedere ai suddetti contributi devono essere inviate alla Giunta Regionale - Servizio Lavoro - Emigrazione - entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno - farà fede il timbro postale di partenza e devono essere corredate, a pena di decadenza, dalla seguente documentazione:

1) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente in favore dell'emigrazione e immigrazione unitamente al consuntivo delle spese per ogni attività svolta con la corrispondente idonea documentazione delle spese stesse;

2) programma delle attività per le quali si richiede il contributo, unitamente al preventivo di spesa.

Per quanto concerne i Patronati la domanda va anche corredata di una documentazione relativa alla consistenza delle proprie strutture organizzative in Italia e all'Estero.

Agli Enti, alle Istituzioni ed alle Associazioni, Federazioni e Confederazioni di cui al precedente art. 16, la Giunta Regionale concede contributi per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma, nella misura da stabilire annualmente in relazione alle disponibilità di Bilancio.

Sulla concessione dei contributi di cui al presente articolo decide la Giunta Regionale.

TITOLO IV

FINANZIAMENTI - INTERVENTI PROVVIDENZE

Art. 18.

Finanziamenti

Al fine di perseguire gli obiettivi e di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge, sono utilizzate risorse finanziarie derivanti da:

- a) stanziamenti annuali disposti dalla Regione;
- b) contributi e finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;
- c) contributi e finanziamenti Statali.

I fondi di cui alle precedenti lettere b) e c) saranno all'occorrenza iscritti nel Bilancio Regionale ai sensi dell'art. 41 della L.R. 29 dicembre 1977 n. 81 e resteranno vincolati per gli scopi previsti dalla presente legge.

Art. 19.

Interventi

La Giunta Regionale promuove interventi in favore degli emigrati, degli immigrati e dei rispettivi familiari, aventi lo scopo di:

a) favorire nell'ambito del territorio regionale la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati, immigrati e dei loro familiari attraverso idonee iniziative da assumersi in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e con le modalità previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia;

b) favorire l'inserimento degli emigrati, degli immigrati sotto il profilo alloggiativo mediante la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento e la ristrutturazione della casa con le modalità di cui al successivo art. 20;

c) favorire l'inserimento produttivo dei lavoratori rimpatriati, degli immigrati extracomunitari nella Regione, agevolando la realizzazione di attività in forma singola, associata o cooperativistica nei settori industriale, artigianale, commerciale, agricolo-turistico, peschereccio, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 8 luglio 1988 n. 58.

A questo fine gli organi della Regione sono tenuti a richiedere pareri e proposte al CREI, il quale a sua volta ha facoltà di proporre modifiche ed integrazioni alle leggi di settore in vigore.

d) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, degli immigrati, secondo quanto previsto al successivo art. 22;

e) favorire il riscatto ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all'estero, non coperti da convenzione bilaterale con l'Italia in materia di sicurezza sociale.

Il contributo è pari al 90% dell'ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria e del 30% per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

I contributi non sono cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo;

f) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati, immigrati, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine. A tale scopo la Giunta Regionale d'intesa ove è necessario con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità abruzzesi ivi residenti, per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento della identità culturale di origine.

Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites e Associazioni di emigrati.

La Giunta Regionale promuove altresì iniziative culturali a favore degli immigrati.

Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di Immigrati.

La Giunta Regionale, al fine di consentire alle Associazioni di emigrati all'estero un adeguato svolgimento delle proprie attività a favore delle Comunità abruzzesi concede un contributo anche per la costruzione, l'acquisto della sede sociale e per l'arredamento di quest'ultima.

La Giunta Regionale favorisce, iniziative ed attività dirette a conservare e tutelare il valore e l'identità culturale degli immigrati extracomunitari.

La Giunta Regionale favorisce altresì le attività finalizzate alla integrazione fra le diverse comunità di extracomunitari e la popolazione ospitante;

g) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati:

- 1) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i figli degli emigrati;
- 2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati;
- 3) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione.

Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati abruzzesi.

La Giunta Regionale, al fine di favorire l'intensificazione degli scambi culturali con i paesi di provenienza degli immigrati extracomunitari, con particolare riguardo ai giovani, può avanzare proposta alla Direzione Generale della Cooperazione allo sviluppo del MAE, a norma di quanto previsto dalla lettera h) del 3° comma e del 4° e 6° comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 «Nuove discipline della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

h) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di un periodico di informazione e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività legislative ed amministrative della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli emigrati e immigrati.

La Giunta Regionale provvede altresì alla diffusione tra le comunità degli emigrati, di materiale audiovisivo e radiofonico, nonché di altra oggettistica prevalentemente riferita alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio-economico-culturali fra gli emigrati, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle Associazioni;

i) promuovere iniziative dirette a rimuovere particolari situazioni di bisogno.

Art. 20.

Facilitazioni per le abitazioni

Agli emigranti, agli immigrati stranieri che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento o completamento di un immobile ad uso abitativo proprio o del proprio nucleo familiare, sono concessi contributi «una tantum» in conto capitale, pari al 30% della spesa, su un importo massimo di L. 100.000.000 per l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del 35% su un importo massimo di L. 50.000.000 nelle altre ipotesi previste.

Hanno titolo alle provvidenze sopra descritte gli emigrati ancora residenti all'estero, gli emigrati rientrati nel territorio della Regione che ne facciano domanda entro e non oltre due anni dal rientro definitivo in Abruzzo e gli immigrati stranieri extracomunitari che nella Regione svolgono la propria attività lavorativa e quivi risiedono.

Sono esclusi dai contributi suddetti coloro che sono titolari del diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessità familiari e coloro che hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di Enti Pubblici.

L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione propria o del proprio nucleo familiare e non può essere venduto prima di cinque anni dalla data di acquisto dal completamento dei lavori di costruzione e/o di ristrutturazione, pena la revoca del contributo (Legge Statale 179 del 1992 - art. 20).

Le domande per l'ammissione al contributo suddetto devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune ove è situato l'alloggio.

Art. 21.

Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella Regione Abruzzo per licenziamento mancato rinnovo del contratto di lavoro, infortunio professionale o malattia invalidante, agli immigrati extracomunitari residenti nel territorio abruzzese si applicano le riserve alloggi di edilizia residenziale pubblica previste agli artt. 2 e 15 della L.R. 11 settembre 1986 n. 35.

Art. 22.

Inserimento scolastico

Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati, nonché superamento delle difficoltà specifiche degli immigrati stranieri autonomamente o in concorso con i programmi nazionali e comunitari o con Associazioni ed Enti che operano nel Settore dell'Istruzione e dell'Immigrazione, la Giunta Regionale promuove:

- a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico;
- b) corsi di lingua italiana per gli immigrati stranieri e i loro familiari.

Al fine di favorire il mantenimento dei legami con la cultura della terra di origine, la Regione può promuovere, anche in collaborazione con Enti e Associazioni che operano nel settore dell'immigrazione corsi specifici di insegnamento della lingua dei Paesi di provenienza per i figli degli immigrati.

La Giunta Regionale, inoltre, attraverso Comuni di residenza dei beneficiari, eroga assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati, dei lavoratori rimpatriati che ne facciano domanda entro due anni dal rientro definitivo in Abruzzo, degli immigrati extracomunitari, a favore degli immigrati per la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi Universitari, Accademie e Conservatori, nonché eroga borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche Post-Universitari.

La misura dell'intervento ammonta a L. 900.000 per le scuole medie inferiori e superiori e a L. 2.000.000 per i corsi di tipo universitario.

Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscano di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private.

La Giunta Regionale istituisce, altresì, annualmente borse di studio per i figli degli emigrati residenti all'estero che intendano frequentare in Italia corsi di specializzazione post-universitari e corsi presso Istituti Professionali Statali o Parificati.

Per tale intervento la domanda deve essere inoltrata alla Giunta Regionale - Servizio Lavoro-Emigrazione.

Art. 23.

Le funzioni gestionali ed amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge al punto b) dell'art. 19 e all'art. 22 - 3° e 4° comma sono delegati ai Comuni di residenza dei richiedenti.

La Giunta Regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, e sulla base di delibere ricognitive adottate dai Comuni interessati in applicazione dei citati artt. 19-punto b) e 22 - comma 3° e 4°, eroga periodicamente i fondi ai Comuni stessi.

Per quanto concerne il punto i) la Giunta Regionale nell'esercizio delle attività di programmazione degli interventi assistenziali emana direttive ai Comuni volte ad assicurare adeguata assistenza agli immigrati extracomunitari, ed agli emigrati rimpatriati che versino in disagiate condizioni economiche.

Art. 24.

Riparto risorse

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta Regionale acquisito il parere del CREI e sentita la competente Commissione Consiliare, provvede al riparto percentuale delle risorse stanziare in forza della presente Legge tra i punti a) b) c) d) e) i) del precedente art. 19. Sono abrogate le leggi regionali 10 del 13 febbraio 1990 e 42 del 2 settembre 1993.

Art. 25.

Domande

Le domande per accedere ai finanziamenti e alle provvidenze previste dall'art. 19 punti a) ed e) e dell'art. 22 - 1° comma - punti a) e b) e penultimo comma - della presente legge vanno inoltrate alla Giunta Regionale - Ufficio Emigrazione e Immigrazione.

Art. 26.

Norma transitoria

Rimangono in vigore le disposizioni relative al Regolamento di attuazione approvato con delib. Cons. Reg.le 68/8 del 17 luglio 1991 per quelle domande di contributo relative all'art. 19 - punti b) d) e) e agli artt. 20 e 22 pervenute all'Ufficio Emigrazione secondo la normativa contenuta nella L.R. 10/90, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Altresì vengono fatte salve le pratiche relative agli interventi delegati ai Comuni dalla L.R. 81/80 e non ancora definite dai Comuni stessi e alle domande con istruttoria già definita relative ai rimborsi degli interessi sui mutui di cui all'art. 7/C della predetta legge.

Art. 27.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1995, nei limiti dello stanziamento iscritto al Capitolo 21625 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi successivi al 1995 le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni.

Agli oneri per il funzionamento del CREI si provvede con i fondi stanziati annualmente sui capitoli 11425 e 11437 ai sensi della presente legge e della L.R. 12 febbraio 1988 n. 15.

Art. 28.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0894

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 80.

Intervento straordinario a sostegno dell'attività di ricerca didattica ed assistenziale svolta dall'Università D'Annunzio di Chieti presso presidi ospedalieri della USL di Chieti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. Il fine del presente atto normativo è quello di dare concreto riconoscimento ai maggiori risultati conseguiti sul terreno dell'assistenza, attraverso l'apporto fornito dalla Facoltà di Medicina della Università D'Annunzio di Chieti, nell'ambito della attività dispiegata da quest'ultima secondo le linee tracciate dalla Convenzione stipulata in data 2 maggio 1990 con la Regione Abruzzo.

Art. 2.

1. Per gli scopi di cui al precedente articolo, la Regione Abruzzo si fa carico degli oneri derivanti dall'applicazione di personale universitario in Presidi della ex USLL di Chieti avvenuta sulla base delle previsioni contenute nella Convenzione attuativa stipulata dalla stessa ULSS con l'Università D'Annunzio in data 29 aprile 1992.

2. I predetti oneri consistono nell'importo delle remunerazioni dovute al citato personale per prestazioni obiettivamente rese per la quota in cui i corrispondenti compensi non sono riferibili al Fondo Sanitario Nazionale.

Art. 3.

1. L'arco di tempo al quale si riferisce l'assunzione degli oneri di cui alla presente legge a carico della Regione Abruzzo abbraccia il periodo di vigenza della Convenzione attuativa.

2. Esso inizia pertanto il 1° luglio 1992 e si spinge non oltre il termine desumibile dall'art. 6 — comma 4 — della legge 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, del 31 maggio 1995, entro il quale si dovrà procedere alla stipula di nuovi protocolli d'intesa.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato complessivamente in lire 1.750.000.000.

2. Alla spesa presumibile valutata come al comma che precede, si provvede con un intervento da eseguire nel triennio 1995-1997 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

3. Per l'anno 1995, la spesa prevista è di lire 600.000.000 e si provvede mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto al Cap. 323000 - Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - utilizzando quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit. 1, Ctg. 6) il cap. 11638 denominato: «Intervento straordinario per attività di ricerca, didattica ed assistenziale svolta dall'Università D'Annunzio di Chieti» con lo stanziamento di competenza e cassa di lire 600.000.000.

5. La partita n. 6 all'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

6. La rimanente somma, fino a concorrenza dell'onere complessivo di cui al 1° comma del presente articolo, sarà iscritto sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci rinviando la determinazione delle quote di spesa, destinate a gravare su ciascuno degli esercizi 96 e 97, con le rispettive leggi di bilancio.

7. Gli oneri di cui al comma che precede, relativi agli anni 1996 e 1997 trovano copertura finanziaria alla voce 7 del bilancio pluriennale 1995-97, relativo alle previsioni di spesa per funzioni normali ed altri interventi — specificazione voce «altri» — che verrà corrispondentemente ridotta.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0895

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 81.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 ottobre 1994, n. 72, concernente: «Piano Sanitario Regionale 1994/96».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Il periodo compreso tra le parole «La U.S.L. svolge» e le parole «consumo dei farmaci» del paragrafo 3.5, punto 6), del Piano Sanitario Regionale 1994/96, approvato con L.R. 25 ottobre 1994, n. 72, è soppresso e sostituito dai seguenti:

La U.S.L. svolge attività ispettiva e di vigilanza sulle farmacie di cui sono titolari Enti Pubblici e su quelle di cui sono titolari i privati.

Per la suddetta attività si avvale di una Commissione costituita: dal Responsabile del Servizio Farmaceutico della U.S.L. o da un Farmacista suo delegato;

da un Farmacista designato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia.

Assiste in qualità di segretario un funzionario della U.S.L.

La predetta Commissione può anche compiere ispezioni straordinarie.

Copia del verbale dell'ispezione è inviata alla Giunta Regionale per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

La U.S.L., inoltre svolge attività di controllo a domicilio dell'assistito, in relazione a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1991 n. 412 e in tutti gli altri casi in cui si riscontri un anomalo consumo di farmaci.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0896

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 82.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 settembre 1984, n. 59 «Norme per l'attribuzione dei beni della soppressa Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI) in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1 della L.R. 3 settembre 1984 n. 59 al termine del 1° comma sono aggiunte le seguenti parole: «in via prioritaria ed utilizzabili in via residuale alla produzione di servizi sociali assistenziali in genere, i cui risultati finanziari vengono impegnati per migliorare l'erogazione del servizio di assistenza agli anziani».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0897

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 83.

Integrazione alla L.R. 10 settembre 1993, n. 56 concernente: «Nuove norme in materia di promozione culturale».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 8, punto 5, della L.R. 10 settembre 1993, n. 56, concernente: «Nuove norme in materia di promozione culturale» è aggiunto il seguente comma:

«5-bis Non possono altresì far parte del Comitato tecnico scientifico: i Presidenti e gli Assessori delle Amministrazioni Provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni, i membri dei Consigli di Amministrazione, dei consigli direttivi, dei collegi dei revisori dei conti di Enti, Istituzioni e Associazioni culturali che beneficiano comunque di contributi derivanti da leggi regionali in materia di promozione culturale, e tutti coloro che hanno con essi un rapporto, anche se non continuativo, di lavoro, di consulenza, di prestazione di servizi».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0898

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 84.

Interventi finanziari della Regione a favore di iniziative di Enti Locali volte alla realizzazione di servizi in materia di politiche attive per l'occupazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, nell'ambito degli obiettivi di sviluppo della comunità regionale, favorisce le iniziative assunte dagli enti locali per la realizzazione di servizi di informazione, orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in particolare.

A tale scopo la Regione concede contributi ad enti locali o ad associazioni e consorzi di enti locali, costituiti ai sensi della legge nazionale n. 142/90, che attivino progetti finalizzati agli obiettivi di cui al comma precedente.

Art. 2.

I consorzi, gli enti e le associazioni di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presentano istanza di richiesta di contributo allegando:

- atto costitutivo o statuto;
- programma di attività per l'anno di riferimento della richiesta;
- relazione e documentazione sull'attività già eventualmente svolta prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La Giunta Regionale, Settore Lavoro e Formazione Professionale, nei successivi trenta giorni, previa istruttoria e sulla base delle richieste e delle disponibilità nel bilancio, delibera il finanziamento tenendo presente la rispondenza dei progetti presentati alle finalità di promozione di politiche attive per il lavoro correlate agli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 4.

La regione, al fine di fornire servizi diffusi sul territorio per l'applicazione delle leggi regionali sull'occupazione giovanile o per lo sviluppo dell'occupazione, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 1 può utilizzare le professionalità e le competenze dei soggetti ammessi ai contributi regionali secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 100.000.000, si provvede mediante riduzione, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 324000 - Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto nel Sett. 5, Tit. 2 ctg. 4 il cap. 52423 denominato:

«Interventi a favore di iniziative di Enti Locali volte alla realizzazione di servizi in materia di politiche attive per l'occupazione» con uno stanziamento, per competenza e cassa di L. 100.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995.

DEL COLLE

96R0899

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 85.

Contributo per la costruzione di un monumento ai caduti di tutte le guerre nel Comune di Città S. Angelo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Città S. Angelo (PE) un contributo una tantum di lire 35 milioni per la costruzione del monumento ai caduti di tutte le guerre, ed altri due monumenti ad insigni cittadini e benefattori.

2. È abrogata la L.R. 6 agosto 1992 n. 71.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 35.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, previa riduzione, in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto al cap. 324000 (Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81 con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995.

DEL COLLE

96R0900

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 86.

Contributo regionale per la realizzazione di un monumento bronzeo di S. Gabriele dell'Addolorata in Isola del Gran Sasso.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede un contributo a favore del Comitato Promotore a S. Gabriele in Nereto (TE), quale intervento regionale per la realizzazione di una statua in onore di S. Gabriele da installarsi presso il Santuario in Isola del Gran Sasso.

Art. 2.

Il contributo fissato in lire 60.000.000 (sessantamiloni) è concesso dalla Regione Abruzzo al Comitato Promotore di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1995 in lire 60.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, previa riduzione, in termini di sola competenza dello stanziamento iscritto al cap. 324000 (Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81 con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995.

DEL COLLE

96R0901

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 87.

Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti di tutte le guerre nel Comune di Torre de' Passeri (PE).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede un contributo a favore del Comune di Torre de' Passeri, per la realizzazione di un monumento ai caduti di tutte le guerre.

Art. 2.

Il contributo fissato in lire 30.000.000 (trentamiloni) è concesso dalla Regione Abruzzo al Comune di Torre de' Passeri di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1995, in lire 30.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, previa riduzione, in termini di sola competenza dello stanziamento iscritto al cap. 324000 (Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81 con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995.

DEL COLLE

96R0902

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 88.

Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti sul lavoro nel Comune di Lettomanoppello (Pescara).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo interviene a favore del Comune di Lettomanoppello per la costruzione di un monumento ai caduti sul lavoro.

Art. 2.

L'intervento è fissato in lire 20.000.000 ed è concesso dalla Regione Abruzzo al Comune di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1995 in lire 20.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, previa riduzione, in termini di sola competenza dello stanziamento iscritto al cap. 324000 (Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81 con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995.

DEL COLLE

96R0903

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 89.

Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti di tutte le guerre nel Comune di Gamberale (CH).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede un contributo a favore del Comune di Gamberale (CH) per la realizzazione di un monumento ai caduti di tutte le guerre nel centro storico del Comune.

Art. 2.

Il contributo fissato in lire 30.000.000 (trentamiloni) è concesso dalla Regione Abruzzo al Comune di Gamberale (CH).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1995 in lire 30.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, previa riduzione, in termini di sola competenza dello stanziamento iscritto al cap. 324000 (Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81 con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995.

DEL COLLE

96R0904

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 90.

Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti di tutte le guerre nel Comune di Rosciano (Pescara).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede un contributo a favore del Comune di Rosciano per la costruzione di un monumento ai caduti.

Art. 2.

L'intervento è fissato in lire 25.000.000, ed è concesso dalla Regione Abruzzo al Comune di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 25.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, previa riduzione, in termini di sola competenza dello stanziamento iscritto al cap. 324000 (Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81 con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995.

DEL COLLE

96R0905

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 91.

Contributo regionale per la costruzione di un monumento dedicato agli emigrati abruzzesi, vittime di incidenti sul lavoro, nel Comune di Castel Frentano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo riconosce, conformemente ai propri fini statutari, di rilevante interesse civile culturale e sociale, la realizzazione di un monumento agli emigrati abruzzesi vittime di incidenti sul lavoro da realizzare in Castel Frentano a cura dello stesso Comune.

Art. 2.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente con il Comune di Castel Frentano per la costruzione del monumento e per la sistemazione dell'area circostante in funzione dell'agibilità dell'opera d'arte, per l'importo di lire 50.000.000.

Art. 3.

1. Ai fini dell'assunzione del provvedimento di concessione dell'intervento finanziario, il comune di Castel Frentano è tenuto a presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di finanziamento, corredata dal progetto cantierabile dell'opera da realizzare, dal preventivo di spesa e dalla deliberazione di approvazione del progetto e contenente l'impegno per la spesa eccedente il concorso finanziario regionale.

2. Entro 90 giorni dal compimento dell'opera il Comune è tenuto a presentare apposito rendiconto della intera spesa, approvato dal competente organo municipale, a pena della restituzione della somma percepita.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede con quota parte della partita n. 12 - dell'elenco n. 4 - allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 (Cap. 324000).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio in corso sono apportate le seguenti modifiche:

Cap. 324000 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - art. 37 L.R.C.» - in diminuzione lire 50.000.000;

Cap. 152376 (di nuova istituzione al Tit. 2 - Ctg. 3 - Sez. 10) denominato «Contributo regionale per la costruzione di un monumento dedicato agli emigranti abruzzesi, vittime di incidenti sul lavoro, nel Comune di Castel Frentano» - in aumento lire 50.000.000.

La Partita n. 12 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995.

DEL COLLE

96R0906

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 92.

Scioglimento e liquidazione dell'Istituto Abruzzese di Ricerche e Sviluppo (IARES).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. L'Istituto Abruzzese di Ricerche e Sviluppo (IARES) è sciolto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione, subentra alla data anzidetta, in tutti i rapporti attivi e passivi posti in essere dal predetto Istituto.

3. Le funzioni finora svolte dall'Istituto sono affidate al Servizio Programmazione della Giunta Regionale per i seguenti aspetti:

a) effettuazione di studi e ricerche per la formulazione e la verifica del Programma Regionale di Sviluppo;

b) sviluppo di rapporti e di collaborazioni con Organismi di ricerca nazionali e regionali e con strutture operanti nel campo della programmazione e della pianificazione;

c) organizzazione e gestione di un sistema informativo sulla economia regionale.

4. Le restanti funzioni sono conferite al settore Enti Locali della Giunta Regionale.

Art. 2.

1. Alla liquidazione dell'Istituto provvede un Commissario nominato dalla Giunta Regionale entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla determinazione dell'eventuale onere finanziario occorrente per la liquidazione effettiva dell'Ente si provvede con ulteriore provvedimento legislativo, previa definizione dei conseguenti oneri individuati con apposita relazione del Commissario liquidatore, da presentare entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione della delibera di nomina del Commissario stesso.

3. Le eventuali disponibilità finanziarie esistenti dopo la liquidazione dell'Ente sono introitate dalla Regione.

4. Sono altresì trasferiti alla Regione gli eventuali beni patrimoniali che residuino dopo la liquidazione dell'Ente.

Art. 3.

1. Il personale di ruolo dell'Istituto Abruzzese di Ricerche e Sviluppo in servizio alla data del 1° gennaio 1995, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 32 della L.R. 18 dicembre 1987, n. 95, è trasferito nei Ruoli della Regione Abruzzo conservando la posizione giuridica, economica e di anzianità acquisita nello IARES (*), i conseguenti

oneri sono posti carico del bilancio regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla stessa data il predetto personale è assegnato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta, alle strutture organizzative regionali.

2. Al medesimo personale si applicano le norme regionali vigenti in materia di stato giuridico ed economico nonché a quelle relative al trattamento pensione e di buonuscita.

3. In via transitoria, il personale del Servizio amministrativo dello IARES fermo restando il trasferimento nel ruolo della Regione Abruzzo, è posto temporaneamente a disposizione del Commissario liquidatore per assisterlo negli adempimenti di sua competenza.

Art. 4.

Il controllo amministrativo-contabile della fase di liquidazione dello IARES è assicurato dal Collegio dei Revisori dei Conti dello IARES in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 2 maggio 1995

DEL COLLE

(*) Con nota n. 1127 C.G. del 27 aprile 1995 a firma del Sig. Commissario del Governo si comunica che il Governo ha comunque osservato: «In ordine all'art. 3, che il previsto trasferimento del personale di cui trattasi nei ruoli di codesta regione deve intendersi provvisorio, in attesa della successiva generale ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche regionali, con conseguente avviamento delle procedure di mobilità secondo le disposizioni vigenti per le amministrazioni regionali, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del Decreto Leg.vo n. 29/93.

96R0907

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 93.

Rifinanziamento degli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 22 luglio 1987, n. 43 - Titolo III (Impianti Sportivi).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 22 luglio 1987, n. 43 - Titolo III, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.000.000.000 (un miliardo).

Art. 2.

Per consentire gli interventi previsti dal precedente art. 1, trovano applicazione, per l'anno 1995, le disposizioni contenute negli articoli 10, 12, 14, 15 e 17 della L.R. 22 luglio 1987, n. 43.

Art. 3.

Il piano annuale riserva la priorità degli interventi alle seguenti iniziative:

a) contributi «una tantum», d'importo non superiore a 100.000.000 (centomilioni), in favore di Comuni che hanno carenza di cespiti delegabili per fronteggiare il completamento e il miglioramento di impianti sportivi;

b) adeguamento, degli impianti sportivi esistenti, alle norme di sicurezza.

Art. 4.

I Comuni, singoli o associati, che intendono ottenere la concessione dei contributi previsti dalla L.R. 22 luglio 1987, n. 43, presentano alla Giunta Regionale, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, apposita domanda.

Tale domanda, corredata della documentazione di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 22 luglio 1987, n. 43, deve essere inviata alla Giunta Regionale. Servizio Sport e Tempo Libero, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al fine di consentire al Settore Diritto allo Studio-Sport e Tempo Libero della Giunta Regionale di esercitare pienamente gli interventi in materia di Sport e impiantistica sportiva, di cui alla presente legge, l'Ufficio Caccia e Pesca (DA) del Servizio Sport e Tempo Libero, Caccia e Pesca, viene aggregato, stante la omogeneità della materia, al Servizio Bonifica-Economia montana e Foreste del Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione.

Per effetto della modifica di cui al comma precedente, il contingente complessivo dell'organico di cui alla L.R. 21 maggio 1985, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, non viene modificato.

Art. 5.

All'erogazione dei contributi provvede la Giunta Regionale in due soluzioni:

a) una prima, pari al 50%, a presentazione del verbale di inizio lavori;

b) una seconda, per il restante 50%, a presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del certificato di collaudo dei lavori o di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dei lavori.

Art. 6.

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 1.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 7 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto lo stanziamento di L. 1.000.000.000 sul pertinente capitolo 92322 denominato: «Interventi per la realizzazione, il completamento, il miglioramento di impianti sportivi destinati a uso pubblico» in termini di sola competenza».

Art. 7.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 2 maggio 1995

DEL COLLE

96R0908

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 94.

Premio Internazionale Ignazio Silone.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

• Nel quadro delle attività di Promozione Culturale, la Regione assume con un programma annuale le iniziative più opportune per garantire la continuità, nel ricordo, dell'opera dello scrittore abruzzese Ignazio Silone.

Art. 2.

Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1 sono istituiti:

a) il Premio Internazionale «Ignazio Silone», con cadenza annuale; il saggio deve risultare pubblicato entro gli ultimi due anni;

b) una Borsa di studio annuale da assegnarsi a uno studente, di qualsiasi Università italiana o straniera, per una tesi di laurea sulla vita o sull'opera di Ignazio Silone; se ritenuta meritevole di divulgazione, la tesi sarà pubblicata;

c) un riconoscimento, consistente in un premio in denaro, riservato alla traduzione di una o più opere di Silone, meritevole di particolare apprezzamento.

Art. 3.

Per la elaborazione e la realizzazione del programma e delle iniziative di cui all'articolo precedente, è istituito, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, un Comitato così composto:

- 1) Presidente del Consiglio Regionale o suo delegato;
- 2) Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- 3) Rettore dell'Università degli Studi di Teramo o suo delegato;
- 4) Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila o suo delegato;
- 5) Rettore dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti o suo delegato;
- 6) Sindaco del Comune di Pescara o suo delegato;
- 7) Presidente, o suo delegato, del Centro Studi «Ignazio Silone» con sede in Pescara.
- 8) due esperti designati dalla Giunta Regionale.

Il Comitato elegge, al proprio interno, il suo Presidente.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate al Responsabile del Centro Servizi Culturali di Avezzano.

La gestione operativa delle iniziative di cui alla presente legge è affidata al Comune di Pescara.

Art. 4.

Ai componenti del Comitato di cui all'articolo 3, spettano i compensi di cui alla legge n. 15 del 1988 e successive modificazioni.

Art. 5.

La Giunta Regionale, approva il programma annuale di cui al 1° comma dell'articolo 3 e ne autorizza l'esecuzione, incaricando degli adempimenti conseguenziali e della relativa spesa il Responsabile del Centro Servizi Culturali di Avezzano, che opera quale Funzionario Delegato, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 21 maggio 1985 ed in conformità della L.R. n. 66 del 23 novembre 1977 per il pagamento delle spese sulla base della documentazione all'uopo inoltrata dal Comitato.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 100.000.000, si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenze e cassa, nello stato di previsione della spesa di bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

Cap. 323000 - denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» - in diminuzione lire 100.000.000;

Cap. 61626 - che assume la nuova seguente denominazione: «Premio Internazionale I. Silone» - in aumento lire 100.000.000.

Alla spesa per il finanziamento del Comitato, si provvede con i fondi stanziati sui pertinenti cap. 11425 (spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni e di trasferta ed il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione, di consigli, comitati, collegi e commissioni - L.R. n. 35/73 modificata dalla L.R. 31/78) e cap. 11401 (indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale, nazionale ed all'estero, comprese le indennità chilometriche ed analoghe - L.R. n. 77/77 modificata ed integrata dall'art. 50 della L.R. n. 60/79) dello stato di previsione della spesa per il bilancio 1995 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi ai sensi della L.R. n. 15/88.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 2 maggio 1995

DEL COLLE

96R0909

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 95.

Provvidenze in favore della famiglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

La Regione Abruzzo riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma dell'art. 29 della Costituzione, o comunque fondata su vincoli di parentela, filiazione o adozione, ed orienta a tale fine le politiche sociali economiche, di lavoro e di organizzazione dei servizi.

La Regione, in armonia con i principi enunciati dagli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, predispone ed attua una organica politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni.

Art. 2.

La Regione riconosce la famiglia come luogo di educazione e di crescita delle persone che la compongono ed a tal fine la individua come soggetto destinatario di particolari forme di assistenza e, più in generale, la pone al centro del sistema dei servizi sociali.

Gli interventi socio-assistenziali in favore dei singoli sono realizzati, in quanto possibile, con la cooperazione della famiglia e devono tendere a mantenere la persona nel proprio nucleo familiare o a favorirne il rientro.

La Regione tende a realizzare l'integrazione funzionale dei servizi pubblici con le strutture private e valorizza le iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, nonché di tutte le forme associative, cooperative e di mutuo aiuto ad esse collegate in modo da realizzare un sistema socio-assistenziale flessibile ed articolato.

Art. 3.

La programmazione delle attività, delle prestazioni e degli interventi in favore della famiglia è definita dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale.

La Regione, tenuto conto delle proposte dei Comuni singoli o associati e dei Consultori familiari, sia pubblici che privati, redige un piano annuale per il finanziamento degli interventi, approvato dal Consiglio regionale, sempre che si riscontrino le finalità indicate al precedente art. 1.

Art. 4.

Gli interventi socio-assistenziali posti in essere dai Comuni consistono:

a) nel garantire l'assistenza di tipo socio-educativa anche domiciliare;

b) nel rendere disponibili strutture residenziali finalizzate all'accoglienza temporanea di vittime di violenze sessuali, di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di persone la cui permanenza nel proprio nucleo familiare costituisce motivo di grave pregiudizio per l'equilibrio psicofisico ed affettivo;

c) nell'individuazione, selezione e formazione di famiglie disposte a dare accoglienza ai soggetti di cui alla lettera b);

d) nel garantire l'assistenza domiciliare a favore delle famiglie con portatori di handicap, anziani, gestanti o madri che per motivi di salute o di pesante carico familiare hanno difficoltà nell'assolvere agli impegni connessi alla vita quotidiana, adolescenti o giovani che manifestano segni di disadattamento.

Art. 5.

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla programmazione regionale e fermo restando l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, i Comuni, anche attraverso le forme di organizzazione e di cooperazione di cui agli artt. 24 e segg. della legge 142/90, predispongono un piano per gli interventi miranti al sostegno psicologico o socio-assistenziale per le famiglie, gruppi o categorie di esse, in particolari difficoltà o a rischio.

I piani dovranno prevedere l'utilizzo integrato ed ottimale delle competenze dei diversi livelli istituzionali, coordinato con le risorse sociali in modo da garantire l'efficienza dei servizi.

Spetta ai Comuni, sentiti i Consultori, le associazioni familiari e di volontariato, di individuare le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà e di attivare le prime iniziative per favorire l'accesso ai servizi.

Nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, è data precedenza alle famiglie nelle quali entrambi i coniugi, le gestanti, le madri o le persone sole presentano problemi psichiatrici, di tossicodipendenza o di grave emarginazione sociale.

Art. 6.

I Consultori di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture o centri educativi, sociali e sanitari, pubblici e privati, ricadenti nel loro ambito territoriale:

a) realizzano interventi informativi riguardo alla sessualità, anche al fine di promuovere una coscienza responsabile in ordine alla procreazione;

b) garantiscono l'assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili;

c) assicurano alle donne l'informazione finalizzata alla tutela della salute del nascituro;

d) tutelano e sostengono la vita umana fin dal concepimento e la promozione del benessere psico-fisico, anche attraverso piani personalizzati, della donna, della coppia e del bambino;

e) garantiscono l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti i rapporti interpersonali e l'educazione dei figli;

f) tutelano la salute psico-fisica della coppia con particolare riferimento alla cura e prevenzione dei fattori patologici connessi alla sessualità, alla consulenza genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce di malattie veneree e del virus HIV e delle sue conseguenze, all'individuazione di gravidanze a rischio e alla prevenzione di cause patologiche che influiscono sul decorso della gravidanza;

g) diffondono conoscenze scientifiche e informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire o a prevenire la gravidanza e a prevenire l'aborto;

h) somministrano mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

i) individuano le famiglie a rischio segnalando ai servizi competenti per il pronto intervento nel caso di violenza e di abusi nella famiglia;

l) garantiscono l'assistenza psicologica nei casi di affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi, di ammissione al matrimonio di minori;

m) offrono l'informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di minori e di parità tra uomo e donna.

Per pervenire ad una più efficace realizzazione di tali interventi la Regione riconosce e valorizza le associazioni familiari nonché le strutture private di consulenza familiare che non perseguono fine di lucro.

Art. 7.

La Regione promuove iniziative ed interventi a favore degli adolescenti e dei giovani in materia di sessualità e procreazione responsabile.

Tali iniziative ed interventi, da effettuarsi nell'ambito dei Consultori, in collaborazione o su proposta di organismi privati, associazioni giovanili o di genitori, devono prevedere, in particolare, attività di informazione, sensibilizzazione e consulenza organizzate in luoghi e con modalità adeguate all'età degli utenti.

La Regione emana le direttive concernenti i contenuti, le modalità di intervento e di verifica delle attività previste nel presente articolo.

Art. 8.

La Regione promuove e sostiene le iniziative e la sperimentazione degli enti locali nei servizi socio-educativi per la prima infanzia, rivolti a:

1) potenziare gli asili nido esistenti, anche affidandone la gestione ad enti o cooperative senza fine di lucro, convenzionate con la Regione laddove si è in presenza di liste di attesa;

2) regolamentare l'orario degli asili nido in modo di garantire la possibilità della massima presenza del bambino in seno alla propria famiglia consentendo frequenze diversificate e/o a tempo parziale;

3) utilizzare le strutture ed i servizi degli asili nido non destinati all'accoglienza dei bambini e comunque nei giorni in cui questi ultimi non sono presenti, come centri di aggiornamento e tirocinio per il personale che opera nei servizi per la prima infanzia, per realizzare interventi informativi sull'alimentazione, l'igiene, la cura dei bambini, con il coinvolgimento dei genitori, dei Consultori e del volontariato;

4) favorire la disponibilità delle strutture per realizzare attività ludiche ed educative rivolte ai bambini, promosse dalle famiglie auto organizzate e dal volontariato.

Le associazioni di famiglie possono avanzare proposte ed osservazioni e richiedere il finanziamento di progetti sperimentali dei quali assumono la gestione.

Art. 9.

La Regione promuove annualmente iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera presso i Comuni, i Consultori ed i servizi privati convenzionati, principalmente al fine di garantire al personale stesso l'acquisizione di un metodo di attività, da prestare in favore delle famiglie, che salvaguardi l'interdisciplinarietà degli interventi ed evidenzii l'importanza degli interventi preventivo-formativi.

Art. 10.

Ogni anno i Comuni, singoli o associati, d'intesa con le Aziende U.S.S.L., predispongono un piano programmatico al fine di garantire l'organicità ed il coordinamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui agli articoli precedenti, assicurare l'integrazione degli interventi sanitari con quelli socio-assistenziali, nonché l'attivazione e l'utilizzazione del volontariato, ai sensi e nei limiti di cui alla L.R. 12 agosto 1993 n. 37.

La Regione convoca almeno annualmente le conferenze di organizzazione alle quali sono chiamati a partecipare i Comuni, i Consultori, le organizzazioni e le associazioni che esercitano attività o hanno finalità con la politica regionale sulla famiglia.

Nell'ambito di tali conferenze si procede a:

1) definire l'organizzazione coordinata dei servizi e delle attività sanitarie e socio-assistenziali riguardanti la famiglia;

2) prevedere iniziative di aggiornamento professionale per gli operatori sanitari e sociali impegnati in tale ambito;

3) predisporre un'attività di verifica delle prestazioni e di controllo delle gestioni.

TITOLO II

INTERVENTI PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Art. 11.

Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 1 e, nel contempo, di promuovere lo sviluppo dell'occupazione, la Regione favorisce la costituzione di imprese operanti nei servizi alla famiglia ed il rafforzamento di quelle già esistenti attraverso la concessione delle seguenti agevolazioni:

- 1) rimborso delle spese notarili e fiscali sostenute e documentate per la costituzione di nuove imprese individuali, società cooperative, semplici ed in nome collettivo;
- 2) contributi a fondo perduto sugli oneri sostenuti e documentati nei primi anni di attività per:
 - a) canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'impresa;
 - b) spese sostenute per le utenze a rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.);
 - c) spese sostenute per la formazione del personale addetto;
 - d) contributo sulle spese di investimento sostenute e documentate per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, marchi e brevetti.

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale propone al Consiglio un regolamento relativo ai criteri e ai limiti di ammissibilità ai contributi previsti nel presente articolo ed alle modalità ed ai tempi per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici nonché della relativa erogazione.

TITOLO III

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE GIOVANI

Art. 12.

La Regione assicura alle giovani coppie una riserva percentuale degli alloggi costruiti nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica e concede, ove ricorrano particolari condizioni economiche e sociali, prestiti d'onore nei limiti ed alle condizioni fissati dal Regolamento di cui al precedente art. 11.

TITOLO IV

COMMISSIONE REGIONALE PER LA FAMIGLIA

Art. 13.

La Regione, al fine di dare concreta attuazione alla presente legge, istituisce la Commissione regionale per la famiglia chiamata a:

- 1) esprimere pareri al Consiglio ed alle Commissioni Consiliari su provvedimenti legislativi regolamentari o amministrativi che possono incidere sulla qualità della vita familiare;
- 2) esprimere pareri alla Giunta Regionale sulle direttive e sui provvedimenti di carattere programmatico e generale concernenti le materie socio-assistenziali e sanitarie;
- 3) avanzare proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale di cui al precedente art. 3;
- 4) redire rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e proporre opportuni aggiornamenti avvalendosi della collaborazione di organismi di volontariato sociale di enti, di associazioni, e di esperti che operano nel settore;
- 5) raccogliere dati relativi alla famiglia abruzzese allo scopo di prevenire situazioni patologiche o a rischio;
- 6) rilevare, d'intesa con la Consulta regionale di tutela e difesa dei minori, le condizioni di vita e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, poveri figli di emigrati, nomadi, extracomunitari, orfani o comunque in condizioni di emarginazione, al fine di suggerire interventi che garantiscano uguaglianza di opportunità e prevengano processi di emarginazione e disadattamento.

Art. 14.

La Commissione regionale per la famiglia è costituita da:

- 1) il componente la Giunta preposto al settore Sanità Igiene e Sicurezza Sociale, presidente;
- 2) due rappresentanti di associazioni familiari;
- 3) un rappresentante delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato che si occupano di problematiche della famiglia;
- 4) un rappresentante delle imprese o società operanti nel settore dei servizi alla famiglia;
- 5) tre rappresentanti dei Comuni di cui due designati dall'ANCI ed uno dall'UNCEM regionali;
- 6) un rappresentante dei Consulenti familiari pubblici;
- 7) un rappresentante dei Consulenti familiari privati esperto di problematiche familiari;
- 8) un rappresentante dell'UNICEF.

I rappresentanti in seno alla Commissione sono nominati dalla Giunta regionale sulla base delle designazioni di ciascuna categoria o organismo che ritenga di averne titolo.

Tali designazioni sono presentate al Presidente della Giunta e debbono essere accompagnate dalla copia dello statuto o dell'atto costitutivo del soggetto designante o da altra documentazione idonea a dimostrare in modo inequivoco la natura e l'attività del soggetto.

La Commissione redige il proprio regolamento enti sei mesi dal suo insediamento.

Tale regolamento è approvato dalla Giunta regionale.

La Commissione ha sede in Pescara presso il settore Sanità e Sicurezza Sociale; si avvale dei supporti tecnici e logistici e del personale della Regione.

La Commissione dura in carica cinque anni. Si provvede ad eventuali sostituzioni scegliendo nell'ambito delle designazioni iniziali.

Ai Componenti la Commissione spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le disposizioni dell'art. 2, 2° comma della L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

Art. 15.

In sede di prima applicazione del Titolo IV il Presidente della Giunta regionale insedia la Commissione entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

NORMA FINANZIARIA

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 300.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio in corso:

Cap. 323000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti le spese correnti» - in diminuzione L. 300.000.000;

Cap. 071635 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 07 - Tit. 1 - Ctg. 6 Sez. 08) denominato: «Provvidenze in favore della famiglia» - in aumento L. 300.000.000.

La partita n. 6 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta.

Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 81 del 29 dicembre 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 2 maggio 1995

DEL COLLE

96R0910

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 34.

Nuovo ordinamento turistico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 38 del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse al territorio ed in applicazione dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 17 maggio 1983 n. 217 e della legge 30 maggio 1995 n. 203, provvede, con la presente legge, al riassetto della organizzazione turistica regionale, secondo i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale in materia di decentramento amministrativo.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza regionale tutte le funzioni di programmazione, indirizzo, incentivazione, coordinamento e controllo finalizzate alla organizzazione e sviluppo del turismo regionale, nonché le politiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, un osservatorio turistico regionale finalizzato alla ricerca ed allo studio delle problematiche turistiche.

Art. 3.

Piano turistico regionale

1. Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni triennio, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano turistico regionale.

2. Il piano turistico regionale è coordinato con il P.R.S. e contiene:

a) l'analisi delle situazioni e delle tendenze in atto con riferimento alle strutture ricettive e di supporto;

b) la individuazione delle aree territoriali in cui il turismo rappresenta una rilevante componente economica e in cui le risorse strutturali ed ambientali consentono nel loro insieme l'organizzazione di un prodotto turistico caratterizzato e differenziato;

c) le priorità per gli interventi di settore e la proposta di progetti finalizzati a commercializzare il prodotto turistico;

d) gli obiettivi generali dell'azione promozionale sui diversi mercati della domanda;

e) le finalità cui devono rispondere le attività della Azienda di promozione turistica (APT), degli enti locali, e degli altri organismi impegnati nel settore turistico;

f) la indicazione delle risorse finanziarie previste per il turismo nelle sue diverse articolazioni;

g) i criteri e le modalità per la partecipazione dei soggetti privati alla realizzazione di progetti per il sostegno ed il miglioramento della offerta turistica.

3. In attuazione del Piano turistico la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva programmi annuali contenenti le seguenti indicazioni:

a) i finanziamenti da destinare alla Azienda di Promozione Turistica ed agli altri enti ed organismi cui sono affidati compiti promozionali dalla presente legge;

b) le iniziative per lo sviluppo turistico regionale;

c) i raccordi con le altre azioni regionali nei diversi settori della incentivazione turistica, quali la ricettività, le infrastrutture, l'agriturismo e il turismo rurale, la commercializzazione del prodotto turistico.

Art. 4.

Funzioni delle Province

1. Le Province, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concorrono alla determinazione del piano turistico, formulando alla Giunta regionale proposte relative al proprio territorio.

2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

a) classificazione delle strutture ricettive ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 217/1983 e secondo i criteri che verranno stabiliti dalla legge regionale;

b) accertamento dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 11 della legge 217/1983 e secondo i criteri che verranno stabiliti dalla legge regionale;

c) fissazione delle tariffe per le prestazioni delle attività professionali di cui alla lettera b);

d) svolgimento, vigilanza e controllo delle attività delle Agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 10 della legge 217/1983, secondo i criteri stabiliti con apposita legge regionale.

3. Le Province possono, avvalersi, previa convenzione, della collaborazione della APT per l'esercizio di iniziative e manifestazioni deliberate nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5.

Funzioni dei Comuni

Ai sensi della presente legge sono delegate ai comuni le seguenti funzioni:

a) formulazione dei pareri di cui all'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, fino alla emanazione del decreto previsto dal 2° comma dell'art. 59 del DPR 616/1977;

b) funzioni regionali in materia di utilizzazione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, a fini turistici, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del DPR 616/1977, sulla base di un piano generale di riferimento predisposto dalla Regione;

c) vigilanza e controllo sul vincolo di destinazione di cui all'art. 8 della legge 217/1983;

d) vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

2. I proventi delle sanzioni amministrative applicate dai comuni ai sensi del comma 1 sono ad essi devoluti a corrispettivo delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate.

3.1 Comuni hanno, inoltre, titolo:

a) a formulare proposte specifiche all'APT per iniziative o manifestazioni turistiche, ai fini dell'inserimento delle stesse nei programmi di attività della APT;

b) ad avvalersi, della collaborazione della APT per iniziative o manifestazioni, deliberate nell'ambito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico culturale ed artistico;

c) formulare proposte alla APT per la attivazione di Uffici di informazione ed assistenza turistica ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 6.

Disciplina delle deleghe

1. Gli enti delegati all'esercizio delle funzioni regionali di cui ai precedenti articoli, sono tenuti ad osservare i principi dello Statuto della Regione e, fino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina generale per l'esercizio della delega, le disposizioni del presente articolo.

2. Il Consiglio regionale può emanare direttive specifiche inerenti alle funzioni delegate.

3. In caso di inerzia o di immotivato ritardo nell'adempimento delle funzioni delegate, la Giunta Regionale invita l'Ente delegato a provvedere assegnando un congruo termine, decorso il quale la Giunta stessa provvede direttamente al compimento del singolo atto.

4. Nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali, è ammessa la revoca delle funzioni delegate nei riguardi dell'ente inadempiente.

5. La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale, che provvede a disciplinare in modo contestuale i rapporti non ancora definiti e le modalità con le quali la regione intende esercitare le funzioni revocate.

6. Gli enti delegati, nella emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, devono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

7. Sia la Regione che gli enti delegati sono tenuti a fornire, a richiesta e reciprocamente, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

8. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, attiva le necessarie procedure e fissa termini e modalità per l'esercizio della delega.

9. La Regione assegna annualmente agli enti locali, nei limiti dello stanziamento del bilancio, le somme relative alle spese autorizzate per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 7.

Compiti dell'Azienda di Promozione Turistica (APT)

1. La Azienda di promozione turistica, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in specie, il prodotto turistico.

2. In particolare l'Azienda:

a) promuove la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali e regionali, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ecologico, storico, artistico, monumentale e culturale;

b) partecipa a studi e programmi inerenti ai problemi turistici con formulazione di proposte ai competenti organismi regionali;

c) promuove ed attua manifestazioni, spettacoli e ogni altra iniziativa di interesse turistico, anche in concorso con enti, associazioni ed organismi culturali, comprese le associazioni pro-loco, esistenti sul territorio;

d) espleta attività di assistenza del turista, mediante l'istituzione e gestione di propri uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati I.A.T., da costituirsi previo nulla-osta della Giunta Regionale;

e) intrattiene e cura i rapporti di collaborazione, consulenza ed informazione reciproca in materia di interesse turistico con i comuni ed altri enti locali o dipendenti della Regione, nonché con operatori, categorie ed associazioni del settore turistico;

f) provvede alla rilevazione dei dati statistici relativi al movimento turistico ed alla consistenza della ricettività con la collaborazione, ove occorra, dei comuni e delle camere di commercio, artigianato, industria ed agricoltura e di ogni altro ente operante nel loro territorio, inviandoli alla Provincia ed alla Regione;

g) fornisce assistenza tecnica agli operatori di categoria ed associazioni del settore turistico;

h) cura la realizzazione e la diffusione di materiale illustrativo ed informativo, pubblicitario ed editoriale, allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse e degli aspetti turistici della propria zona di competenza, anche attraverso strumenti pubblicitari e mezzi di informazione;

i) esercita in ambito locale, quale organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione, tutte le altre funzioni in materia di turismo che non siano state demandate dalle leggi ad altri organismi o enti locali.

Art. 8.

Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.)

1. L'Azienda di promozione turistica, previo nulla-osta della Giunta regionale, può istituire nei comuni propri uffici di informazione ed accoglienza turistica, denominati I.A.T.

2. L'azienda può consentire l'uso della stessa denominazione, previo nulla-osta della Giunta Regionale, anche agli uffici di informazione promossi, gestiti e finanziati in collaborazione con gli operatori turistici del luogo, sentito il parere del comune territorialmente interessato, sulla base dell'idoneità dei locali, delle attrezzature e del personale.

3. Il nulla-osta, di cui ai precedenti commi, si intende concesso in assenza di pronunciamento entro sessanta giorni.

4. Tutti gli uffici di Informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) hanno l'obbligo di adottare lo stesso segno distintivo, così come definito dalla Regione ed allegato alla presente legge.

5. L'azienda con le stesse procedure, di cui ai presenti commi, può revocare l'uso della denominazione I.A.T. per giustificati motivi.

Art. 9.

Associazioni Pro-Loco

1. Le associazioni «pro-loco», quali organismi di carattere privatistico e volontario, hanno il compito di promuovere il turismo legale in tutte le varie manifestazioni che si esplicano principalmente in attività di:

a) promozione di iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione, ai fini turistici, delle località in cui operano, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;

b) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;

c) istituzione di servizi volontari di informazione ed assistenza turistica;

d) propaganda e promozione in genere o, in modo particolare, rivolte alla popolazione residente in loco al fine di sensibilizzarla ai problemi connessi allo sviluppo del turismo.

2. L'APT coordina le attività di competenza delle «pro-loco» comprese nel proprio territorio.

3. La Regione riconosce l'Unione Nazionale delle pro-loco d'Italia (U.N.P.L.I.) nelle sue articolazioni del Comitato regionale e dei Comitati Provinciali, come associazione rappresentativa delle «pro-loco» attive in ambito regionale e provinciale.

TITOLO II

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.)

Art. 10.

Individuazione degli ambiti turistici

1. La Regione, ai sensi dell'art. 4 della legge 217/1983, individua un solo ambito turisticamente rilevante, corrispondente all'intero territorio della Basilicata, al fine di valorizzare in modo integrato l'offerta turistica delle diverse aree regionali, come individuate dal programma regionale, in relazione alle rispettive peculiarità.

Art. 11.

Azienda di Promozione Turistica (APT)

1. È istituita, con sede legale in Potenza l'Azienda di Promozione Turistica (APT) quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 217/1983.

2. L'APT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale azienda di servizi per la promozione turistica, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale-contabile, gestionale e tecnica.

3. L'APT ha un proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda, nonché un proprio regolamento amministrativo-contabile.

4. L'Azienda di Promozione Turistica può operare con proprie strutture ed uffici periferici nelle zone ritenute di alta valenza turistica, a partire da Matera e Maratea, previa autorizzazione della Giunta regionale.

5. La Regione finanzia i programmi dell'azienda e le spese per il suo funzionamento entro i limiti di stanziamento del proprio bilancio.

6. Allo scopo di realizzare l'effettivo sviluppo delle attività turistiche e la saturazione degli impianti e delle strutture turistiche regionali, l'A.P.T., previa autorizzazione della Giunta regionale, stipula apposite convenzioni con tour-operator per l'allocatione di centri di promozione dell'immagine turistica della Basilicata e per la vendita di pacchetti turistici a partire dalle città di Roma, Milano, Berlino.

Art. 12.

Organi della A.P.T.

1. Sono Organi dell'APT:

- a) l'Amministratore unico;
- b) la Consulta per il programma;
- c) il collegio dei Revisori.

Art. 13.

Amministratore unico

1. L'Amministratore unico è eletto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra persone in possesso di competenze, professionalità e/o esperienze gestionali in campo turistico.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede la Consulta, predispone gli atti di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale ed in particolare:

- a) la relazione programmatica del bilancio di previsione;
- b) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuali;
- c) lo statuto dell'APT;
- d) il regolamento amministrativo-contabile;
- e) il regolamento organico.

3. L'Amministratore unico ha la responsabilità delle funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività dell'azienda assicurandone l'unitarietà d'azione.

4. Ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni, l'Amministratore unico:

- a) adotta tutti gli atti necessari per il funzionamento o l'attività dell'azienda;
- b) organizza ed assegna le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'azienda;
- c) esercita i poteri di spesa;
- d) organizza la struttura dell'Azienda, affida gli incarichi al personale e ne determina i trattamenti accessori.

Art. 14

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale.

2. I membri del Collegio dei revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.

3. Il Consiglio regionale elegge il revisore presidente che avrà il compito di convocare il collegio stesso.

4. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione dell'azienda ai sensi dell'art. 2403 del codice civile.

Art. 15.

Controlli

1. La Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull'APT esclusivamente mediante l'approvazione degli atti di programmazione e di indirizzo di cui al precedente art. 13, nei modi e nei termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della L.R. 16 maggio 1991, n. 10.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in caso di impossibilità di funzionamento degli organi della APT procede allo scioglimento degli stessi.

3. Il Consiglio regionale, su proposta motivata della Giunta, può revocare l'Amministratore Unico in presenza di palese, grave inosservanza delle direttive regionali, ovvero di accertamento mancato conseguimento degli obiettivi programmatici prefissati.

Art. 16.

Consulta per il programma dell'APT

1. Per la predisposizione del programma annuale, l'APT si avvale di una propria consulta, nominata dal presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) l'amministratore unico dell'APT;
- b) cinque sindaci, o loro delegati, designati dall'ANCI regionale;
- c) il presidente, o suo delegato, di ciascuna amministrazione provinciale;
- d) il presidente, o suo delegato, di ciascuna camera di commercio;
- e) i presidenti, o loro delegati, dei parchi regionali e dei parchi nazionali ricadenti nel territorio di Basilicata;
- f) un rappresentante delle associazioni turistiche pro-loco designato dalla organizzazione regionale della unione nazionale delle pro-loco;
- g) cinque rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni degli operatori turistici a carattere nazionale ed operanti in Basilicata, rappresentativi delle realtà turistiche più significative;
- h) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni del movimento cooperativo aventi carattere nazionale ed operanti in Basilicata;
- i) due rappresentanti dei lavoratori del settore turistico designati dalla federazione sindacale unitaria a livello regionale;
- l) tre rappresentanti delle Associazioni degli utenti e dei consumatori aventi carattere nazionale ed operanti in Basilicata.

2. La consulta è presieduta dall'amministratore unico dell'APT ed è validamente costituita quando risultino nominati almeno la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le successive integrazioni con gli altri componenti designati aventi titolo.

3. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

4. Le determinazioni della consulta sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. La consulta si riunisce ordinariamente due volte all'anno per la predisposizione del programma e per una informazione sul suo andamento ed in via straordinaria ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 17.

Compensi - Indennità - Rimborsi

1. All'Amministratore unico, spetta l'indennità di carica pari al 75% di quella lorda del consigliere regionale.

2. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo pari al 30% di quanto percepito dall'Amministratore Unico, agli altri revisori spetta un compenso annuo pari al 20%.

3. Per le missioni ed i rimborsi delle spese di viaggio e alloggio dell'Amministratore Unico, dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e della consulta si applica la disciplina prevista per i dirigenti regionali.

Art. 18.

Entrate

1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
- b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione degli incarichi affidati;
- c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte di enti locali territoriali, di altri enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT.

Art. 19.

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria e di bilancio dell'APT è svolta in conformità alla normativa all'uopo prevista dal codice civile.

2. Essa è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

Art. 20.

Personale

1. L'APT è organizzata in rispondenza alle norme di strutturazione degli Uffici della Regione.

2. Ai dipendenti dell'APT si applicano le norme previste per i dipendenti regionali ed in particolare quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico.

3. È automaticamente inquadrato nel ruolo dell'APT, nel medesimo livello posseduto, il personale delle disciolte Aziende di Promozione Turistica iscritto nel ruolo unico di cui all'articolo 37 della legge regionale 1° agosto 1988, n. 29.

4. L'A.P.T., in conformità con lo Statuto, disciplina con apposito regolamento la dotazione organica e l'organizzazione degli Uffici in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dal Decreto Legislativo 29/1993 e dalla Legge regionale 2 marzo 1996 n. 12.

Art. 21.

Direttore dell'APT

1. Il direttore dell'APT è nominato dall'amministratore dell'azienda ed è scelto, di norma, tra i dirigenti del comparto «Regioni-Autonomie Locali» che:

- a) abbiano una età non superiore a 65 anni;
- b) abbiano svolto attività professionali a livello dirigenziale per almeno cinque anni, anche in enti o aziende pubbliche o private.

2. L'incarico del direttore è a tempo determinato, l'incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine con la cessazione dell'incarico dell'amministratore dell'azienda.

3. L'incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dell'amministratore dell'azienda.

4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Regioni-Autonomie Locali».

5. In relazione ad esigenze operative particolari e con provvedimento motivato dell'amministratore unico, il direttore può essere scelto fra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al 1° comma. In tale caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

6. Il direttore svolge, in quanto compatibili, i compiti di cui all'art. 15 della l.r. 12/1996 e in particolare:

- a) ha la responsabilità di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dall'amministratore;
- b) presiede le commissioni di gara e di concorso, ovvero designa il dirigente incaricato;
- c) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese per il normale funzionamento dell'azienda;
- d) sovrintende alla gestione del personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'azienda;
- e) assiste l'attività deliberativa dell'amministratore ed esprime su ogni atto deliberativo il proprio parere circa la legittimità del provvedimento;
- f) formula proposte all'amministratore in relazione alla elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza dell'amministratore medesimo.

Art. 22.

Qualifica unica dei dirigenti

1. Il personale dirigenziale dell'APT è inquadrato nella qualifica unica di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa contrattuale prevista dalla l.r. 12/1996.

2. L'amministratore unico definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlati per l'attribuzione del trattamento economico accessorio, ed assegna ai dirigenti le posizioni funzionali in cui si articola la qualifica unica dirigenziale.

3. Il direttore dell'azienda, in ragione delle attribuzioni di cui al precedente art. 21 e limitatamente alla durata del suo incarico, è funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti dell'ente.

TITOLO III

LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 23.

Albo regionale delle Pro-Loco

1. È istituito presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione un «Albo Regionale» delle Associazioni «Pro-Loco».

2. L'Albo è pubblicato entro il 30 maggio di ciascun anno sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 24.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 23 le associazioni pro-loco, istituite o da istituire, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che nella stessa località non sia operante un'altra associazione pro-loco già iscritta all'Albo regionale: è, tuttavia, ammessa nell'ambito dello stesso Comune l'iscrizione di più associazioni se operanti in frazioni con sede di delegazione comunale e tali da costituire, altresì entità turisticamente separate;
- b) che l'associazione pro-loco sia costituita mediante atto pubblico e che il relativo statuto sia conforme alle norme previste al successivo articolo 25;
- c) che la previsione di bilancio relativa alle quote associative, entrate locali e contributi vari, sia adeguata al perseguimento degli scopi statutari dell'associazione.

Art. 25.

Statuto delle Pro-Loco

1. Lo Statuto dell'associazione, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, deve ispirarsi ai principi generali di democrazia di gestione e di partecipazione popolare ed, in particolare, deve prevedere:

- a) norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione e degli altri organi statutari;
- b) la presenza nel consiglio di amministrazione di almeno un consigliere comunale eletto dal rispettivo Consiglio;
- c) la pubblicità delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- d) la possibilità di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel territorio del comune in cui ha sede la pro-loco;
- e) che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici siano conferiti all'ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l'associazione stessa;
- f) la disponibilità degli organi statutari della pro-loco a sottoporre l'attività dell'associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente.

Art. 26.

Modalità di iscrizione all'Albo regionale

1. Ai fini della iscrizione all'Albo regionale, le associazioni pro-loco devono presentare apposita domanda al Dipartimento Regionale Attività Produttive corredata di:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) elenco nominativo dei soci e delle cariche sociali;
- c) documentazione idonea ad illustrare la situazione finanziaria della associazione e le attività eventualmente svolte;
- d) parere del Consiglio Comunale competente, il quale si esprime con atto motivato entro 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso positivo.

2. L'iscrizione è disposta con provvedimento della Giunta Regionale.

3. Sono tenute ad iscriversi all'Albo regionale anche le articolazioni organizzative regionale e provinciale dell'U.N.P.L.I. se operanti in Basilicata, previa domanda corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), del primo comma.

4. È automaticamente confermata l'iscrizione all'Albo regionale delle pro-loco già iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel termine di sei mesi dalla predetta data, le stesse sono tenute ad adeguare i propri statuti, qualora siano difformi, alle disposizioni della presente legge.

5. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

- a) accedere ai contributi di enti pubblici;
- b) partecipare alla designazione dei rappresentanti delle associazioni pro-loco nella Consulta dell'A.P.T.;
- c) richiedere l'affidamento della gestione degli I.A.T., ovvero utilizzare la medesima denominazione per gli uffici di informazione turistica promossi e gestiti direttamente dalle pro-loco ai sensi del precedente art. 8.

6. Con le medesime procedure della iscrizione è disposta la cancellazione dall'Albo qualora venga meno alcuno dei requisiti richiesti o si verifichi la mancata presentazione di programmi di attività per due anni consecutivi o venga altrimenti accertata la incapacità della associazione di assolvere ai compiti di istituto.

Art. 27.

Contributi

1. Allo scopo di incoraggiarne l'attività ed in considerazione dei compiti di pubblico interesse svolti nella sfera del turismo di base, alle associazioni pro-loco possono essere concessi dall'APT contributi nella misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile, e, comunque, non superiore a lire 15 milioni per ogni singola iniziativa, in relazione ai progetti presentati, alla programmazione dell'Azienda ed alle potenzialità turistiche della località.

2. La Regione assegna all'APT annualmente le somme da destinare alle pro-loco con specifica indicazione nel proprio bilancio.

3. Per ottenere contributi le associazioni pro-loco debbono inoltrare apposita istanza all'APT, corredata di relazione illustrativa delle attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le attività.

4. La liquidazione del contributo avverrà su presentazione della documentazione di spesa da parte della pro-loco beneficiaria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.

*Soppressione delle Aziende di Promozione Turistica
trasferimento di funzioni*

1. Le Aziende di Promozione Turistica «Vulture-Sellata-Vulturino», «Maratea-Sirino» e «Maratea-Metaponto», istituite con L.R. 1° agosto 1988, n. 29, sono soppresse.

2. I beni mobili ed immobili, il personale ed ogni altro rapporto attivo e passivo in capo alle aziende soppresse sono trasferiti all'Azienda di Promozione Turistica unica regionale, istituita ai sensi dell'art. 11 della presente legge, che vi subentra a tutti gli effetti.

3. A tal fine i Commissari delle soppresse aziende, già nominati ai sensi della L.R. 25 luglio 1995 n. 51, consegnano all'Amministratore Unico dell'Azienda, al momento del suo insediamento, un dettagliato inventario.

4. Per il saldo dei debiti delle soppresse aziende alla data del 31 dicembre 1995, così come risultano determinati e documentati nell'inventario redatto dai Commissari di cui al precedente comma, la Regione eroga un contributo straordinario nei limiti degli stanziamenti fissati nel proprio bilancio.

Art. 29.

Norma Finanziaria

1. Per rendere produttiva ed omogenea l'attività di promozione turistica, con l'affidamento di tale funzione alla APT unica, sono soppressi i capitoli del Bilancio regionale, 5820, 5840 e 5850 ed i corrispondenti stanziamenti confluiscono nel capitolo 5805 del Bilancio corrente che assume la seguente denominazione: «contributi ordinari e straordinari all'APT e oneri per le deleghe».

2. Alla dotazione finanziaria occorrente per far fronte alle spese dell'attività e di funzionamento dell'APT nonché per saldare i debiti delle soppresse Aziende di cui al precedente art. 28 e per gli oneri connessi alle deleghe di cui ai precedenti artt. 4 e 5 si provvede con lo stanziamento del Cap. 5805 del Bilancio corrente, così come rideterminato nel precedente comma 1.

3. Per la concessione di contributi alle associazioni pro-loco, nei modi di cui all'articolo 27, si provvede con lo stanziamento del Bilancio corrente al Cap. 5806 che è così modificato «Trasferimenti all'APT per contributo a favore delle Associazioni pro-loco».

Art. 30.

Abrogazione

1. Sono abrogate la L.R. 1° agosto 1988 n. 29, la L.R. 12 marzo 1990 n. 8 e la L.R. 3 aprile 1995 n. 37 e le norme regionali incompatibili con la presente legge.

2. All'art. 18, lettera e), della legge regionale 16 maggio 1991, n. 10 è cancellata la dizione: «delle Aziende di Promozione Turistica».

Art. 31.

Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 luglio 1996

DINARDO

96R0605

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1996, n. 13.

Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 «Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 78 del 19 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1993, N. 17

Art. 1

Modifica art. 1 legge regionale 13 agosto 1993, n. 17

I commi 1, 2 e 3, fino alla quarta alinea, della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La presente legge definisce l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei materiali suscettibili al riuso sia pre che post-consumo, nonché dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, in conformità della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e delle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 251 del 30 giugno 1993 e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso.

2. I rifiuti oggetto della presente legge sono quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che recepisce il dettato della direttiva CEE n. 74/442 del 15 luglio 1975, modificata con direttive n. 91/156 del 18 marzo 1991, n. 76/403 e n. 78/319 del 20 maggio 1978. Il piano regionale di cui al comma 1 procede altresì alla concreta attuazione dei principi generali dettati dal citato D.P.R. n. 915 del 1982, che prevedono che l'attività di smaltimento deve garantire la salute della collettività e del singolo, costituendo atto di pubblico interesse la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, della salubrità dell'area, della flora, della fauna, del suolo e del sottosuolo e conferisce competenza obbligatoria dei Comuni, in forma singola o associata, nelle scelte attuative del piano in materia di promozione dei sistemi per il recupero, il trattamento e il riciclaggio e di disciplina delle autorizzazioni, contratti e gestioni delle attività economiche e di impresa necessarie.

3. Il piano regionale comprende:

l'analisi statistica dei rifiuti classificati a norma del D.P.R. n. 915 del 1982, con relativa previsione di sviluppo;

l'analisi delle più adeguate e affidabili tecnologie e sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani;

i criteri generali per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata di competenza comunale o di Consorzi di comuni, con particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili nei diversi ambiti del territorio regionale;

la definizione del modello organizzativo dei servizi di raccolta differenziata, cernita, stoccaggio, trasformazione, recupero, smaltimento finale dei rifiuti nei diversi ambiti del territorio regionale, con l'individuazione dei bacini di utenza e della tipologia degli impianti».

Art. 2.

Modifica art. 3 legge regionale n. 17 del 1993

1. All'art. 3 della legge regionale n. 17 del 1993 è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Il Sindaco del Comune nel cui ambito ricade la localizzazione del sito convoca, almeno ogni sei mesi, apposita Conferenza di bacino, quale strumento per verificare l'andamento dello smaltimento dei rifiuti. Fanno parte della Conferenza di bacino i Sindaci dei Comuni che conferiscono i rifiuti dello stesso bacino, un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio».

Art. 3.

Modifica art. 7 legge regionale n. 17 del 1993

1. I commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 17 del 1993 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 9-*quater* della legge 9 novembre 1988, n. 475, i Comuni organizzano le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 della presente legge secondo le seguenti modalità:

separazione a partire dal conferimento della frazione umida da quella secca;

separazione dei flussi di rifiuto al fine di favorire il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazioni fin dalla produzione, distribuzione, consumo, raccolta;

riduzione della quantità e della pericolosità della azione non recuperabile da avviare allo smaltimento finale, assicurando garanzie di protezione ambientale;

promozione di attività informative e culturali a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza dei cittadini favorendone la partecipazione alle attività di riduzione dei rifiuti e del recupero delle materie seconde per concorrere alla riduzione della quota residuale tal quale con l'intento di ridurre l'emergenza e la necessità di ulteriori siti da destinare a discarica o a impianto termodistruttore.

2. In adempimento al decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 1991, le prescrizioni contenute nei piani regionali di cui al precedente art. 1 relative all'esercizio della raccolta differenziata dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 915 del 1982 costituiscono regolamentazione dei relativi servizi».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 17 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. I Comuni, nell'ambito dei propri bacini, localizzano le aree per lo stoccaggio delle materie provenienti dalla raccolta differenziata. I centri di stoccaggio e prima lavorazione dei residui provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani, possono nascere anche a seguito di proposta dei gestori del pubblico servizio di igiene urbana.

5. In via sperimentale, fino all'entrata in esercizio degli impianti di compostaggio previsti nel piano di cui all'art. 1 le Province possono autorizzare la realizzazione e l'esercizio di impianto di trattamento aerobico di residui organici selezionati riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti presentati dai Comuni singoli o associati che rappresentino un bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti. L'autorizzazione costituisce deroga alla norma di non frazionalità delle potenzialità di impianti a tecnologia complessa sancita dal comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 17 del 1993».

Art. 4.

Modifica art. 10 legge regionale n. 17 del 1993

1. I commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 17 del 1993 sono modificati come segue:

«2. Il Comune titolare è tenuto a rendere disponibile l'impianto a servizio di tutti i Comuni compresi nel relativo bacino di utenza. I costi di smaltimento sono ripartiti tra i Comuni interessati in proporzione all'entità dei rifiuti conferiti all'impianto da ciascun Comune, tenuto conto del quadro dei costi proposto all'atto della richiesta di autorizzazione all'esercizio che la competente Provincia approverà in sede di approvazione del progetto. I costi di gestione degli impianti dovranno indicare le modalità di revisione delle tariffe di smaltimento

3. Il quadro economico di cui al comma 2 dovrà esplicitare i costi relativi alla gestione e quelli relativi agli ammortamenti. Dei costi relativi alla gestione fanno parte quelli per le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e della raccolta separata degli stessi. Tra i costi di gestione occorrerà tener conto dei costi socio-ambientali connessi con la gestione dell'impianto. Detti costi, determinati sulla base delle quantità di rifiuti conferiti, confluiranno in un apposito fondo del Comune sede di impianto e sarà destinato alla bonifica e riqualificazione di siti inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, al recupero delle aree degradate, alla realizzazione di centri di socializzazione e di attrezzature per lo sport e il tempo libero. L'incidenza del costo non potrà superare due lire per ogni chilogrammo di rifiuto conferito».

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 17 del 1993 è abrogato.

Art. 5.

Modifica art. 13 legge regionale n. 17 del 1993

1. I commi 1 e 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 17 del 1993 sono sostituiti come segue:

«1. I Comuni di ciascun bacino di utenza sono obbligati a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, ad esclusione di quelli pericolosi di cui al precedente art. 6, agli impianti di smaltimento ubicati nel bacino di utenza di cui fanno parte e posti al servizio dello stesso.

5. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, può disporre la deroga temporanea al divieto di cui al precedente comma 1, sulla base di specifici accordi interregionali, nel rispetto degli obiettivi generali stabiliti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia».

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 17 del 1993 è abrogato.

Art. 6.

Abrogazione art. 22 della legge regionale n. 17 del 1993

1. L'art. 22 della legge regionale n. 17 del 1993 è abrogato.

TITOLO II

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
13 AGOSTO 1993, N. 17

Art. 7.

Finanziamento attività di recupero e raccolta differenziata

1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce ogni anno i criteri per la destinazione e l'utilizzo dei fondi pervenuti alla Regione ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La deliberazione è pubblicata per intero sul *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia e ne è data notizia attraverso i quotidiani regionali a maggiore diffusione.

2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione, la Giunta regionale individua gli interventi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte presentate dalle Province, dai Comuni singoli e/o associati, nelle forme di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e/o dai Consorzi misti.

3. Le deliberazioni regionali di cui ai commi precedenti sono assunte su proposta di apposita Commissione tecnica nominata dall'Assessore all'ambiente, costituita da undici elementi e composta dal dirigente dell'Ufficio regionale smaltimento rifiuti o da un suo delegato; da tre dirigenti dello Stato con qualificata esperienza amministrativa in enti, strutture pubbliche di media o grande dimensione; da due esperti del Comitato tecnico scientifico della legge regionale n. 17 del 1993 e da un funzionario designato da ciascuna Amministrazione provinciale.

4. La Commissione avrà il compito di promuovere altresì:

studi e programmazione delle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e della raccolta differenziata degli stessi;

l'adeguamento dei regolamenti comunali per le attività di smaltimento e l'organizzazione e la vigilanza sugli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 17 del 1993.

Art. 8.

Siti impianti di smaltimento

1. I siti sui quali devono essere realizzati gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani in attuazione del piano regionale di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 251 del 30 giugno 1993 e n. 359 del 19 settembre 1993 sono individuati con la presente legge in conformità delle localizzazioni già adottate al 31 dicembre 1995 in applicazione dell'art. 9 della legge regionale n. 17 del 1993.

2. È data facoltà ai Comuni ricompresi in ciascuno dei bacini di utenza definiti dal piano regionale di stabilire, d'intesa fra loro, la variazione delle localizzazioni di cui al comma 1, nell'ambito del territorio coincidente con il medesimo bacino di utenza, secondo il criterio della rotazione.

3. Nel rispetto dei limiti di frazionamento degli impianti di discarica controllata di cui al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 17 del 1993, alcuni dei Comuni ricadenti nello stesso bacino di utenza possono, di intesa tra loro, individuare autonomamente un nuovo sito ove localizzare un impianto di discarica controllata con volumetria utile pari a quota parte, misurata proporzionalmente alla popolazione da servire, di quella già individuata dal piano regionale quale fabbisogno del bacino medesimo.

4. È data facoltà al Comune nel cui ambito ricade la localizzazione di cui al precedente comma 1 di stabilire la variazione di tale localizzazione ad altro sito nell'ambito del medesimo territorio comunale, comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale periodo, si applica quanto previsto al precedente comma 1.

5. Le localizzazioni stabilite ai sensi dei precedenti commi 2 e 4 devono essere effettuate in conformità del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559 e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano regionale.

Art. 9.

Situazioni di emergenza

1. In situazioni di comprovata eccezionalità, l'Amministrazione provinciale competente per territorio provvede, con procedura d'urgenza, ad autorizzare la prosecuzione delle attività di esercizio degli impianti autorizzati di 1ª categoria esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 aprile 1995, n. 23 oltre la capacità massima già autorizzata su esclusiva istanza del Comune nel cui territorio ricade l'impianto o dei soggetti giuridici titolari della gestione in conformità dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. n. 915 del 1982, con esclusione di quelli eserciti e censiti quali siti inquinati. Tale prosecuzione è progettualmente definita mediante ampliamento e innalzamento della quota massima di colmata finale dei rifiuti; l'autorizzazione dovrà essere concessa previo parere tecnico del comitato di cui all'art. 5 della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30, e nulla osta igienico sanitario della ASL competente, fino all'entrata in funzione dei nuovi impianti programmati.

2. Le volumetrie di discarica controllata, già previste dal piano regionale per ciascun bacino di utenza, possono essere variate in aumento fino a un massimo del venti per cento, con deliberazione del Consiglio comunale da parte dei Comuni nel cui territorio le discariche risultano localizzate.

3. Gli impianti di discarica controllata di 1ª categoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano autorizzati all'esercizio ai sensi del D.P.R. n. 915 del 1982, della legge regionale n. 30 del 1986 e della legge n. 441 del 1987, non coincidenti con le localizzazioni stabilite in attuazione del piano regionale, sono esercitati fino all'esaurimento delle volumetrie progettuali già approvate, a servizio del bacino di utenza nel quale ricadono, nel rispetto della distanza minima di Km. 2 dai punti di approvvigionamento delle risorse idriche ad uso idropotabile.

Art. 10.

1. Gli impianti di compostaggio autorizzati in via sperimentale ai sensi del precedente art. 3 devono possedere caratteristiche tecnologiche conformi a quanto stabilito da apposita delibera di Giunta regionale e avere capacità di smaltimento non inferiore a cento tonnellate al giorno.

Art. 11.

1. I Comuni devono prioritariamente individuare le soluzioni di recupero dei rifiuti attraverso gli impianti di riciclaggio eventualmente presenti sul territorio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 luglio 1996

DISTASO

96R0869

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1º luglio 1996, n. 25.

Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge da attuazione ai principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire pienamente i diritti dei cittadini, di assicurare il migliore svolgimento dei servizi e di potenziare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, razionalizzando il costo del lavoro del personale al fine di contenere la spesa complessiva, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica.

2. Ai sensi della presente legge si intende per «decreto legislativo» il decreto legislativo 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; per «Giunta», la Giunta regionale; per «Consiglio» il Consiglio regionale.

* Art. 2.

Principi e criteri generali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'amministrazione regionale opera secondo i principi di imparzialità, di trasparenza, di funzionalità e di distinzione delle competenze e delle responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e ai dirigenti regionali.

2. Il sistema organizzativo regionale è ispirato a criteri di flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, di diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, di articolazione degli uffici per funzioni omogenee, di previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione.

3. L'amministrazione regionale provvede, altresì, al decentramento delle funzioni e dei servizi agli enti locali in attuazione del principio di sussidiarietà, in attuazione dei relativi principi contenuti nella Costituzione, nel proprio Statuto e nella legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3.

Definizione e attribuzione delle attività di indirizzo, di controllo e di gestione

1. Le attività amministrative sono distribuite fra organi di governo e dirigenti regionali distinguendo fra attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione.

2. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi.

3. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione dell'ufficio.

4. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali finanziarie tecniche ed amministrative.

5. Le attività di indirizzo e le attività di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di regola, rispettivamente, con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva e mediante ispezioni e valutazioni.

6. Le attività di gestione spettano ai dirigenti, che sono responsabili dei risultati dell'attività complessiva e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonché atti di diritto privato.

7. Le responsabilità degli organi di governo e dei dirigenti sono articolate secondo la seguente sequenza procedimentale:

a) gli organi di governo determinano, di regola annualmente, anche con la collaborazione dei dirigenti regionali, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni e la relativa allocazione di quote del bilancio regionale alle strutture competenti;

b) i dirigenti regionali danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti, svolgono le relative attività di gestione e preparano, annualmente, una relazione sulla attività svolta;

c) gli organi di governo verificano, mediante gli uffici di controllo interno, la realizzazione degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attività, anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione. Ai fini della suddetta verifica in merito alla realizzazione degli obiettivi si tiene conto degli elementi indicati al comma 3.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 4.

Organizzazione della Regione

1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in uffici della Giunta e del Consiglio che sono distribuiti in aree. Queste sono inquadrate in dipartimenti.

Art. 5.

Funzioni e ordinamento dei dipartimenti della Giunta.

1. I dipartimenti sono costituiti per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali. Essi si dividono in dipartimenti con funzioni strumentali, per l'esercizio delle attività di supporto dell'intera amministrazione regionale, e in dipartimenti con funzioni finali, per l'esercizio delle competenze regionali concernenti grandi aree di materie omogenee.

Il responsabile del dipartimento assicura il raccordo tra la Giunta e le aree di propria competenza.

2. I dipartimenti si ripartiscono in aree. Queste possono, per esigenze gestionali, ripartirsi in servizi.

3. Le aree sono costituite, nell'ambito di ogni dipartimento, per l'assolvimento in modo coordinato di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni.

4. I servizi possono essere costituiti nell'ambito dell'area, per l'assolvimento di un complesso di compiti relativi a specifiche attività gestionali.

Art. 6.

Uffici ausiliari dei dipartimenti della Giunta

1. In ciascun dipartimento possono essere istituiti i seguenti uffici ausiliari, di stretta collaborazione del responsabile del dipartimento:

- a) ufficio di programmazione dell'attività;
- b) ufficio di studio e di ricerca;
- c) ufficio di elaborazione tecnica.

2. In ciascun dipartimento può essere istituito l'ufficio ispettivo preposto al controllo della correttezza e della regolarità delle attività di competenza del dipartimento o alle quali il dipartimento è tenuto a sovrintendere.

Art. 7.

Unità operative semplici della Giunta

1. All'interno delle strutture di cui all'articolo 5 sono costituite ulteriori articolazioni organizzative, denominate sezioni, per lo svolgimento di attività inerenti alla funzione delle strutture medesime. Ai responsabili delle sezioni sono imputate responsabilità di singoli provvedimenti.

Art. 8.

Uffici speciali temporanei della Giunta

1. La Giunta, sentita la commissione consiliare competente, può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità e complessità, che interessano più aree o dipartimenti, per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, per lo svolgimento di particolari studi od elaborazioni. Gli uffici speciali operano tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi dipartimenti.

2. Gli uffici di cui al comma 1 cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l'atto di costituzione e, comunque, con l'adempimento dei compiti affidati.

3. L'atto istitutivo dell'ufficio speciale temporaneo indica la struttura operativa permanente, fra quelle previste dalla presente legge, alla quale l'ufficio medesimo è equiparato e definisce il riferimento alle strutture di governo.

4. L'atto istitutivo dell'ufficio speciale temporaneo contiene: durata, obiettivi, risultati attesi, risorse professionali e strumentali coinvolte.

Art. 9.

Uffici del comitato di controllo

1. Della struttura organizzativa della Regione fa parte anche l'ufficio del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 10.

Responsabilità delle strutture

1. I dipartimenti, le aree, i servizi, gli uffici ausiliari e gli uffici speciali temporanei sono unità organizzative a responsabilità dirigenziale. Le sezioni sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

Art. 11.

Istituzione delle strutture della Giunta

1. L'istituzione delle aree, dei servizi, degli uffici speciali temporanei, degli uffici ausiliari e delle sezioni e la ripartizione delle funzioni tra gli stessi, è stabilita con deliberazione della Giunta, secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 2. L'individuazione e l'istituzione dei dipartimenti, nel numero massimo di 24, è determinata con deliberazione consiliare, secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 2.

2. La deliberazione di cui al comma 1 si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nel decreto legislativo e nel titolo I della presente legge:

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
- b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
- c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi;
- d) riordino e riduzione degli organismi consultivi;
- e) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- f) revisione degli orari di servizio al fine di armonizzarli con le esigenze degli utenti.

3. Gli uffici ausiliari e le sezioni sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale previo conforme parere del dirigente responsabile del dipartimento, in conformità ai principi del comma 2.

4. L'assessorato risorse e sistemi redige e tiene aggiornato un manuale organizzativo. Il manuale ha finalità conoscitive.

Art. 12.

Ordinamento e funzioni dei dipartimenti del Consiglio

- 1. Sono istituiti uno o più dipartimenti del Consiglio.
- 2. Il dipartimento del Consiglio è ripartito in aree e, all'interno delle stesse, in uno o più servizi.
- 3. L'istituzione dei dipartimenti, delle aree e dei servizi, e la ripartizione delle funzioni tra le strutture del Consiglio sono stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza, in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo e a quelli di cui alla presente legge.

Art. 13.

Strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica

1. Sono istituite le seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica: gli uffici di gabinetto dei presidenti della Giunta e del Consiglio, anche a responsabilità dirigenziale, le segreterie particolari del presidente e del vicepresidente della Giunta e dei membri dell'ufficio di presidenza, nonché degli assessori e dei gruppi consiliari. Con deliberazione della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, possono essere individuate altre strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo.

2. Le strutture di cui al comma 1 non possono interferire sull'attività delle strutture amministrative né sostituirsi ad esse.

3. Alle strutture di cui al comma 1 sono preposti dipendenti regionali, altri dipendenti pubblici, oppure esterni all'amministrazione.

4. Con deliberazione della Giunta e dell'ufficio di presidenza è stabilito un contingente di personale, per ognuna delle strutture di cui al comma 1. Il contingente indica separatamente il numero dei dipen-

denti regionali, quelli degli altri dipendenti pubblici e quello degli esterni all'amministrazione. Questi ultimi non possono superare il numero di uno per ciascuna struttura.

5. Gli esterni all'amministrazione prestano la loro attività in base a contratto di lavoro subordinato a termine, rinnovabile annualmente. Per il personale in posizione non dirigenziale i contratti fissano il trattamento economico in corrispondenza all'equipollente trattamento del personale regionale.

6. I dipendenti assegnati alle strutture di cui al comma 1 sono nominati, per le rispettive strutture, dalla Giunta o dall'ufficio di presidenza e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei titolari delle strutture o con l'attività del gruppo consiliare presso i quali prestano la loro opera.

7. L'organizzazione del lavoro delle strutture di cui al comma 1 è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, che ne sono direttamente responsabili.

TITOLO III I DIRIGENTI REGIONALI

Art. 14.

Competenze e responsabilità dei dirigenti, qualifica dirigenziale e attribuzione delle funzioni dirigenziali

1. Ciascun dirigente regionale è tenuto a dare attuazione agli indirizzi degli organi di governo, a collaborare con gli organi stessi anche mediante la formulazione di proposte e di pareri, ad assicurare il miglior funzionamento dell'organizzazione del lavoro e degli uffici e il miglior utilizzo delle risorse.

2. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica e articolata in profili professionali. I dirigenti regionali confluiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'unica qualifica dirigenziale.

3. Le funzioni dirigenziali sono attribuite con incarico, da conferirsi con il procedimento e secondo i criteri di cui all'articolo 15. Gli incarichi di funzioni dirigenziali hanno, di norma, ad oggetto la direzione di strutture organizzative, la direzione di programmi, la direzione di progetti speciali, lo svolgimento di compiti di studio e ricerca, lo svolgimento di funzioni ispettive, di controllo e di vigilanza.

4. La Giunta specifica le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture delle quali il dirigente si avvale e di quelle alle quali deve rispondere. La Giunta provvede, inoltre, alla graduazione delle funzioni e alla loro valutazione ai fini del trattamento accessorio. Il parere della commissione consiliare deve essere espresso entro venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno della commissione stessa. Trascorso tale termine il provvedimento diviene esecutivo così come proposto dalla Giunta.

5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo, il dirigente cui è conferito l'incarico di direzione della struttura organizzativa di livello più elevato è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al dirigente preposto alla struttura di livello inferiore.

6. I dirigenti regionali sono responsabili dell'osservanza e dell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, del raggiungimento degli obiettivi fissati, del risultato dell'attività svolta dagli uffici, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

7. Entro il 20 gennaio di ogni anno, ciascun dirigente presenta al dirigente della struttura sovraordinata una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e il programma operativo per l'anno in corso.

8. Entro i successivi quindici giorni, il dirigente sovraordinato presenta alla Giunta un rapporto illustrativo dei risultati raggiunti nell'anno precedente e dei programmi per l'anno in corso, relativamente alla struttura alla quale è preposto, allegando la documentazione di cui al comma 7.

9. Agli esterni ai quali è stato conferito l'incarico di dirigente di dipartimento si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dall'ordinamento regionale.

Art. 15.

Procedimento e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali

1. L'incarico di direttore di dipartimento e struttura equiparata è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali, dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, o a persone esterne all'amministrazione, queste ultime nel limite massimo del sessanta per cento delle posizioni previste, di direttore di dipartimento, dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali, svolte nel settore pubblico e nel settore privato.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito dalla Giunta con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni ed il trattamento economico previsto, previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Tale parere deve essere espresso entro venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno della commissione. Trascorso tale termine il provvedimento diviene esecutivo così come proposto dalla Giunta. Il medesimo incarico può essere rinnovato una sola volta. Il trattamento economico viene fissato, previa verifica tra la presidenza della Giunta ed una commissione in cui siano presenti le maggiori rappresentanze della dirigenza pubblica e privata, con riferimento ai parametri previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica. Gli eventuali costi superiori ai trattamenti previsti dai contratti collettivi nazionali non costituiscono oneri contrattuali.

3. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti a dirigenti regionali, dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo o, in via transitoria, e per situazioni di carenza della struttura, a persone esterne all'amministrazione, assunte ai sensi dell'articolo 19 comma 3, ed a seguito di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere.

5. Gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni. Il medesimo incarico non può essere conferito per un periodo superiore a dieci anni. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilità dirigenziali di cui all'articolo 17.

6. Gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti:

a) dalla Giunta, su proposta dell'assessore interessato, di concerto con l'assessore competente in materia di personale e previo parere del responsabile del competente dipartimento, per quanto riguarda la preposizione ad aree, servizi ed uffici equiparati;

b) dalla Giunta, su proposta del responsabile del competente dipartimento, per quanto riguarda la preposizione agli uffici ausiliari di cui all'articolo 6;

c) dalla Giunta, su proposta del dirigente sovraordinato, per quanto riguarda la preposizione a progetti, programmi, compiti di studio e di ricerca da svolgere all'interno del dipartimento.

7. I criteri per l'affidamento e per la revoca degli incarichi dirigenziali, formulati in via preventiva dall'amministrazione prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali dei dirigenti, disciplinate dal relativo contratto nazionale di lavoro.

8. Con deliberazione consiliare su proposta della Giunta, è adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un codice di condotta dei dipendenti regionali, contenente principi e disposizioni, volti ad assicurare la correttezza, l'indipendenza e l'imparzialità dei comportamenti, a disciplinare i conflitti di interesse e a definire i requisiti di compatibilità per l'assunzione di funzioni dirigenziali.

Art. 16.*Funzioni vicarie*

1. La Giunta, all'atto del conferimento di un incarico dirigenziale, provvede ad individuare il dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del titolare dell'incarico.

2. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre i sei mesi, si procede alla sostituzione dei dirigenti. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi, comunque non oltre i limiti temporali precedentemente indicati.

Art. 17.*Responsabilità e valutazione dei dirigenti*

1. È istituito un servizio di controllo interno, composto da tre esperti, di cui almeno uno interno all'amministrazione, in possesso di provata capacità ed esperienza, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. In casi di particolare complessità, la Giunta può deliberare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

2. Il funzionamento e l'organizzazione del servizio di controllo interno sono disciplinati con regolamento consiliare adottato, su proposta della Giunta entro 50 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'articolazione dei parametri di riferimento del controllo in relazione alle diverse attività ed alla valutazione delle responsabilità dirigenziali.

4. Il servizio di controllo interno determina annualmente, anche su indicazione della Giunta e dell'ufficio di presidenza, i parametri di riferimento del controllo. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura, risponde esclusivamente agli organi di governo, può avvalersi di un apposito contingente di personale, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici regionali.

5. Il servizio di controllo interno opera anche come nucleo di valutazione. La valutazione negativa in ordine alle responsabilità di cui al comma 1 è comunicata al dirigente dal direttore di dipartimento sovraordinato e a quest'ultimo dal componente della Giunta dal quale egli dipende funzionalmente. Con la comunicazione è assegnato un termine per controdedurre, non inferiore a quindici giorni, esclusi i periodi di assenza per ferie o malattia.

6. La Giunta, accertata la valutazione negativa di un dirigente, dispone l'assegnazione ad altro incarico, ovvero il collocamento a disposizione del dirigente interessato, per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, ovvero, nei casi più gravi, il licenziamento ai sensi delle apposite disposizioni del codice civile.

7. Nei casi in cui la valutazione negativa riguarda un dirigente a contratto, la Giunta dispone la risoluzione del contratto con effetto immediato.

Art. 18.*Definitività degli atti, avocazione e controllo sostitutivo*

1. Gli atti di competenza dirigenziale sono definitivi. Essi sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta esclusivamente per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. Il provvedimento di avocazione prevede che gli atti in questione siano assegnati ad un dirigente ad acta e che siano sempre inviati al servizio di controllo interno. I provvedimenti di avocazione sono sempre inviati al servizio di controllo interno, a fini conoscitivi.

2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti, che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta può, previa diffida, porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere, assegnandoli ad un altro dirigente nominato ad acta. In tal caso si procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.

Art. 19.*Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale*

1. Salvo quanto disposto al comma 3, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico o per corso-concorso. Il cinquanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure previste dall'articolo 24 è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII che siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni. La Regione, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne anche per l'accesso alla qualifica dirigenziale, adotta azioni positive per assicurare la piena realizzazione di detto principio.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso o di corso-concorso, che deve in ogni caso richiedere:

a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;

b) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle qualifiche VII e VIII dell'organico regionale, nella ex carriera direttiva di altre amministrazioni pubbliche o in enti di diritto pubblico, o la qualifica dirigenziale posseduta nelle aziende pubbliche o private.

3. Per coprire le carenze operative della struttura regionale che la Giunta dovesse individuare, la stessa, sentita la commissione consiliare competente, può provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con persone esterne all'amministrazione pubblica, nel limite massimo del sette per cento della relativa dotazione organica, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali relativi alla posizione da ricoprire, da indicare nel bando di assunzione pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio. Sulla base dei risultati degli interventi di formazione previsti dal comma 5, il ricorso e la percentuale della dotazione organica dirigenziale da ricoprire con contratto a tempo determinato è riconsiderata, triennialmente, fino a giungere al livello ordinario massimo del cinque per cento. Tale rideterminazione avviene con atto di Giunta, sentita la commissione consiliare competente.

4. Sono requisiti necessari, per l'assunzione di cui al comma 3, il possesso del diploma di laurea e la comprovata esperienza professionale acquisita in pubbliche amministrazioni o in aziende pubbliche o private, o nelle libere professioni.

5. L'amministrazione regionale provvede ad impostare piani pluriennali di formazione in grado di adeguare le competenze e le professionalità dei dirigenti regionali alla funzione propria dell'ente Regione.

6. Il trattamento economico per le assunzioni a tempo determinato è stabilito nel provvedimento di assunzione, con riferimento al trattamento economico dei dirigenti pubblici di ruolo, nell'ambito del tetto di spesa globale per il personale nel rispetto dei principi di cui alla lettera h) dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 e successive norme di attuazione.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla copertura della metà dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale risultanti a seguito della ridefinizione della pianta organica di cui all'articolo 24, comma 2, si provvede attraverso concorso per titoli di servizio, professionale e di cultura, integrato da colloquio e procedure di valutazione. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso del diploma di laurea appartenenti alla VII e VIII qualifica e che abbiano maturato un'anzianità di almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 20.

Ufficio di presidenza

1. Tutte le competenze in materia di personale e di organizzazione che la legge attribuisce alla Giunta spettano all'ufficio di presidenza per quanto attiene all'organizzazione ed al personale assegnato alle strutture organizzative del Consiglio.

TITOLO IV

RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI REGIONALI

Art. 21.

Disciplina del rapporto di lavoro

1. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è costituita dalle leggi regionali che regolano le materie per le quali opera la riserva di legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché dai contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo.

2. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto legislativo. Nell'ambito della contrattazione decentrata, con apposito protocollo d'intesa viene verificata, periodicamente, l'omogeneità nell'applicazione dei criteri relativi agli avanzamenti di carriera e vengono individuati strumenti e meccanismi correttivi delle eventuali distorsioni.

3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego dei dipendenti regionali sono regolati contrattualmente.

4. I contratti individuali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo, garantiscono ai dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque non inferiore a quello previsto dai rispettivi contratti collettivi.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Revisione dell'organizzazione, della dotazione organica e accesso agli organici regionali

1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria organizzazione, secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 11.

2. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica, secondo i seguenti criteri:

a) assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane, in relazione alle funzioni da svolgere, alle capacità ed alle attitudini dei dipendenti regionali;

b) realizzare la coordinata attuazione dei processi di mobilità, di riconversione professionale e di reclutamento del personale quali strumenti di miglioramento organizzativo e di arricchimento professionale;

c) perseguire le pari opportunità.

3. Qualora la definizione della pianta organica comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge.

4. Il ruolo organico dei dipendenti dell'amministrazione regionale è unico ed è articolato per profili professionali, con distinte dotazioni per le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta.

5. Entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa presentazione entro trenta giorni dalla stessa data da parte della Giunta della proposta di legge, la Regione provvede ad istituire e a disciplinare il ruolo unico professionale.

6. L'accesso agli organici regionali avviene di norma attraverso concorsi unici, in base alla programmazione annuale stabilita d'intesa tra la Giunta e l'ufficio di presidenza.

7. In sede di prima attuazione della presente legge, alla copertura del cinquanta per cento dei posti vacanti, non riservati a dipendenti interni, per i quali siano vigenti graduatorie di idonei residue da concorsi pubblici regionali, si provvede mediante utilizzo delle graduatorie medesime, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come confermato dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Al fine di superare le situazioni di sperequazione determinatesi nei confronti del personale non destinatario delle leggi regionali 15/1988, 73/1988, 36/1989, 8/1990, 38/1994 e 39/1994 ed inquadrato presso la Regione Lazio ai sensi delle leggi regionali 20 e 21/1973, 41/1975, 65/1976, 57/1979, 64/1979, 43/1980, 13/1983, 50/1983 e dell'art. 6 della legge regionale 31/1990 si provvederà con successivo provvedimento, in armonia con i principi di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 8, lettera b), del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

9. Per i primi tre anni successivi alla determinazione della pianta organica di cui all'articolo 24, la metà dei posti disponibili nelle qualifiche non dirigenziali, messi a concorso pubblico, è riservato ai dipendenti regionali in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al posto messo a concorso, o appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori, in possesso di un titolo di studio almeno immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso al posto messo a concorso e con un'anzianità di servizio, in ruolo, di almeno ventiquattro mesi.

10. Limitatamente alla prima tornata concorsuale, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche non dirigenziali nella pianta organica al 31 agosto 1993, e fino al limite del cinquanta per cento di quelli resisi vacanti successivamente a tale data, si provvede attraverso un corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento delle professionalità richieste, secondo quanto previsto dall'articolo 36, lettera a) del decreto legislativo. La metà dei posti disponibili è riservata ai dipendenti regionali, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al posto messo a concorso, o appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori, in possesso di un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso al posto messo a concorso e con un'anzianità di servizio, in ruolo, di almeno ventiquattro mesi.

11. La Giunta completa ed aggiorna, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'informatizzazione di tutti i dati e le informazioni relative all'inquadramento del personale. Nella fase della rilevazione delle informazioni si tiene conto anche dei risultati della verifica dell'omogeneità nell'applicazione dei criteri di avanzamento di carriera di cui all'articolo 21, comma 2.

Art. 23.

Enti ed aziende regionali

1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli IACP - Istituti autonomi case popolari, le funzioni attribuite dalla presente legge al Consiglio e alla Giunta sono esercitate dagli organi istituzionali di ciascun ente, sino alla legge regionale di revisione dei rispettivi ordinamenti.

2. Gli organi deliberativi di enti, istituti ed aziende regionali adottano e presentano alla Giunta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto di ridefinizione della dotazione organica, nel limite massimo di quella in vigore, e della struttura organizzativa, istituendo altresì i relativi servizi di controllo interno e di valutazione dei dirigenti.

Art. 24.

Prima applicazione

1. Entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rilevazione dei carichi e dei processi di lavoro dell'amministrazione regionale, anche mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di rilevazione e di valutazione.

2. Entro i successivi cinquanta giorni, la Giunta provvede, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, sulla base della rilevazione dei carichi e dei processi di lavoro e nel rispetto degli articoli 2 e 11, alla ridefinizione dell'ordinamento degli uffici, ai sensi dell'articolo 22, nonché alla ridefinizione della dotazione organica, ivi compresa la definizione delle posizioni dirigenziali diverse dalla responsabilità di struttura, d'intesa con l'ufficio di presidenza per quanto riguarda il Consiglio. Tale parere deve essere espresso entro

venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno della commissione. Trascorso tale termine il provvedimento diviene esecutivo così come proposto dalla Giunta. Nel medesimo termine la Giunta provvede, altresì, alla specificazione delle attribuzioni e dei compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 14.

3. Dopo i successivi cinquanta giorni la Giunta provvede alla individuazione delle materie da delegare agli enti locali ed agli enti sub-regionali e del contingente numerico di personale da trasferire o comandare contestualmente al passaggio delle funzioni, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché alla conseguente ridefinizione delle strutture e della dotazione organica. Al personale posto in mobilità, sono dovuti incentivi anche in conformità di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli altri incarichi di direzione di cui all'articolo 15, comma 4, sono conferiti successivamente all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2.

5. Fino alla data di entrata in vigore della revisione della dotazione organica e delle strutture organizzative rimangono in vigore i ruoli del personale regionale, della formazione professionale e degli A.DI.SU.

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Sino alla ridefinizione della dotazione organica di cui all'articolo 23, comma 2:

a) è temporaneamente confermata la dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali del ruolo regionale risultante al 31 agosto 1993;

b) la dotazione organica temporanea della qualifica dirigenziale è quella risultante al 31 agosto 1993 ed è pari a 482 unità, comprensiva della riduzione pari al diciotto per cento della dotazione organica preesistente delle qualifiche dirigenziali e dei posti da coprirsi con incarico di direttore di dipartimento.

2. Sino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali, il trattamento economico di dirigente della I e della II qualifica è conservato ad personam, compatibilmente con quanto previsto dal predetto contratto.

3. I dirigenti ai quali, in seguito alla revisione della dotazione organica e delle strutture organizzative, non siano conferiti incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 14, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo. I processi di mobilità si rivolgono prioritariamente agli enti sub regionali ed agli enti locali del Lazio, in attuazione dei processi di delega di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. L'onere finanziario connesso all'applicazione della presente legge rientra nei limiti di spesa derivanti dai provvedimenti conseguenti all'attuazione dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dai successivi incrementi previsti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi e grava sui capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

Art. 27.

Abrogazione ed adeguamento della normativa regionale

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

articoli da 1 a 28, articoli 31, 33, 34, articoli da 36 a 38, articoli da 40 a 46, articoli 51, 72 e 73, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;

legge regionale 26 agosto 1978, n. 48;

articoli 2 e 3, articoli da 8 a 12, articoli 14, 20, 21 e 26 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11;

legge regionale 5 febbraio 1979, n. 12;

legge regionale 11 aprile 1985, n. 36;

articoli 58 e 59 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24;

legge regionale 26 aprile 1988, n. 25;

legge regionale 6 febbraio 1989, n. 9;

legge regionale 15 giugno 1989, n. 38;

legge regionale 16 febbraio 1990, n. 14;

articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 8 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 37;

articoli 4 e 6 della legge regionale 21 novembre 1990, n. 84;

articolo 3 comma 4, e articolo 4 commi 2 e 3, della legge regionale 13 febbraio 1991, n. 8;

articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31;

articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74;

articolo 45 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26;

legge regionale 30 marzo 1992, n. 30;

articolo 4 comma 4, articoli da 20 a 28, della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35;

legge regionale 1 febbraio 1993, n. 10;

articolo 3 comma 1, della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21;

articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16 e la conferma di tale disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25;

legge regionale 15 maggio 1995, n. 28.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano le funzioni dirigenziali, contenute nella legge regionale n. 35 del 1992 sono disapplicate con effetto dall'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 24, comma 2.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 24 comma 2, la Giunta è autorizzata a confermare, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, l'attuale articolazione delle strutture regionali centrali e periferiche con le relative attribuzioni, salvo le modifiche che si rendessero necessarie per adeguarla alla diversa ripartizione, razionalità e funzionalità degli incarichi assessorili. Tale parere deve essere espresso entro venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno della commissione. Trascorso tale termine il provvedimento diviene esecutivo così come proposto dalla Giunta.

4. Le norme regionali disciplinanti il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nelle materie non soggette a riserva di legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate a seguito della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro che regolano le materie stesse.

5. Le norme regionali relative alla materia dell'ordinamento degli uffici, della dirigenza e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, per la parte soggetta a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 421 del 1992, che non siano abrogate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, continuano ad essere applicate in quanto non in contrasto con i principi del decreto legislativo e con le disposizioni della presente legge.

6. Entro centoventi giorni dall'adozione della revisione dell'organizzazione e della dotazione organica, la Regione provvede all'adeguamento ed al coordinamento della normativa regionale di cui al comma 4 con le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 1° luglio 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 giugno 1996.

96R0744

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 20.****Disciplina dell'organizzazione turistica regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 37 del 14 agosto 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE****Art. 1.****Finalità**

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Umbria in attuazione dello Statuto e delle leggi 17 maggio 1983, n. 217 e 8 giugno 1990, n. 142, definendo le funzioni della Regione, delle Province, dei Comuni e il ruolo degli organismi associativi locali, nonché degli altri soggetti interessati alla qualificazione e allo sviluppo del turismo.

Art. 2.**Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale, la titolarità dell'immagine ed i rapporti con gli enti locali;

b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva;

c) organizzazione, anche in forma telematica ed informatizzata nell'ambito del sistema informativo regionale, o di altri sistemi, della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, anche mediante l'istituzione di un Osservatorio regionale sul turismo;

d) attribuzione della classifica agli esercizi alberghieri, extra-alberghieri e all'aria aperta;

e) funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo;

f) abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, ivi compresa quella di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;

g) controllo degli atti dell'Azienda regionale di promozione turistica.

2. La Regione, per le singole attività di cui alla lett. b) del comma 1, di norma si avvale dell'Azienda di promozione turistica di cui all'art. 8.

Art. 3.**Programmi regionali**

1. Il Consiglio regionale, nel Piano regionale di sviluppo, indica le linee generali di sviluppo nel turismo e nei settori collegati e, in particolare:

- a) gli obiettivi dell'intervento regionale;
- b) le principali azioni da realizzare per il perseguimento degli obiettivi.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il Programma annuale di promozione turistica, elaborato sulla base delle proposte formulate, entro il 31 maggio, dai Comuni, previa opportuna partecipazione di Enti, categorie, associazioni ed organismi interessati e dalle Province, per le rispettive competenze.

3. La Giunta regionale, all'atto dell'approvazione del Programma annuale di promozione turistica, delibera contestualmente il funzionamento per la realizzazione dello stesso.

TITOLO II**RUOLO DELLE PROVINCE E DEI COMUNI****Art. 4.****Funzioni delle Province**

1. Le Province, nell'ambito del rispettivo territorio, esercitano le seguenti funzioni:

a) promozione e coordinamento di attività e realizzazione di iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore del turismo, in collaborazione con i Comuni, e sulla base dei programmi ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) delega per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo di cui alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, e dei fondi comunitari ad essa relativi.

Art. 5.**Funzioni dei Comuni**

1. Ai Comuni, anche avvalendosi della collaborazione tecnica dei servizi turistici territoriali di cui al successivo art. 16, compete la valorizzazione turistica del proprio territorio mediante la cura dell'offerta locale, ricomprendendovi l'espletamento dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica, nonché l'organizzazione di manifestazioni, iniziative promozionali ed eventi. I Comuni possono stipulare convenzioni e/o accordi, per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, con altri Enti, Associazioni ed organismi pubblici e privati interessati.

2. In particolare, i Comuni, nelle azioni di governo del proprio territorio, esercitano, in forma singola o associata, anche a livello interprovinciale, attività finalizzate alla valorizzazione delle risorse turistico-culturali-ambientali, anche con l'elaborazione di proposte che contribuiscano alla formazione dei piani e programmi regionali di promozione turistica.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuove forme di cooperazione tra i Comuni, secondo le previsioni del Capo VIII della legge medesima.

4. Ai fini della qualificazione dell'offerta turistico-ricettiva, ai Comuni è affidato:

a) l'esercizio delle funzioni istruttorie di classificazione alberghiera, già attribuite alle A.P.T. dalla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4;

b) l'esercizio delle funzioni istruttorie di classificazione degli esercizi ricettivi extraalberghieri ed all'aria aperta, già attribuite alle A.P.T. dalla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 e successive modificazioni.

5. Ai fini delle funzioni di classificazione di cui al comma 4, i Comuni, accertato il possesso dei requisiti previsti dalle leggi regionali di classificazione, formulano proposte alla Giunta regionale.

6. Sono attribuite ai Comuni, oltre le funzioni già delegate ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, la vigilanza sulle strutture turistico-ricettive, alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e sugli alloggi agrituristici relativamente a:

- a) verifica del rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività;
- b) mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni all'attività;
- c) verifica della corretta applicazione delle tariffe denunciate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, e del D.M. 16 ottobre 1991.

7. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 4, e 14 marzo 1994, n. 8, è attribuita ai Comuni.

Art. 6.

Assegnazione personale a Province e Comuni

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 4 e 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo accordo con gli enti interessati e previo esame con le Organizzazioni sindacali, provvede alla determinazione delle risorse e dei contingenti del personale da trasferire per lo svolgimento dei compiti connessi.

TITOLO III

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - APT

Art. 7.

Ambito territoriale turisticamente rilevante

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini di una coordinata ed unitaria attività di organizzazione dell'offerta e di promozione turistica, nonché di informazione ed accoglienza, l'intero territorio regionale, pur nella molteplicità delle valenze turistiche territoriali, costituisce un unico ambito turisticamente rilevante.

Art. 8.

Azienda di promozione turistica - APT

1. È istituita, con sede legale in Perugia, l'Azienda di promozione turistica (APT) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, nonché di supporto agli enti locali territoriali, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. L'APT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale azienda di servizi per la promozione turistica, dotata di autonomia amministrativa e di gestione.

3. La gestione finanziaria dell'A.P.T. è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità.

4. L'APT adotta un proprio regolamento che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi regionali, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda e ne determina l'ordinamento, anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

5. La Giunta regionale approva il regolamento adottato dagli organi dell'A.P.T.

6. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento ed alla realizzazione del Programma regionale annuale di promozione turistica con l'istituzione del Fondo di gestione di cui all'art. 20 e l'erogazione del contributo annuale di attività di cui all'art. 14, comma 1, lett. b).

7. All'A.P.T. sono affidati i seguenti compiti:

- a) attuazione del Programma annuale di promozione turistica di cui al comma 2 dell'art. 3;
- b) promozione delle risorse turistiche regionali;
- c) informazione turistica;
- d) accoglienza turistica;
- e) coordinamento delle attività di cui alle lettere c) e d) svolte dagli I.A.T. delle Pro-loco e dagli uffici di informazione turistica dei Comuni;
- f) controllo della qualità dei servizi turistici;
- g) tutela e assistenza del turista fruitore;

h) promozione della cultura della ospitalità tra le popolazioni locali;

i) coordinamento e sostegno delle iniziative degli operatori turistici;

l) raccordo delle funzioni istruttorie di cui al comma 4 dell'art. 5.

Art. 9.

Organi dell'APT

1. Sono organi dell'APT:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione e Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dalla Giunta regionale, è costituito con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica per il tempo della legislatura regionale.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, nominato dalla Giunta regionale, e da otto esperti in materia di turismo, di cui quattro scelti dalla Giunta regionale su terne di candidati proposte da ciascuna delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative a livello regionale, due su terne di candidati proposte da ciascuna Provincia e due su una terna di candidati proposta dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

3. I componenti di cui al comma 2 devono essere in possesso di requisiti che comprovino un'acquisita esperienza professionale o amministrativa nel settore del turismo, da documentare con appositi curricula personali da allegare alle terne.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, eletto a maggioranza dei componenti, direttamente dal Consiglio di amministrazione.

5. Il Consiglio di amministrazione delibera tutti gli atti inerenti la gestione dell'Azienda tra i quali i seguenti sono sottoposti a controllo da parte della Giunta regionale:

- a) il regolamento;
- b) le variazioni al bilancio di previsione;
- c) il programma di attività in attuazione del programma regionale di cui al comma 2 dell'art. 3;
- d) il contratto di tesoreria;
- e) gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili e la contrazione di mutui;
- f) le liti attive e passive;
- g) l'affidamento di incarichi e consulenze.

6. Il bilancio annuale preventivo ed il conto consuntivo, corredati dalle relazioni del Collegio dei revisori, sono approvati con le modalità previste dall'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei componenti il Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale provvede alla loro sostituzione, ai sensi del comma 2.

8. Per l'attuazione del programma di attività di cui al punto c) del comma 5, l'APT si avvale di una Consulta composta dai rappresentanti di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 11.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, iscritti nel registro dei revisori contabili. È nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale che individua il Presidente. Dura in carica per il tempo della legislatura regionale.

2. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Il Collegio svolge i compiti previsti dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 12.

Consulta regionale per il turismo

1. Nella predisposizione del Programma annuale di promozione turistica di cui al comma 2 dell'art. 3, la Giunta regionale si avvale di una Consulta regionale per il turismo costituita dai seguenti soggetti:

- a) l'Assessore regionale al turismo che la presiede;
- b) il Presidente dell'Azienda di promozione turistica;
- c) il Sindaco, o suo delegato, dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- d) tre Sindaci, o loro delegati, di Comuni individuati dall'ANCI, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti;
- e) il Presidente, o suo delegato, di ciascuna Amministrazione provinciale;
- f) un rappresentante delle Comunità montane designato dall'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (UNCEN) regionale;
- g) un rappresentante delle Associazioni turistiche Pro-loco designato dall'organizzazione regionale dell'Unione nazionale delle Pro-loco d'Italia;
- h) tre rappresentanti delle Organizzazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) un rappresentante del movimento cooperativo designato congiuntamente dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- l) un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- m) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale;
- n) un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria;
- o) tre rappresentanti dei vettori nel settore aereo, ferroviario e stradale;
- p) tre rappresentanti delle organizzazioni agrituristiche.

2. La Consulta è convocata dal Presidente e può essere validamente costituita quando risultino nominati almeno la metà più uno dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei componenti in carica e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti stessi. Le determinazioni della Consulta sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13.

Compensi

1. Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta una indennità lorda pari al 30 per cento di quella dei Consiglieri regionali.

2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione, escluso il Presidente, è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, di lire 300.000 al lordo delle ritenute di legge, e per un numero di sedute annue non superiori a 25.

3. Ai membri del Collegio dei revisori contabili spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti entro i limiti minimi e massimi della stessa. Il compenso viene determinato con lo stesso decreto di nomina.

4. Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai membri del Collegio dei revisori, nonché ai membri della Consulta, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e l'indennità di missione spettante, ai sensi della normativa regionale vigente, ai Consiglieri regionali.

5. La Giunta regionale, ogni due anni, provvede all'adeguamento degli emolumenti sulla base delle inflazioni programmate.

Art. 14.

Entrate dell'APT

1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- a) redditi e proventi patrimoniali, di gestione e dei servizi;
- b) contributo annuale di attività della Regione;
- c) fondo di gestione per le spese di funzionamento;
- d) contributi di enti locali e di altri enti pubblici, nonché di privati.

2. Restano a carico dell'Amministrazione regionale le spese del personale posto alla dipendenza funzionale dell'Azienda, nell'ambito della dotazione organica determinata ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15.

Art. 15.

Personale dell'APT

1. Alla struttura dell'APT è preposto un direttore, nominato dalla Giunta regionale di norma tra il personale regionale di livello dirigenziale. La Giunta regionale può nominare il direttore anche con contratto di diritto privato, scegliendolo tra persone in possesso di diploma di laurea, con qualifica dirigenziale esercitata nel settore turistico per almeno un triennio, per una durata non superiore a quella della legislatura regionale. Al direttore compete il trattamento economico nei limiti previsti per i dirigenti regionali, computando a tal fine anche l'indennità di coordinamento.

2. Il rapporto di lavoro del personale dell'APT è regolato sulla base del contratto collettivo nazionale dei dipendenti regionali.

3. Il personale dell'Azienda regionale di promozione turistica già inquadrato nel ruolo unico del personale regionale è in rapporto funzionale con l'Azienda stessa, che provvede alla sua gestione, in ragione delle specificità proprie dell'attività da svolgere, in ordine all'articolazione dell'orario di lavoro, alle indennità di missione e ad eventuali compensi per lavoro straordinario e festivo.

4. La dotazione organica del personale dell'Azienda di promozione turistica e di ciascun servizio turistico territoriale - IAT di cui all'art. 16, le qualifiche di appartenenza, i livelli corrispondenti in relazione alle mansioni da svolgere, i criteri di assegnazione del personale, sono determinati dalla Giunta regionale, previo esame con le Organizzazioni sindacali, con provvedimento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'assegnazione di personale all'APT è disposta dalla Giunta regionale, con preferenza per le domande del personale regionale, sulla base di «curricula» professionali.

Art. 16.

Servizi turistici territoriali - IAT

1. L'Azienda regionale di promozione turistica assicura sul territorio i seguenti servizi:

- a) l'informazione e l'accoglienza turistica previste dall'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
- b) la raccolta e la trasmissione dei dati sul movimento turistico;
- c) il supporto tecnico ai Comuni per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.

2. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 fa capo agli IAT ubicati nei Comuni di: Assisi, Amelia, Cascia, Castiglione del Lago, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni, Todi. Ai servizi turistici territoriali, coincidenti con le sedi dei predetti IAT e che si riferiscono agli ambiti territoriali delle sopresse APT, l'Azienda regionale può affidare lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.

3. I servizi turistici territoriali sono supporti organizzativi per l'attività dei Comuni e degli organismi associativi locali che vengano costituiti, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per la valorizzazione di risorse turistico-culturali omogenee.

Art. 17.

Associazioni Pro-loco

1. La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica, volta in particolare a realizzare:

- a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;
- b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- c) assistenza e informazione ai turisti.

2. Le Pro-loco che abbiano promosso l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, usare la denominazione «IAT», previo nullaosta della Giunta regionale accompagnato dal parere dell'APT.

3. La Regione provvede alla istituzione e tenuta dell'Albo regionale delle associazioni Pro-loco.

4. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che, avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalità di valorizzazione turistica della località in cui operano. L'iscrizione è subordinata altresì alla condizione che negli organismi direttivi dell'associazione siano presenti uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplica la propria attività.

5. La Regione disciplina con apposito regolamento le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, nonché la erogazione di contributi di attività.

TITOLO IV

SOPPRESSIONE DELLE AZIENDE
DI PROMOZIONE TURISTICA

Art. 18.

Soppressione delle Aziende di promozione turistica

1. Le Aziende di promozione turistica di Perugia, di Assisi, del Foligno-Nocera Umbra, del Trasimeno, dell'Alta Valle del Tevere, di Gubbio, di Spoleto, della Valnerina-Cascia, del Tuderte, del Ternano, dell'Orvietano e dell'Amerino sono soppresse e l'Azienda regionale di promozione turistica di cui all'art. 8 della presente legge subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse aziende, ivi compresa la titolarità di beni immobili e mobili.

2. I direttori delle disciolte aziende, entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale di promozione turistica, presentano a quest'ultimo i rispettivi bilanci di liquidazione composti dal conto finanziario, dallo stato patrimoniale e dall'inventario analitico delle attività e passività.

3. Fino alla data di resa del conto di cui al comma 2, i direttori delle soppresse aziende curano la gestione ordinaria delle stesse.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale di promozione turistica approva gli atti di cui al comma 2, provvedendo agli adempimenti necessari per il subingresso nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi accertati in capo alle disciolte aziende.

5. L'Azienda regionale di promozione turistica gestisce il proprio patrimonio immobiliare avvalendosi dei servizi territoriali di cui all'art. 16, conservandone la destinazione turistica, ove già esista, e utilizzando gli eventuali proventi di gestione ai fini dello sviluppo turistico dell'area di competenza degli stessi servizi turistici territoriali ove gli immobili hanno sede.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

Destinazione delle entrate degli enti soppressi

1. Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti turistici disciolti, sono destinate all'APT che succede nelle funzioni.

Art. 20.

Fondo di gestione

1. È istituito il fondo di gestione per le spese di funzionamento dell'azienda.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione 1996 i seguenti capitoli di spesa:

cap. 5303 denominato «Contributo regionale per le spese di funzionamento dell'Azienda regionale di promozione turistica»;

cap. 5304 denominato «Contributo regionale per il programma annuale di attività dell'Azienda regionale di promozione turistica».

2. Il capitolo di spesa 5302 assume la nuova denominazione: «Contributo per la realizzazione dei programmi annuali di attività delle Associazioni turistiche Pro-loco della regione».

3. Il capitolo di spesa 5350 assume la nuova denominazione: «Attività promozionale e pubblicitaria turistica della Regione».

4. È abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di spesa relativa al cap. 5300 del corrente bilancio di previsione. Gli importi disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge del capitolo soppresso, confluiscono nel capitolo di nuova istituzione n. 5303 denominato «Contributo regionale per le spese di funzionamento dell'Azienda regionale di promozione turistica». Gli impegni assunti sul soppresso cap. 5300 restano in vigore fino al loro completo esaurimento.

5. La Giunta regionale è autorizzata a norma dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, ad apportare al corrente bilancio di previsione le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

6. Per gli anni successivi l'entità della spesa per gli interventi derivanti dalla presente legge sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della vigente legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali:

a) 12 agosto 1986, n. 32 «Riordinamento delle Aziende di promozione turistica dell'Umbria»;

b) 18 novembre 1987 n. 52 «Istituzione ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica dell'Umbria»;

c) 23 agosto 1977, n. 49 «Attività promozionale e pubblicitaria turistica»;

d) 10 maggio 1994, n. 13 «Regolamentazione delle attività delle Associazioni turistiche Pro-loco della Regione».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 8 agosto 1996

Il vice presidente
GORACCI

96R0663

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 18.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 concernente: «Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti locali».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 51 del 9 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9, viene così modificato:

«Art. 4.

Registro di volontariato

1. È istituito presso la Giunta regionale della Campania il Registro regionale del volontariato organizzato.

2. Le associazioni che svolgono istituzionalmente le attività di cui all'articolo 1 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, e che abbiano operato nell'ambito della regione da almeno un anno, possono chiederne l'iscrizione presentando domanda al presidente della Giunta regionale corredata da:

a) statuto dell'associazione, accordo e atto costitutivo con l'indicazione del legale rappresentante e della sede;

b) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le diverse cariche associative;

c) relazione concernente le attività svolte nel precedente anno solare con relativa documentazione e bilancio economico consuntivo.

3. Sulla domanda delibera entro tre mesi la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.

4. L'iscrizione al Registro determina il riconoscimento di idoneità e di interesse pubblico.

5. Qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, la Giunta regionale diffida a ripristinare lo stato preesistente, in caso di non ottemperanza, entro tre mesi dalla diffida, la Giunta regionale ne delibera la cancellazione con provvedimento motivato.

6. La Regione pubblica, annualmente, il Registro aggiornato delle organizzazioni nel Bollettino ufficiale della Regione e ne invia copia all'Osservatorio nazionale del volontariato.

7. Ogni due anni le associazioni di volontariato devono presentare all'Osservatorio del volontariato una relazione sull'attività svolta, le eventuali convenzioni stipulate con gli enti pubblici e/o privati, l'elenco degli associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel regolamento e nelle cariche associative. La mancata presentazione della documentazione entro il 31 dicembre del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente la cancellazione dal Registro regionale.

8. Per consentire alle associazioni di nuova costituzione, che svolgono le attività di cui all'articolo 1 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, di maturare, ai fini della iscrizione al Registro regionale, almeno un anno di operatività nell'ambito della Regione, le strutture pubbliche e le strutture convenzionate con la Regione possono consentire presso le proprie sedi lo svolgimento delle attività di volontariato delle associazioni stesse.

9. Per le organizzazioni di volontariato, con stabile sede sul territorio regionale, associate, federate o confederate ad associazioni di carattere nazionale, i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9, devono essere previsti dagli statuti, accordi e atti costitutivi delle associazioni nazionali.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 viene così modificato:

«2. Tutte le convenzioni debbono essere comunicate, dopo la stipula, all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 7 della presente legge e pubblicate entro un mese nel Bollettino ufficiale della Regione.»

Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 viene così modificato:

«Art. 7.

Osservatorio regionale del volontariato

1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai Servizi sociali, è istituito l'Osservatorio regionale per il volontariato presieduto dall'Assessore ai Servizi sociali o un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre province della Regione, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I membri dell'Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura corrispondente.

2. L'Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dell'Assessorato ai Servizi sociali ed ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

e) pubblicare un rapporto biennale e sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

f) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

g) promuovere con cadenza triennale una conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati;

h) compete, inoltre, all'Osservatorio:

1) esprimere alla Giunta regionale entro venti giorni dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle associazioni iscritte al Registro regionale e che richiedono una convenzione;

2) esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti pervenuti da enti locali e/o associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione ed il relativo finanziamento;

3) esprimere parere sulla programmazione delle politiche di assistenza sociale della Regione;

4) esprimere parere sull'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato;

5) sostenere, anche in collaborazione con l'ente Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi, per l'apporto legislativo e per le conoscenze delle politiche sociali.

Art. 4.

1. L'articolo 8 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9, è abrogato e pertanto, ove nel testo legislativo appaia la parola «Consulta», è da intendersi «Osservatorio».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Li, 7 agosto 1996

RASTRELLI

96R0682

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 21.

Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

(Pubblicata nell'ediz. strord. del *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria n. 85 del 16 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HÀ APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987.

Art. 2.

Riconoscimento soggetti abilitati

1. Spetta alla regione riconoscere i soggetti abilitati alla gestione dei servizi di cui al precedente articolo 1.

2. Il servizio è organizzato per gruppi. Ciascun gruppo deve essere ubicato in edifici diversi ed è riferito ad un numero da quattro a sette di minori da ospitare.

3. Per tale riconoscimento, i soggetti devono dimostrare di possedere, per ciascun modulo organizzativo, i seguenti requisiti:

1) capacità di:

predisporre ed attuare progetti mirati all'equilibrio psico-fisico del minore;

garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico ai minori;

instaurare corretti rapporti del minore con la famiglia di origine;

ricercare opportune condizioni per l'inserimento del minore in attività produttive sino al raggiungimento dell'età lavorativa;

2) disporre di una struttura residenziale per civile abitazione avente le seguenti caratteristiche;

ubicazione in zona centrale;

un numero di camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità ad un numero massimo di sette minori; impianti igienici e di riscaldamento;

3) disporre di un organico di personale (educatori, assistenti sociali, personale ausiliario) tale da consentire l'organizzazione della vita quotidiana del minore il più vicino possibile al modello familiare;

Art. 3

Obblighi dei gestori

1. I soggetti gestori sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione relativa ai minori ospitati dal servizio.

2. La natura e la consistenza di tale documentazione, sono specificate nella convenzione di cui al successivo articolo 4;

3. I soggetti gestori, inoltre, sono obbligati ad assicurare i minori ospitati contro infortuni o danni provocati a terzi, stipulando apposita polizza assicurativa.

Art. 4.

Convenzioni

1. Spetta ai comuni sedi di strutture stipulare con i soggetti riconosciuti dalla Regione apposite convenzioni per l'espletamento del servizio.

2. Lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e dovrà prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sull'esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio.

Art. 5.

Costi del servizio

1. La Regione garantisce la copertura dei costi per l'espletamento del servizio, erogando annualmente;

a) la somma necessaria per il pagamento delle competenze contrattuali al personale;

b) la quota delle spese fisse di gestione;

c) le rette legate alla effettiva presenza dei minori nel servizio;

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'entità della spesa di cui alle lettere b) e c) del comma precedente è determinata dalla Giunta regionale, sulla base dei parametri oggettivi e tenendo conto dell'effettiva spesa media unitaria sostenuta nell'ultimo triennio.

3. Per le competenze ed il complesso dei rapporti di lavoro del personale, si fa riferimento al contratto collettivo di categoria e se ne segue l'andamento.

4. le quote di cui ai punti b) e c) vengono aggiornate annualmente con riferimento all'indice di inflazione programmata.

Art. 6.

Erogazioni dei contributi

1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 5 vengono erogati mediante pagamento diretto dalla Regione ai soggetti gestori convenzionati.

2. Limitatamente alle rette di cui al punto c) comma 1 del precedente articolo 5 la liquidazione viene effettuata con scadenza trimestrale, sempre mediante pagamento diretto ai soggetti gestori del servizio.

3. A tal fine, ciascun soggetto gestore presenta contestualmente alla Regione ed al Comune di residenza del minore la contabilità documentata.

4. Il Comune provvede entro 15 giorni dal ricevimento a vistarla e trasmetterla alla Regione la quale, comunque, scaduto infruttuosamente il termine sopra fissato, emette il mandato di pagamento.

Art. 7.**Norma finanziaria**

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire cinque miliardi, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1996, ed entro i limiti della somma allo scopo destinata dall'articolo 17, comma 5 della legge finanziaria di accompagnamento al bilancio.

Art. 8.**Norma transitoria**

1. In deroga al precedente articolo 2, sono soggetti riconosciuti per la gestione del servizio, gli enti che in atto gestiscono i dodici Gruppi Appartamento operanti nella regione ed istituiti con delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978.

2. I Comuni sede dei servizi sopra indicati, provvedono a stipulare le convenzioni di cui al precedente articolo 4 entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del relativo schema di convenzione.

3. la Regione assicura ai soggetti di cui al 1° comma del presente articolo le somme necessarie per l'espletamento del servizio, sulla base della spesa storica consolidata e salvo gli aggiornamenti previsti dal precedente articolo 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 agosto 1996.

Il vice presidente

PIRILLO

96R0673

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 27.****Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 14 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Finalità del canone convenzionale di locazione**

1. Il canone convenzionale di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonché il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978 n. 457 dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi assegnati alla fascia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della presente legge.

2. L'incidenza sull'ammontare del canone convenzionale di locazione dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione è determinata annualmente dalla Giunta regionale, in modo anche differenziato per i quattro ambiti provinciali, sulla base delle proposte degli enti gestori che devono contestualmente indicare l'entità dell'eccedenza delle entrate complessive dei canoni rispetto a tali costi.

3. Gli enti gestori formulano programmi quadriennali di manutenzione del patrimonio con aggiornamenti annuali da presentare unitamente alle proposte di cui al comma 2.

Art. 2.**Partecipazione dell'utenza**

1. È riconosciuta la rappresentanza delle organizzazioni dell'utenza più significative e a livello regionale e provinciale, al fine di determinare forme di partecipazione e controllo sull'attività degli enti gestori e di tutela dei diritti individuali e collettivi degli assegnatari.

2. La partecipazione delle stesse alle fasi di programmazione sarà disciplinata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 3.**Ulteriori oneri a carico degli assegnatari e solidarietà dell'obbligazione**

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 24 della legge regionale n. 10/1994 circa l'obbligo per l'assegnatario di rimborsare all'ente gestore tutte le spese, effettive e relative alla gestione, dei servizi a rimborso.

2. Il costo dei servizi a rimborso viene calcolato dall'ente gestore sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi facenti parte di aree omogenee individuate dall'ente stesso con i programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente.

3. Nella rendicontazione dei «servizi a rimborso» il costo effettivo del servizio reso deve essere distinto dal costo di gestione che deve essere determinato, per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in base ai criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio regionale n. 49 in data 8 luglio 1987 e successive modifiche.

4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere all'ente gestore il canone e gli oneri accessori di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 10/1994 in relazione alla conduzione dell'alloggio assegnato.

Art. 4.**Elementi oggettivi e soggettivi per il calcolo del canone convenzionale di locazione**

1. L'ammontare del canone di locazione di cui all'articolo 1 è determinato sulla base della redditività degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

2. Per reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario, ad esclusione degli assegnatari collocati nella fascia a), di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge si intende quello determinato ai sensi della vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi, con l'applicazione delle detrazioni previste dall'articolo 21 della legge n. 457/1978 e dalla deliberazione del CIPE 13 marzo 1995 (edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni).

3. Sino alla revisione del classamento delle unità immobiliari urbane di cui alla legge 24 marzo 1993 n. 75 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) e successive modifiche ed integrazioni, ed ai conseguenti provvedimenti regionali di cui al comma 4, l'elemento oggettivo sulla base del quale si calcola il canone convenzionale di locazione, è costituito dal canone fissato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).

4. Il canone di cui al comma 3 si applica anche ai comuni di cui all'articolo 26, comma 2 della legge n. 392/1978. Ad essi vengono attribuiti il coefficiente demografico di 0,80 e il coefficiente di ubicazione di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 392/1978.

5. Entro quattro mesi dall'avvenuta revisione di cui al comma 3, la Giunta regionale determina l'aliquota del valore catastale calcolato ai sensi del comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) da prendere a riferimento come elemento oggettivo per il calcolo del canone delle fasce b) e c) di cui all'articolo 5, comma 1, in modo da consentire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 8.6 della deliberazione del CIPE 13 marzo 1995, da attestare con apposito allegato.

6. Con il provvedimento di cui al comma 5 la Giunta regionale può apportare, allo stesso fine, modifiche al canone minimo di cui all'articolo 7 o alle percentuali di reddito di cui all'articolo 8.

Art. 5.

Fasce di reddito

1. L'applicazione del canone convenzionale di locazione è differenziata in base alle seguenti fasce di reddito:

a) nucleo familiare con reddito imponibile risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti, non superiore all'importo di due pensioni minime INPS percepito ai seguenti titoli: lavoro dipendente, pensione, trattamento di cassa integrazione, indennità di mobilità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato;

b) nucleo familiare con il reddito superiore o di diversa composizione rispetto a quello di cui al punto a) e inferiore al doppio del limite di reddito per l'assegnazione derivante dalla applicazione della normativa regionale;

c) nucleo familiare con reddito superiore al limite di cui al punto b).

2. Al fine di articolare meglio l'incidenza dei canoni in relazione al reddito la Giunta può al massimo ulteriormente suddividere le fasce di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 rispettivamente: in due la fascia di cui alla lettera a) e in tre la fascia di cui alla lettera b).

3. Il reddito di cui al comma 1, lettera a) è quello effettivo mentre per i redditi di cui alle lettere b) e c), è il reddito convenzionale calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e della deliberazione CIPE 13 marzo 1995.

Art. 6.

Criteri per determinare l'incidenza della redditività dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione

1. L'incidenza della redditività dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione è calcolata secondo il seguente schema:

a) in misura corrispondente al 50 per cento del canone calcolato ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4 e, comunque, in misura non superiore all'8 per cento del reddito per gli assegnatari collocati nella fascia a) di cui all'articolo 5;

b) in misura corrispondente al canone calcolato ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4 della presente legge, diminuito al massimo del 15 per cento o aumentato al massimo del 25 per cento, per gli assegnatari collocati nella fascia di cui alla lettera b) dell'articolo 5, determinato dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Nel caso in cui il reddito ecceda per entità o composizione quello per la permanenza nel rapporto di assegnazione, pari al doppio del limite di reddito per l'assegnazione, l'ente gestore comunica agli interessati la perdita della qualifica di assegnatari e la conseguente applicazione di un canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche; tale canone non può essere inferiore al canone di cui al comma 1, lettera b), incrementato del 50 per cento. La durata del nuovo rapporto e le procedure di rilascio dell'alloggio sono quelle indicate dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).

Art. 7.

Canone convenzionale minimo

1. Il canone convenzionale minimo di locazione è compreso fra un minimo di lire 15.000 vano/mese e un massimo di lire 80.000 vano/mese secondo le fasce di reddito.

2. I vani convenzionali sono determinati dalla superficie della unità immobiliare, calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, divisa per metri quadrati 14.

Art. 8.

Canone massimo

1. Il canone convenzionale massimo di locazione può variare dal 12 per cento al 16 per cento nella fascia di cui alla lettera b) e dal 16 per cento al 19 per cento nella fascia di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5.

2. Il reddito considerato è quello calcolato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Qualora il canone minimo calcolato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 superi il canone massimo, ad eccezione del caso in cui il reddito di cui al comma 2 risulti pari a 0, trova applicazione il canone massimo. Per gli assegnatari collocati nella fascia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, l'ente gestore applica d'ufficio quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a).

Art. 9.

Criteri per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, entro il 1996, nei limiti di quanto disposto dagli articoli 5, 6, 7 e 8, fissa ed aggiorna la suddivisione delle fasce di reddito in base alle quali viene determinato il canone convenzionale di locazione, nonché i canoni minimo e massimo per ciascuna fascia, secondo i seguenti criteri:

a) raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, da attestarsi con apposito allegato;

b) equilibrata correlazione con i redditi dei nuclei familiari dell'utenza in modo da consentire un incremento del canone graduale rispetto al reddito;

c) correlazione della redditività del patrimonio con le prestazioni complessive degli alloggi quali la tipologia costruttiva ed edilizia ed il disagio ambientale;

d) snellimento delle procedure ai fini del contenimento dei costi gestionali.

Art. 10.

Collocazione nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 5 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati annualmente dall'ente gestore. L'accertamento del reddito così effettuato è posto a base anche dei provvedimenti di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 10/1994.

2. La collocazione nelle fasce di reddito e l'applicazione del relativo canone convenzionale di locazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.

3. L'ente gestore provvede a variare il canone convenzionale a partire dal mese successivo alla richiesta dell'assegnatario che documenti la diminuzione del reddito del nucleo familiare in conseguenza di sopravvenuti stati di cassa integrazione o disoccupazione ovvero decesso o cambio di residenza di un componente del nucleo familiare, percettore di reddito, tale da farlo rientrare in una fascia inferiore. Qualora la riduzione del nucleo familiare determini sottoutilizzazione dell'alloggio occupato, la variazione del canone viene effettuata solo previa contestuale dichiarazione da parte dell'assegnatario di accettare i successivi provvedimenti di mobilità volti a determinare una corretta utilizzazione dell'alloggio.

4. Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione unitamente agli elementi in base ai quali la si ritiene inattendibile, dandone comunicazione all'interessato. In pendenza dell'accertamento, all'assegnatario è applicato il canone della fascia di appartenenza senza l'applicazione dell'articolo 8.

5. La Giunta regionale definisce le modalità degli accertamenti e dell'inserimento nelle fasce di reddito di cui al comma 1, al fine di garantirne l'efficacia e contenere i costi.

Art. 11.

Limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi

1. Il limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge regionale n. 10/1994 e secondo i criteri previsti all'articolo 3, punto 3.1, lettera e) della deliberazione CIPE 13 maggio 1995, è riferito ad un nucleo familiare di due componenti. Il limite è aumentato di un milione per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino al massimo di sei.

2. Il limite di cui al comma 1 è utilizzato ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2.

Art. 12.

Fondo sociale

1. Le quote disponibili del fondo sociale di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 10/1994 sono destinate agli enti gestori secondo le seguenti modalità:

a) in via prioritaria al pagamento del canone minimo per l'importo eccedente l'8 per cento del reddito dei nuclei familiari inseriti nella fascia a) di cui all'articolo 5, comma 1;

b) alla corresponsione di contributi per il pagamento del costo dei servizi a rimborso di cui all'articolo 3, per gli assegnatari collocati nelle fasce a) e b) dell'articolo 5, comma 1.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, sono abrogati:

a) la legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50 (determinazione del canone sociale per l'edilizia residenziale);

b) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10/1994.

2. È abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 14.

Norme finali e transitorie

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 della presente legge e dall'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 10/1994 (norme per l'edilizia residenziale pubblica), qualora il reddito del nucleo familiare non derivi in percentuale superiore all'80% per cento da lavoro dipendente e l'assegnazione sia avvenuta in base alla normativa precedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 10/1994, il Comune, anche su richiesta dell'ente gestore, può, con motivato provvedimento, previ accertamenti anche tramite apposite richieste agli uffici finanziari, disporre il permanere nel rapporto di assegnazione.

2. Dal 1 gennaio 1996 sino alla rilevazione dei redditi riferiti all'anno 1995, al fine di conseguire l'immediato incremento del gettito necessario al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 8.6 del

provvedimento del CIPE 13 marzo 1995, i canoni derivanti dalla applicazione delle leggi regionali vigenti prima della entrata in vigore della presente legge sono incrementati nella seguente misura:

a) 35.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera a) dell'articolo 6, comma 1;

b) 40.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) dell'articolo 6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla precedente lettera a) e inferiore al limite di reddito per l'accesso;

c) 55.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) dell'articolo 6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla precedente lettera b) e inferiore al doppio del limite di reddito per l'accesso;

d) non meno di 150.000 lire al mese per gli assegnatari di cui all'articolo 6, comma 2.

Al fine di garantire il risultato di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti gestori possono apportare ulteriori incrementi, fino al massimo del 10 per cento delle quote di cui alle lettere b) e c) del presente comma, qualora l'utenza collocata nella fascia c), di cui all'articolo 5, comma 1 non superi il tre per cento del patrimonio gestito.

3. L'inserimento degli assegnatari nelle fasce di cui all'articolo 5, comma 1, viene effettuato dall'ente gestore sulla base del limite di reddito per le assegnazioni vigenti nel 1995 e delle rilevazioni dei redditi utilizzate per il calcolo dei canoni per lo stesso anno, senza l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 11.

4. Nell'anno 1996 le quote disponibili del fondo sociale sono utilizzate dagli enti gestori anche per la corresponsione di contributi in conto canone per gli assegnatari di cui alla lettera b) del comma 2, qualora, in base agli incrementi di cui allo stesso comma 2, il canone superi il 16 per cento del reddito del nucleo familiare.

Per tale anno lo stanziamento è destinato per il 50 per cento ai contributi da versare in conto canoni, con priorità per l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, e per il restante 50 per cento ai contributi da versare in conto servizi.

Sulla base delle necessità rilevate, l'ente gestore può variare le percentuali di destinazione.

5. Nel caso in cui intervengano modifiche della imposizione fiscale relativa agli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica, ovvero alla deliberazione C.I.P.E. 13 marzo 1995, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, può apportare modifiche ai parametri di cui agli articoli 7 e 8 ed al canone di riferimento di cui alla legge n. 392/1978, che, a partire dall'anno 1997, consentano di determinare il canone in base alle specifiche realtà territoriali della Regione.

6. Il subentro nel rapporto di assegnazione è ammesso, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale n. 10/1994, qualora in base alla certificazione storico anagrafica il rientro nel nucleo familiare o l'ampiamiento dello stesso sia avvenuto in data anteriore alla entrata in vigore della nuova normativa.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 giugno 1996

MORI

96R0625

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 24 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Aggiunta dell'articolo 15-bis

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) è inserito il seguente:

«Articolo 15-bis.

Contributi di concessione edilizia per le attrezzature turistico-ricettive e relativi servizi

1. Nei confronti degli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia concernenti strutture turistico-ricettive di natura alberghiera e/o attrezzature integrative dell'offerta turistica, ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia si applicano le disposizioni del presente articolo, sempreché i soggetti richiedenti il pertinente titolo edilizio si impegnino a mantenere la relativa destinazione d'uso per la durata di almeno dieci anni.

2. Costituiscono attrezzature integrative dell'offerta turistica i manufatti privati o pubblico-privati posti al servizio di strutture turistico-ricettive ed aventi finalità ricreative, sportive, culturali, congressuali ed igienico-salutistiche.

3. La realizzazione delle attrezzature di cui al comma 2 all'esterno dei complessi turistico-ricettivi è subordinata alla stipula di una convenzione tra il Comune, il soggetto richiedente il titolo edilizio e gli operatori turistici interessati, che definisca le condizioni di utilizzo privilegiato per almeno un decennio dell'attrezzatura al servizio delle strutture turistico-ricettive, con particolare riguardo all'individuazione delle fasce giornaliere ed orarie riservate ed alle tariffe agevolate da praticarsi.

4. Gli impegni assunti con gli atti di cui ai commi 1 e 3, si trasferiscono sugli aventi causa dai soggetti firmatari degli atti stessi.

5. In caso di inosservanza degli impegni di cui ai commi precedenti, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere al Comune, oltre al contributo concessorio eventualmente dovuto per l'intervento edilizio che intende realizzare, una somma pari alla agevolazione contributiva conseguita, da determinarsi con riferimento al momento in cui si verifica tale inosservanza».

Art. 2.

Sostituzione della tabella B

1. La tabella B allegata alla legge regionale 25/1995 è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 3.

Determinazione dell'incentivo

1. Ogni Comune, con apposita deliberazione consiliare da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua i valori già determinati con il provvedimento assunto a termini dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 25/1995 alla tabella B ad essa allegata come sostituita dall'articolo 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 8 luglio 1996

MORI

(Omissis).

96R0701

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1996, n. 29.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 24 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Importo della tassa

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita quale tributo proprio delle Regioni dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è determinata, a decorrere dall'anno accademico 1996/1997, in lire 120.000.

Art. 2.

Soggetto passivo

1. Sono tenuti al pagamento della tassa gli studenti all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale nella regione Liguria.

2. Le università e gli istituti individuati al comma 1 accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa.

Art. 3.

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 23 della legge 549/1995 il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991 n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari) agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso.

Art. 4.

Modalità di versamento

1. La tassa è dovuta in unica soluzione all'atto dell'iscrizione mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.).

Art. 5.

Esoneri

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito del programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 21 della legge regionale 3 febbraio 1994 n. 6 (norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario) stabilisce criteri e modalità per l'esonero dal pagamento della tassa a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991 nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

Art. 6.

Rimborsi

1. Il rimborso delle tasse erroneamente versate e non dovute deve essere richiesto mediante istanza da presentare all'E.R.S.U. entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento.

Art. 7.

Rendicontazione

1. L'E.R.S.U. entro il 31 dicembre di ogni anno, rendiconta alla Regione l'ammontare riscosso nell'anno a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

2. Entro il medesimo termine l'E.R.S.U. rendiconta altresì le somme rimborsate ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8.

Rapporti tra E.R.S.U. e Università

1. L'E.R.S.U., previo assenso della Regione, stabilisce in accordo con l'Università degli Studi di Genova le procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario nonché il riconoscimento del diritto all'esonero di cui all'articolo 5.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è iscritto nel capitolo 140 «Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995 n. 549)» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Il gettito di cui al comma 1 è collocato al capitolo 5688 «Erogazione all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario - E.R.S.U. - del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995 n. 549» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 1996

MORI

96R0702

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 17.

Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 23 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge definiscono i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale e disciplinano, secondo le norme del diritto civile, i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali) e successive modificazioni».

Art. 2.

Autonomia degli enti

1. Gli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 73/1993 recepiscono i contenuti della legge regionale 45/1995 attraverso i propri statuti e regolamenti.

2. Le disposizioni di cui agli art. 34, 35 e 63 della legge regionale 45/1995 non si applicano agli enti di cui al comma 1.

Art. 3.

Norma abrogativa

1. La legge regionale 23 giugno 1994, n. 29 (Disposizioni transitorie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) è abrogata.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Fino alla stipulazione dei contratti con le procedure di cui all'art. 37, comma 5, della legge regionale 45/1995, per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 facenti parte del comparto di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), si applicano gli istituti contrattuali vigenti.

2. Fino all'emanazione della legge quadro regionale sull'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, in applicazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), resta ferma la tipologia degli enti stabilita dalle vigenti norme ai fini della determinazione delle qualifiche apicali.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 luglio 1996

VIÉRIN

96R0600

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 18.

Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra la Regione e la Casa di riposo G. B. Festaz.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 33 del 23 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Valle d'Aosta riconosce il valore morale e sociale dell'attività socio-assistenziale svolta, in conformità ai principi della solidarietà e del rispetto della dignità umana, a favore degli anziani residenti sul territorio regionale, dall'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza avente natura pubblicistica denominata Casa di riposo G. B. Festaz, con sede in Aosta, di seguito denominata Casa di riposo.

2. Nell'esplorazione dell'attività di cui al comma 1, la Casa di riposo persegue la promozione e l'attuazione di tutte le iniziative e gli interventi specifici che, in una organizzazione strutturata per soddisfare i bisogni delle persone anziane ospitate, sono atti a garantire alle stesse, compatibilmente con le proprie condizioni psico-fisiche, la libertà d'azione, l'espressione della volontà, il soddisfacimento dei desideri ed il rispetto delle convinzioni.

Art. 2.

Permuta di immobili

1. Per dare attuazione ai principi sanciti nell'art. 1, la Regione trasferisce in piena proprietà a titolo di permuta alla pari, senza alcun conguaglio, assumendo a suo carico tutte le spese notarili, salvo l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) che rimane a carico di ciascuna parte venditrice, alla Casa di riposo il fabbricato sito in comune di Aosta, distinto al catasto urbano al foglio 41 con il numero 259 subalterno 2 - 3 e 4, entrostante ad area distinta al catasto terreni al foglio 41 con il numero 259, con i relativi arredi.

2. La Regione accetta, in permuta, dalla Casa di riposo, i seguenti immobili:

a) in comune di Aosta al catasto urbano per la quota di 1/1: foglio 38 numero 13 subalterno 110 e 111; foglio 40 numero 109 subalterno 1 e numero 112 subalterno 2; foglio 43 numero 143 subalterno 3 e 11, numero 226 subalterno 1 e 2, numero 226 subalterno 4 e numero 327 subalterno 1 graffiati, numero 226 subalterno 5 e numero 327 subalterno 2 graffiati, numero 226 subalterno 9;

b) in comune di Aosta al catasto terreni per la quota di 1/1: foglio 27 numeri 94 - 95 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110;

c) in comune di Courmayeur al catasto terreni per la quota di 1/1: foglio 36 numeri 421 e 422;

d) in comune di Courmayeur al catasto terreni, per la quota di 1/2: foglio 37 numeri 346 - 345 e 184;

e) in comune di Courmayeur al catasto urbano per la quota di 1/2: foglio 36 numero 210 subalterno 4;

f) in comune di Morgex al catasto terreni per la quota di 1/1: foglio 40 numeri 37 - 40 - 41 e 43;

g) in comune di Sarre al catasto terreni per la quota di 1/1: foglio 5 numeri 192 e 193; foglio 8 numero 12; foglio 40 numeri 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 203 e 213; foglio 41 numero 80; foglio 42 numeri 5 - 6 - 7 - 33 - 67 - 68 - 92 - 97 - 98 - 104 - 106 - 107 - 108 - 152 - 233 e 234.

3. Il fabbricato trasferito alla Casa di riposo deve essere destinato a finalità di assistenza e beneficenza per la durata di cinquanta anni a partire dalla data di stipulazione della permuta, con vincolo da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Aosta a favore della Regione.

Art. 3.

Statuto

1. Lo statuto della Casa di riposo, approvato dal Consiglio regionale, deve essere conforme ai seguenti requisiti:

a) il consiglio di amministrazione deve essere composto da tre membri di diritto e otto membri elettivi; i tre membri di diritto sono il vescovo della Diocesi, con funzioni di Presidente, e due parroci della città di Aosta nominati dal vescovo; degli otto membri elettivi cinque sono di designazione regionale ed i restanti tre sono di designazione del Comune di Aosta;

b) deve essere istituito un organo di revisione, con il compito di controllare la gestione contabile dell'ente, composto da tre membri effettivi e due supplenti; un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono di designazione regionale, un membro effettivo è di designazione della Casa di riposo, ed un membro effettivo ed un membro supplente sono di designazione di Comune di Aosta.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi statutari della Casa di riposo predispongono una bozza di statuto conforme alle disposizioni di cui al comma 1 e lo trasmettono alla Regione che deve provvedere all'approvazione entro sei mesi.

Art. 4.

Convenzioni

1. La Regione può stipulare con la Casa di riposo convenzioni per la gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.

Art. 5.

Delega alla Giunta

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addvenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui all'art. 2 e, in particolare, per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa l'individuazione, la consistenza e i dati catastali degli immobili.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere per l'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.525.000.000 per l'anno 1996, grava sul capitolo 20485 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 e di lire 525.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69320 del bilancio della Regione per l'anno 1996.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione, della Regione per l'anno finanziario 1996, sia in termini di competenza che di cassa, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 luglio 1996

VIÉRIN

96R0601

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 19.

Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 33 del 23 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINANZIAMENTO

Art. 1.

Fonti di finanziamento

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL) sono determinate annualmente dalla Regione con legge finanziaria e assegnate annualmente dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Le fonti di finanziamento di parte corrente dell'USL sono costituite da:

- a) contributi sanitari della Regione, ai sensi dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- b) contributi e trasferimenti da amministrazioni statali, da Comuni e da altri enti del settore pubblico allargato;
- c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni e a privati, ivi compresi gli introiti derivanti dall'attività libero-professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento e le risorse acquisite da contratti e convenzioni;
- d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;
- e) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
- f) risultati economici positivi;
- g) donazioni e altri atti di liberalità.

3. Le prestazioni sanitarie rese a cittadini residenti in ambiti territoriali diversi dalla regione sono compensate tra le aziende sanitarie, sulla base delle previste certificazioni e con le modalità definite dalla Giunta regionale.

4. Al finanziamento delle spese in conto capitale dell'USL provvede la Regione, attraverso le quote del proprio bilancio di previsione, stabilite con legge finanziaria. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, assegna all'USL tali quote.

5. L'USL, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale di cui al comma 6, può, inoltre, contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

6. L'autorizzazione regionale alla contrazione di mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al quindici per cento del valore costituito dalle poste del bilancio di previsione annuale dell'USL relative al comma 1. lett. b), c), d), e), f), con esclusione degli importi relativi ad investimenti.

7. L'USL può attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.

Art. 2.

Finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari

1. Al finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari previsti dal Piano sanitario nazionale (PSN) e regionale (PSR) o da programmi specifici approvati dal Consiglio regionale si provvede, con legge finanziaria, sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi.

Art. 3.

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'USL è affidato, tramite apposita convenzione, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere le attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. Il Direttore generale dell'USL, con propria deliberazione, definisce le specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell'USL ed individua i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.

Capo II

BILANCI DI PREVISIONE

Art. 4.

Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'USL prevede di acquisire ed impiegare durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l'attuazione degli indirizzi del piano sanitario regionale.

2. Il bilancio pluriennale ha durata triennale ed è annualmente aggiornato per scorrimento.

3. Il bilancio pluriennale è articolato nelle seguenti parti:

- a) parte economica;
- b) parte finanziaria;
- c) parte patrimoniale.

4. Il bilancio pluriennale è strutturato secondo lo schema obbligatorio di cui al decreto del Ministro del tesoro del 20 ottobre 1994 (Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1995.

Art. 5.

Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo dà dimostrazione, con maggior grado di analisi rispetto al bilancio pluriennale, del previsto risultato economico complessivo finale dell'USL per l'anno considerato, e deve essere articolato in base alle fondamentali strutture dell'USL stessa.

2. Il bilancio preventivo deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio di cui al decreto ministeriale del tesoro 20 ottobre 1994.

3. La relazione di cui al comma 2 deve in particolare indicare:

- a) gli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e le modalità di finanziamento;
- b) le prestazioni che si intendono erogare in rapporto a quelle erogate nell'esercizio precedente;
- c) i valori più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio adottato;
- d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;
- e) i flussi di cassa previsti.

Art. 6.

Adozione dei bilanci di previsione

1. Il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo sono adottati dal Direttore generale entro il 31 ottobre di ciascun anno e trasmessi entro dieci giorni alla Giunta regionale.

2. Qualora entro il 31 dicembre, non risulti ancora esecutivo il bilancio preventivo dell'esercizio, il Direttore generale può effettuare la gestione provvisoria dello stesso nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti, per ciascun mese.

Capo III

BUDGET

Art. 7.

Metodica di budget

1. Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare, agli investimenti da compiere, è obbligatoria l'adozione della metodica di budget.

2. La metodica di budget si sviluppa secondo una struttura che comprende:

- a) il documento di direttive;
- b) i budget delle aree;
- c) i budget dei centri di responsabilità.

Art. 8.

Documento di direttive

1. Il documento di direttive è formulato allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della programmazione e il budget.

2. Il documento di direttive è elaborato dal Direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti adottati ed indica obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per l'elaborazione dei budget.

Art. 9.

Budget delle aree

1. I budget delle aree sono formulati con riguardo alle fondamentali aree dell'USL.

2. I budget delle aree sono articolati e strutturati in modo analogo al bilancio preventivo.

Art. 10.

Budget di centro di responsabilità

1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità.

2. I budget di centro di responsabilità sono articolati e strutturati in modo da consentire, in analogia ai budget delle fondamentali aree, la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali,

rendendo inoltre possibile l'attribuzione delle responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione degli obiettivi da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

Art. 11.

Adozione dei budget

1. I budget sono adottati dal Direttore generale entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.

Art. 12.

Controllo periodico e revisione dei budget

1. I budget dei centri di responsabilità sono sottoposti, con cadenza trimestrale ed entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, alla verifica dello stato di avanzamento, con lo scopo di porre in evidenza, rispetto ai dati di budget, gli eventuali scostamenti nel prosieguo della gestione. L'esito di tale verifica è contenuto in apposito rapporto.

2. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il Direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede alla revisione dei budget dei centri di responsabilità.

3. Qualora nei rapporti di cui al comma 1 emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico, e, in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali ed alle revisioni del budget, il Collegio dei revisori deve formulare una relazione con le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento trimestrale.

Capo IV

PATRIMONIO

Art. 13.

Classificazione dei beni

1. I beni appartenenti all'USL sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali.

3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili, oltre ai beni non compresi tra quelli indicati al comma 2.

4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti, quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni dell'USL.

5. Il Direttore generale provvede alla classificazione dei beni in relazione all'effettiva destinazione degli stessi.

6. L'ammortamento del costo dei beni patrimoniali è determinato sulla base di criteri stabiliti dal Direttore generale, nei modi e nei termini di legge.

Art. 14.

Inventario

1. Il patrimonio dell'USL è descritto in un apposito inventario.

2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio consuntivo dell'esercizio.

3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta identificazione dei beni ed in particolare:

- a) titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora si tratti di bene immobile;
- b) valore iniziale e successive variazioni ivi compresa l'indicazione della quota di ammortamento disposta;
- c) eventuale redditività.

4. I beni culturali vanno annotati in un apposito titolo dell'inventario dal quale risultino i seguenti dati:

- a) descrizione del bene;
- b) stato di conservazione;
- c) luogo di collocazione;
- d) riferimento alla scheda inventariale dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

5. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 502/1992.

6. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario previo accertamento tecnico economico delle condizioni che determinano tale stato.

7. Alla dichiarazione di fuori uso provvede, previa comunicazione al Collegio dei revisori, il Direttore generale, che dispone altresì per la destinazione dei beni interessati.

8. Qualora non sussistano particolari motivazioni che determinino una diversa utilizzazione, i beni dichiarati fuori uso possono essere ceduti ad altre strutture pubbliche o in subordine, per iniziative internazionali di carattere umanitario o di cooperazione allo sviluppo, al Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia delle Nazioni unite (UNICEF), alla CARITAS, alla Croce rossa internazionale (CRI), alle sezioni territoriali e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi degli art. 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo), nonché alle associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato).

9. La cessione dei beni fuori uso ai soggetti di cui al comma 8 avviene sulla base della presentazione, da parte dell'ente od organismo richiedente, di una dichiarazione inerente l'utilizzazione e la destinazione dei beni stessi.

Art. 15.

Consegnatari dei beni

1. Il Direttore generale dell'USL individua i dipendenti cui debbono essere dati in consegna i beni mobili.

2. I dipendenti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di vigilanza sui beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi registri.

Art. 16.

Valutazione dei beni

1. Il Direttore generale determina il valore dei beni sulla base dei seguenti criteri:

- a) i beni immobili destinati ad uso pubblico sono valutati in relazione al prezzo di acquisto, rivalutato al valore di stima qualora si tratti di acquisti effettuati da oltre cinque anni, al costo sostenuto per la costruzione e ai costi sostenuti per la manutenzione straordinaria;
- b) i beni immobili da reddito sono valutati in relazione al prezzo di acquisto e successivamente, considerando il reddito prodotto congiuntamente con il valore di mercato, lo stato di usura, il costo di manutenzione e gli altri oneri;
- c) i beni mobili di uso durevole sono valutati in relazione al prezzo di acquisto, diminuito della quota di ammortamento;
- d) i beni mobili di normale consumo sono valutati in relazione al prezzo di acquisto;
- e) i crediti, i debiti e i titoli di Stato sono valutati in relazione al valore nominale;
- f) i mutui passivi ed i residui debiti sono valutati in linea capitale;
- g) le rendite sono valutate attraverso la capitalizzazione del rateo annuo al tasso annuo legale;
- h) i beni culturali sono valutati in base al valore di mercato o di copertura assicurativa.

Art. 17.

Destinazione d'uso dei beni disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal Direttore generale.

2. L'assegnazione avviene:

- a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, di affitto o di uso a soggetti pubblici o privati, con corrispettivo di un canone.
- b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria ed ospedaliera.

Art. 18.

Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile

1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:

- a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione
- b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa.

3. Nei casi in cui, oltre alla cancellazione, sia prevista l'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 16.

Art. 19.

Alienazione dei beni patrimoniali

1. Il Direttore generale può provvedere, previa comunicazione all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, nel caso di beni immobili, all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2 e 3, se di importo inferiore a lire 200.000.000, e previa autorizzazione della Giunta regionale se di importo superiore.

2. L'alienazione è effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero mediante licitazione privata, quando in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati.

3. È ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

- a) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte;
- b) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;
- c) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico, che individuano un soggetto pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui si tratta.

Capo V

CONTRATTI

Art. 20.

Forniture

1. Alla acquisizione di beni e servizi da destinare alle strutture sanitarie provvede l'USL mediante contratti di acquisto, di locazione e di locazione finanziaria, con o senza opzioni per l'acquisto.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere perfezionati mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.

3. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

a) in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie della fornitura;

b) quando si tratti di forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non sia compatibile con i termini imposti dalle altre procedure di cui al comma 2. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non devono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;

d) quando si tratti di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego e la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

e) quando si tratti di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto.

4. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE), e successive modificazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), si applicano ai contratti il cui valore di stima, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia uguale o superiore alle unità di conto europee indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 358/1992. Le medesime disposizioni si applicano anche ai restanti contratti per quanto non diversamente previsto dal presente articolo e fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

5. Al fine di salvaguardare le esigenze pubbliche di tutela degli utenti, le forniture di prodotti ad alto contenuto tecnologico, sia ad uso diagnostico che terapeutico, sono aggiudicate a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 358/1992. In tal caso, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 573/1994, debbono essere invitate alla gara le imprese che dispongono della certificazione dallo stesso articolo prevista.

6. La Regione svolge indagini conoscitive sui costi delle attività contrattuali dell'USL sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 21.

Appalto e concessione di lavori

1. Agli appalti ed alle concessioni di lavori si applicano le normative vigenti in materia per l'Amministrazione regionale.

2. I piani di fattibilità, i progetti e la direzione lavori per la costruzione di opere pubbliche sanitarie possono essere affidati alle strutture tecniche dipendenti dalle aziende sanitarie anche consorziate tra loro a tali fini.

Art. 22.

Caratteristiche, limiti e modalità di esecuzione

1. L'USL può provvedere all'esecuzione in economia di lavori e forniture mediante amministrazione diretta e continuo fiduciario.

2. Per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia); e successive modificazioni.

Capo VI CONTABILITÀ

Art. 23.

Contabilità economico-patrimoniale

1. L'USL adotta la contabilità economico-patrimoniale, con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio ed il patrimonio di funzionamento.

2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi, ai ricavi ed ai proventi imputabili alla competenza economica dell'esercizio ed i connessi valori che misurano la consistenza e le variazioni degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

Art. 24.

Piano dei conti

1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi ed ai componenti patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole classi di valori. L'insieme dei conti costituisce il piano dei conti.

2. Allo scopo di agevolare la diretta imputazione dei valori rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale alle fondamentali strutture dell'USL, il piano dei conti è articolato in conti unici, sezionali e riepilogativi.

3. Il piano dei conti è formulato sulla base dello schema stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 25.

Scritture contabili obbligatorie

1. L'USL deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) libro delle deliberazioni del Direttore generale;
- d) libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

2. Con riguardo ai criteri ed alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile.

Art. 26.

Contabilità analitica

1. L'USL applica la contabilità analitica con lo scopo di attuare, attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.

2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni con riferimento a individuati oggetti di rilevazione. Gli oggetti di rilevazione sono rappresentati:

- a) dai centri di responsabilità
- b) da specifiche aree di attività semplici o complesse;
- c) da beni, servizi e prestazioni destinati all'utenza esterna o da impiegare internamente all'USL.

3. I dati di base contabili ed extracontabili per l'alimentazione della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo dell'USL ed in particolare dalla contabilità economico-patrimoniale.

Art. 27.

Contabilità di magazzino

1. Nell'ambito della contabilità analitica, l'USL istituisce un'apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni, che debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

Capo VII
BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 28.*Bilancio di esercizio*

1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, nonché la situazione patrimoniale dell'USL.

2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso alla Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci.

Art. 29.*Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio*

1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:

a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso, o del pagamento;

c) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

2. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.

Art. 30.*Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio*

1. Per quanto non previsto dall'art. 16 per la valutazione degli elementi che compongono il patrimonio si applicano le disposizioni del codice civile in materia di criteri di valutazione.

Art. 31.*Criteri di ammortamento*

1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.

2. Le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei, avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo.

3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma 2 devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

Art. 32.*Struttura del bilancio di esercizio*

1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Lo stato patrimoniale rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio.

3. Il conto economico rappresenta gli elementi positivi e negativi del reddito che incidono sul risultato economico d'esercizio, evidenziando tale risultato.

4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quella del bilancio economico preventivo e con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio prece-

dente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

5. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal codice civile.

Art. 33.*Relazione sulla gestione*

1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'USL, sull'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per le fondamentali aree con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.

2. La relazione sulla gestione deve altresì indicare:

a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;

b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità, elaborata secondo lo schema adottato dalla Giunta regionale.

3. Nel caso in cui il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.

Art. 34.*Risultati economici di esercizio*

1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio va a costituire il fondo di riserva. Il fondo di riserva è destinato in via prioritaria ad investimenti e all'incentivazione del personale legata ai risultati di budget o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le prospettive condizioni di equilibrio della gestione.

2. Nel caso di perdita, il Direttore generale deve formulare in accompagnamento al bilancio di esercizio, una separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica. Tale proposta dovrà essere accompagnata dalle osservazioni del Collegio dei revisori e formare oggetto di deliberazione del Direttore generale.

3. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando prioritariamente fondi di riserva eventualmente disponibili. Qualora l'importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte o attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile ovvero mediante specifici interventi del Direttore generale in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'USL tesi a garantire economie di gestione.

Art. 35.*Pubblicità del bilancio di esercizio*

1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Capo VIII**CONTROLLO DI GESTIONE****Art. 36.***Controllo di gestione*

1. L'USL applica il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse.

2. Le componenti del controllo di gestione sono la struttura organizzativa, la struttura tecnico-contabile e il processo di controllo.

Art. 37.

Struttura organizzativa del controllo di gestione

1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dall'unità organizzativa preposta allo svolgimento del processo di controllo di gestione e dalle unità periferiche corrispondenti almeno ai macrodistretti.

2. I centri di responsabilità corrispondono ad unità operative alle quali sono assegnate, mediante la metodica dei budget, le risorse necessarie per lo svolgimento di specifiche attività volte all'ottenimento di individuati risultati.

3. Ad un'unità operativa è attribuita la qualificazione di centro di responsabilità quando risponde alle seguenti caratteristiche:

- a) omogeneità delle attività svolte;
- b) significatività delle risorse impiegate;
- c) esistenza o individuabilità di un responsabile di gestione e di risultato.

4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei centri di responsabilità.

Art. 38.

Struttura tecnico-contabile del controllo di gestione

1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione, nonché dalle risorse umane impegnate in detta attività.

2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione si avvale dei dati e delle informazioni traibili dalla contabilità economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla metodica di budget e da altre parti del sistema informativo dell'USL, per la rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto periodico tra dati di budget e dati consuntivi con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente assorbite, ai singoli fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.

Art. 39.

Processo di controllo di gestione

1. Il processo di controllo di gestione è attivato dal Direttore generale che provvede, su proposta del responsabile del controllo di gestione e mediante apposite deliberazioni, a:

- a) individuare il piano dei centri di responsabilità economica ed il responsabile di ciascun centro;
- b) definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;
- c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.

2. L'unità di controllo di gestione è preposta al governo del processo di controllo di gestione e a tal fine:

- a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico-contabile del controllo di gestione;
- b) analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significatività degli scostamenti, l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttività dei fattori operativi impiegati;
- c) redige i trimestrali rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget.

3. Il rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta regionale unitamente al bilancio di esercizio.

Capo IX

CONTROLLO REGIONALE

Art. 40.

Controllo regionale

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività dell'USL mediante:

a) il controllo sugli atti del Direttore generale, ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta);

b) l'attività ispettiva, di vigilanza e di riscontro, attuata attraverso gli uffici dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale;

c) il controllo sugli organi, di cui alla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione).

Capo X

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 41.

Funzioni del Collegio dei revisori

1. Al Collegio dei revisori di cui agli art. 12 e seguenti della legge regionale 24/1994 spettano funzioni di:

- a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.

Art. 42.

Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:

- a) dell'applicazione delle norme di carattere tecnico-contabile della presente legge;
- b) della regolare tenuta dei libri;
- c) dell'affidabilità, della completezza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
- d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
- e) della regolarità formale degli atti di alta amministrazione.

2. Il Collegio dei revisori deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.

3. Qualora per l'attività di verifica il Collegio dei revisori utilizzi indagini campionarie, lo stesso deve adottare idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate. La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

Art. 43.

Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

2. In particolare, il Collegio dei revisori:

- a) formula al Direttore generale un parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, nonché sulle revisioni del budget generale. Il Collegio dei revisori può richiedere informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di previsione e nei documenti di budget. Il Collegio dei revisori redige inoltre proprie relazioni sul

bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio economico preventivo; tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;

b) svolge i compiti previsti nell'ambito del controllo periodico e della revisione del budget di cui all'art. 12.

Art. 44.

Esame e valutazione del bilancio di esercizio

1. Il Collegio dei revisori con riferimento al bilancio di esercizio deve esaminare e valutare in apposita relazione:

a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;

b) l'affidabilità, la completezza e la correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture contabili;

c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle norme contabili previste dalla presente legge e dal codice civile.

Art. 45.

Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei revisori

1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

2. Il Collegio dei revisori può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione. Qualora il Collegio dei revisori rilevi l'esistenza di un potenziale disavanzo su base annua, ha l'obbligo di segnalarlo al Direttore generale.

3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al Collegio dei revisori per l'espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste dalla presente legge devono essere trasmessi formalmente dal Direttore generale al Collegio stesso entro il termine di quindici giorni, onde consentire l'espletamento dei compiti del Collegio stesso.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il Collegio dei revisori venga a conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Direttore generale ed alla Giunta regionale.

6. L'USL pone a disposizione del Collegio dei revisori un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte dal Collegio stesso.

Capo XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.

Regime transitorio

1. La disciplina contabile di cui alla presente legge decorre dal 1° gennaio 1997. In via provvisoria, viene mantenuta la vigente contabilità finanziaria.

2. Per l'anno 1996 i valori di riferimento per il ricorso alle forme di indebitamento e alle anticipazioni bancarie sono rispettivamente individuati:

a) nell'ammontare delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza;

b) nell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro.

3. Il Collegio dei revisori, durante il periodo di applicazione della contabilità finanziaria:

a) vigila sulla regolarità contabile della gestione finanziaria mediante verifiche periodiche della completezza e correttezza delle scritture contabili, nonché degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

b) redige una relazione sui documenti di bilancio;

c) redige una relazione sul rendiconto generale annuale, attestando la corrispondenza fra i dati di consuntivo e le risultanze contabili.

4. Le relazioni di cui al comma 3, lett. b) e c), devono essere trasmesse alla Giunta regionale unitamente agli atti ai quali si riferiscono.

Art. 47.

Adempimenti iniziali del Direttore generale

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale avvia le rilevazioni inventariali per la composizione dell'inventario generale del patrimonio. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale:

a) adotta i documenti di bilancio di cui alla presente legge;

b) adotta con deliberazione il progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo dell'USL. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo. Il progetto è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale ed al Collegio dei revisori.

2. Nel periodo dedicato all'elaborazione dei documenti di bilancio e nelle more del controllo regionale, il Direttore generale è autorizzato ad eseguire spese per ciascun mese di gestione provvisoria, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.

Art. 48.

Introduzione del nuovo assetto programmatico, contabile gestionale e di controllo

1. In fase, di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale deve dar conto alla Giunta regionale, con relazioni semestrali, della progressiva realizzazione del progetto per il nuovo assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo. Fino al compimento del progetto, le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione sono inviate unitamente a quelle sullo stato di avanzamento del budget relative al secondo e all'ultimo trimestre.

2. Le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione del progetto sono accompagnate dalle osservazioni del Collegio dei revisori.

Art. 49.

Gruppo tecnico di supporto

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, il Direttore generale dell'USL, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), può avvalersi di un gruppo tecnico di supporto, costituito anche da esperti esterni, dotati di particolare qualificazione specifica in materia di organizzazione e gestione aziendale o di sistemi informativi.

Art. 50.

Altri adempimenti dell'USL

1. L'USL è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), e successive modificazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.

Art. 51.

Finanziamento

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1996 e 1997, la spesa di lire 2.000.000.000, di cui lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1996.

2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al S.S.N.) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'anno 1997.

Art. 52.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 61/1980 e la legge regionale 10/1984 sono abrogate.

Art. 53.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 luglio 1996

VIÉRIN

96R0602

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 47.

Modifiche ed integrazioni della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante «Norme per lo smaltimento dei rifiuti».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 38 dell'8 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni

La lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 è sostituita dalla seguente:

«e) le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modalità e i criteri per l'affidamento in concessione ai sensi del comma 3 dell'art. 2».

Art. 2.

Modifica dell'art. 13 della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano regionale provvisorio si applica fino all'acquisizione di efficacia del nuovo piano regionale di cui all'art. 5».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 2 si applicano solo dopo l'acquisizione di efficacia del piano regionale di cui all'art. 5».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 28 giugno 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 maggio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 giugno 1996.

96R0768

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 48.

Nuove norme per l'esercizio dell'attività di gestione dei beni della riforma fondiaria e nomina del Commissario straordinario.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 38 dell'8 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta nuove norme, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della L.R. 22 marzo 1993, n. 15, per l'esercizio dell'attività di gestione dei beni della riforma fondiaria, al fine di consentire il completamento della liquidazione di detti beni.

Art. 2.

Commissario straordinario

1. Per i compiti di cui alla presente legge, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa, il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi della L.R. 16 giugno 1994 n. 45, un Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario è individuato tra il personale dirigente della Regione in possesso di specifiche competenze professionali.

3. Il Commissario nominato in base alla L.R. 22 marzo 1993 n. 15, resta in carica fino alla nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1.

4. La liquidazione avviene, sotto il profilo contabile, con gestione speciale tramite bilancio proprio.

5. Il Commissario straordinario provvede, altresì, alla conclusione dell'organizzazione dell'Archivio Storico della Riforma fondiaria in Toscana.

Art. 3.

Durata della gestione commissariale

1. Il Commissario straordinario esercita il proprio mandato nel termine di due anni dalla nomina.

2. Ultimata la liquidazione o, comunque, decorso il termine di cui al comma 1, gli eventuali beni residui confluiscono nel patrimonio della Regione.

Art. 4.

Consegna dei beni

1. Il Commissario straordinario prende in consegna i beni non ancora alienati alla data di cessazione dalle funzioni del Commissario nominato ai sensi della L.R. n. 15 del 1993, nonché i libri contabili e gli altri documenti e riceve dal Commissario cessato il conto della gestione successiva all'ultimo bilancio approvato.

Art. 5.

Direttive per il Commissario straordinario

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, impartisce direttive al Commissario straordinario per l'esercizio dei propri compiti.

2. Fino all'emanazione di tali direttive si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, quelle emanate dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. n. 15 del 1993.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, secondo periodo, e commi 5, 6, 7 e 8 e all'art. 6-bis della L.R. n. 15 del 1993, nonché le disposizioni di cui alla L.R. n. 45 del 1994.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 28 giugno 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 maggio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 giugno 1996.

96R0769

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 21.

Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di colben-tazione termo acustica o di inerzia termica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici.

2. Essa si applica:

- a) alle nuove costruzioni;
- b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali.

Art. 2.

Modalità di calcolo

1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di colben-tazione termica, acustica o di inerzia termica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.

4. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi precedenti, salvo

l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.

5. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1996

GALAN

96R0669

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 22.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 70 del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e delega.

1. Al fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti pubblici nel quadro di una visione integrata del servizio, la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea per via di terra.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative della regione è delegato alle province ed è svolto dalle province medesime e dai comuni in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

CAPO II

TRASPORTO IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

Art. 2.

Definizione

1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra:

a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarroz-zetta e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovet-tura, motocarroz-zetta e veicoli a trazione animale.

Art. 3.

Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:

a) si rivolge a una utenza indifferenziata;

b) lo stationamento avviene in luogo pubblico;

c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione.

2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.

3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.

5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dai comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l'aeroporto.

Art. 4.

Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stationamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stationamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio di taxi.

3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore.

4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

5. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

Art. 5.

Caratteristiche e verifiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea devono essere muniti di apposita carta di circolazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. L'autorità competente al rilascio delle licenze ed autorizzazioni può prevedere, per particolari esigenze, ulteriori prescrizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche dei veicoli.

3. I veicoli, prima dell'immissione in servizio, sono sottoposti a verifica da parte delle autorità di cui al comma 2, che accerta la loro rispondenza alle indicazioni contenute nell'atto autorizzativo.

Art. 6.

Competenze regionali

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, sentite le province, in relazione alle tipologie di servizio definite all'articolo 2, comma 2, i contingententi di licenze ed autorizzazioni assentibili dai comuni.

2. I contingententi di cui al comma 1, sono determinati sulla base dei seguenti indicatori:

- a) popolazione residente nel territorio comunale;
- b) domanda di mobilità;
- c) servizi di trasporto pubblico locale esistenti e loro integrazioni con altri sistemi di trasporto;
- d) flusso turistico di cura, o di soggiorno;
- e) presenza di strutture economico-produttive;
- f) trasporto disabili, garantendo una percentuale almeno pari al cinque per cento del numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate.

Art. 7.

Deleghe alle province

1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea;
- b) la vigilanza sull'uniformità dei regolamenti al fine di ottenere una maggiore razionalità ed efficienza entro l'ambito provinciale;
- c) la nomina della Commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità dei conducenti dei veicoli, di cui all'articolo 11;
- d) la nomina della Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 12;
- e) l'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei requisiti di idoneità morale e professionale per l'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione all'esame di idoneità e per l'espletamento dello stesso;
- f) l'approvazione dell'elenco, risultante dall'esame di cui alla lettera e), con obbligo di comunicazione alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura, presso la quale è istituito il relativo ruolo dei conducenti;
- g) l'adozione di norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio nelle zone caratterizzate da intensa conurbazione, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2;
- h) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze e delle autorizzazioni.

Art. 8.

Competenze comunali

1. Le funzioni amministrative dei comuni, nel quadro del vigente ordinamento statale, riguardano:

- a) l'emissione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea secondo i criteri stabiliti nell'articolo 9;
- b) il rilascio della licenza del servizio di taxi;
- c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente;
- d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità delle licenze e autorizzazioni;
- e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza o di autorizzazioni;
- f) la costituzione e nomina della Commissione consultiva comunale di cui all'articolo 13;
- g) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 13, legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. I comuni sono tenuti a comunicare annualmente le tariffe alle province e alle camere di commercio.

3. I comuni che non sono dotati di servizio di taxi possono autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche determinate.

4. I comuni, nell'ambito o in prossimità di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate, ai fini dello stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente. In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza diretta nell'ambito territoriale del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 9.

Regolamenti comunali

1. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consultiva comunale, ed approvati dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. I regolamenti devono stabilire:

- a) il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio nell'ambito dei contingententi stabiliti ai sensi dell'articolo 6;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) le caratteristiche, le verifiche e i controlli dei veicoli;
- d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:

- a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonché la composizione delle relative commissioni di concorso;
- b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;
- c) le modalità per il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni;
- d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;
- e) gli obblighi dei sostituti alla guida nell'esercizio del servizio pubblico;
- f) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;
- g) le aree destinate allo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio pubblico;
- h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi;
- i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni di trasporto e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza;
- l) la procedura per la definizione dei reclami;
- m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse.

4. Le modalità per lo svolgimento del servizio di cui al comma 2, lettera b), comprendono la possibilità di utilizzare anche per il servizio di taxi le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché l'eventuale esonero dall'obbligo del tassametro per il servizio di taxi, nei comuni con le caratteristiche individuate in applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 10.

Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea

1. Le province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea e ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale.

2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.

3. Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice della strada.

4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo superamento di un esame sostenuto davanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza delle norme dettate dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e dai regolamenti locali in materia, nonché alle conoscenze geografiche e di toponomastica.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di diritto nel ruolo.

Art. 11.

Commissione tecnica provinciale

1. È istituita, presso ciascuna provincia, una commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. La commissione, nominata dalla provincia, è composta:

- a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede;
- b) dal dirigente del dipartimento viabilità e trasporti della regione o da un suo delegato;
- c) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile trasporti in concessione, competente per territorio;
- d) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria;
- f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria.

3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

4. La commissione provvede:

- a) a valutare la regolarità delle domande, ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio;
- b) ad espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e);
- c) a determinare l'esito finale dell'esame ed a redigere il relativo elenco.

5. Avverso gli atti della commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica è ammesso ricorso al presidente della Giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

Art. 12.

Commissione consultiva provinciale.

1. È istituita, presso ciascuna provincia, una commissione consultiva competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), e), g) ed h).

2. La commissione, nominata dalla provincia, è composta:

- a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede;
- b) da un rappresentante dei comuni designato dall'associazione nazionale comuni italiani;

c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria;

d) da un rappresentante dell'Azienda di promozione turistica interessata;

e) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.

3. La commissione può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti dei trasporti e del traffico.

4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Commissione consultiva comunale

1. È istituita, presso ciascun comune, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e g).

2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.

Art. 14.

Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 15.

Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera d), il requisito dell'iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'avere esercitato l'attività di sostituzione di cui all'articolo 16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con

conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 16.

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 10.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del Codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 17.

Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 18.

Trasporto disabili

1. I comuni, in conformità a quanto previsto nell'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti disabili, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti disabili non deambulanti.

2. Al fine di migliorare le condizioni dei servizi di trasporto per i soggetti disabili non deambulanti, la Giunta regionale concede contributi una tantum con modalità attuative da stabilire con propria deliberazione.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente che, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge, avranno adibito al servizio di trasporto per disabili non deambulanti veicoli idonei.

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19.

Inadempienze e revoca della delega

1. In caso di inadempimento alle disposizioni della presente legge da parte delle province destinatarie della delega, la Giunta regionale, previa diffida, assegna alle stesse un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale può decidere di promuovere la revoca della delega ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale.

Art. 20.

Sanzioni amministrative

1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge ed ai regolamenti di cui all'articolo 9, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e nella legge 24 novembre 1981, n. 689 così come integrata dal Titolo VI del Codice della strada.

Art. 21.

Attività di vigilanza

1. La regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla presente legge.

2. La vigilanza sull'osservanza delle norme è esercitata dai funzionari del comune, della provincia e della regione, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali funzionari, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla legge, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 2, sono comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.

Art. 22.

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;
- d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;
- e) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;

f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;

g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

h) non applica le tariffe in vigore.

2. Il sindaco segnala all'autorità competente al rilascio della carta di circolazione del veicolo l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

3. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.

Art. 23.

Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, il comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

2. Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Art. 24.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada, è stabilita la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da lire 100.000 a lire 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla presente legge.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Iscrizione di diritto al ruolo

1. In sede di prima applicazione della presente legge, a richiesta degli interessati, sono iscritti di diritto al ruolo di cui all'articolo 10, i sostituti, i dipendenti ed i collaboratori familiari di soggetti titolari di licenza di taxi o di autorizzazione al noleggio che possano attestare un anno di anzianità di servizio.

2. Al fine di cui al comma 1, la qualità di collaboratore familiare deve sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge ed essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal comune che ha concesso la licenza o l'autorizzazione.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, comma 2, della presente legge di lire 200.000.000 limitatamente all'anno 1996, si farà fronte mediante rifinanziamento del capitolo n. 45792 denominato «Contributi una-tantum per il miglioramento delle condizioni di servizio di trasporto per i soggetti disabili non deambulanti» del bilancio di previsione 1996, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il finanziamento da corrispondere alle province delegatarie per il rimborso delle spese per l'esercizio della presente delega, quantificato per l'anno 1996 in lire 70.000.000, si provvede mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 4100 «Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province» del bilancio pluriennale 1995-1997.

Art. 27.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1996

GALAN

96R0670

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 14.

Difensore civico/difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 23 luglio 1996)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. L'Ufficio del difensore civico/della difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. La presente legge regola i compiti e le competenze dell'Ufficio del difensore civico/della difensora civica nonché la procedura per la nomina del difensore civico/della difensora civica.

Art. 2.

Compiti del difensore civico/della difensora civica

1. Spetta al difensore civico/alla difensora civica seguire, su richiesta informale degli interessati o d'ufficio, le pratiche e i procedimenti posti in essere dall'amministrazione provinciale nonché dagli enti da essa delegati, onde garantirne l'espletamento e lo svolgimento corretto dal punto di vista procedurale e tempestivo.

2. Come previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, il difensore civico/la difensora civica può concludere convenzioni con comunità comprensoriali, comuni, unioni di comuni o consorzi di comuni ai fini dell'assunzione di tale ufficio. Il difensore civico/la difensora civica segnala al Presidente della Giunta provinciale, ai sindaci e ai presidenti delle comunità comprensoriali eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, indicandone le cause e proponendo possibili soluzioni.

3. Ai fini di un espletamento efficace dei propri compiti, nei quali rientra anche l'attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti, il difensore civico/la difensora civica può incaricare

singoli dipendenti ad esso/essa assegnati di trattare questioni specifiche concernenti il settore sanitario, conformemente all'articolo 15 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, nonché la tutela dell'ambiente e della natura e gli interessi dei bambini e dei giovani.

4. Il difensore civico/la difensora civica ha il diritto di richiedere pareri.

5. Il difensore civico/la difensora civica svolge la propria attività in assoluta libertà e autonomia.

Art. 3.

Modalità e procedure d'intervento

1. Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 ha diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente, nel qual caso va stilato un promemoria, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico/della difensora civica.

2. Il difensore civico/la difensora civica, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario/alla funzionaria responsabile del servizio di procedere insieme a lui/lei all'esame della questione entro 5 giorni. Il difensore civico/la difensora civica e il funzionario/la funzionaria responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo.

3. Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso o un'opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l'intervento del difensore civico/della difensora civica e non autorizza l'ufficio competente a negare informazioni o collaborazione.

4. Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l'attività del difensore civico/della difensora civica, quest'ultimo/quest'ultima può denunciare il fatto all'organo disciplinare competente, il quale è tenuto a comunicare al difensore civico/alla difensora civica i provvedimenti adottati.

5. Il difensore civico/la difensora civica provinciale è tenuto/a a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni egli/ella, conformemente alle finalità dell'articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o Bruxelles, egli/ella può avvalersi rispettivamente dei servizi dell'Ufficio di Roma della Provincia e dei servizi pubblici della UE.

6. Il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a al segreto d'ufficio.

Art. 4.

Diritto d'informazione del difensore civico/della difensora civica

1. Il difensore civico/la difensora civica può richiedere verbalmente e per iscritto, al capo del servizio della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 interessati ai reclami, copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limiti del segreto d'ufficio.

Art. 5.

Relazione del difensore civico/della difensora civica

1. Il difensore civico/la difensora civica invia ogni anno al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti per un più efficace svolgimento dell'attività amministrativa e per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Il difensore civico/la difensora civica invia copia della relazione di cui al comma 1 al Presidente della Giunta provinciale, ai sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali, ai direttori generali delle unità sanitarie locali nonché a tutti coloro che ne facciano richiesta.

Art. 6.

Elezione e nomina

1. Il difensore civico/la difensora civica viene eletto/a dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e nominato/a dal Presidente/dalla Presidente dello stesso; l'elezione viene effettuata a scrutinio segreto e, alla prima e alla seconda votazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Il difensore civico/la difensora civica deve possedere una particolare competenza ed esperienza in campo giuridico ed amministrativo.

Art. 7.

Incompatibilità

1. La carica di difensore civico/di difensora civica non è compatibile con quella di:

a) membro del Parlamento europeo, membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, membro del Consiglio provinciale, sindaco, membro della Giunta comunale nonché membro del Consiglio comunale;

b) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti dell'amministrazione provinciale, amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche;

c) amministratore di enti o imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore o dirigente di enti, istituti o imprese vincolati con le amministrazioni di cui all'articolo 2 da contratti di opere, di fornitura o di prestazione di servizi ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalle predette amministrazioni.

2. La carica di difensore civico/di difensora civica incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi commercio o professione.

3. Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali o europee il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a a rassegnare le proprie dimissioni almeno 6 mesi prima della rispettiva scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, del Consiglio regionale, delle Camere o del Parlamento europeo, il difensore civico/la difensora civica che intenda candidarsi tenuto/a a rassegnare le dimissioni entro i 7 giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento. Qualora si candidi, non può sfruttare a scopo pubblicitario i fatti coperti da segreto d'ufficio. Nel periodo in cui è in carica, il difensore civico/la difensora civica non può ricoprire nessuna altra carica o funzione all'interno di partiti, associazioni o enti.

Art. 8.

Durata in carica - revoca e disposizioni per la nuova elezione

1. La durata in carica del difensore civico/della difensora civica coincide con la durata in carica del Consiglio provinciale dal quale stato/a eletto/a; il difensore civico/la difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore.

2. Previa deliberazione del Consiglio provinciale, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale può revocare la nomina del difensore civico/della difensora civica per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso/della stessa.

3. Qualora il mandato del difensore civico/della difensora civica venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale provvede ad iscrivere l'elezione del successore all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successiva.

4. Entro 30 giorni dall'elezione, il Presidente/la Presidente del Consiglio provinciale provvede alla nomina del difensore civico/della difensora civica.

Art. 9.*Doveri del difensore civico/difensora civica*

1. Entro 30 giorni dalla nomina, il difensore civico/la difensora civica è tenuto/a a dichiarare al Presidente/alla Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano:

a) che non sussistono o sono cessati i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 7;

b) di avere provveduto a dichiarare, ai fini fiscali, tutti i propri redditi.

2. Qualora si accerti che le dichiarazioni di cui al comma 1 non sono state effettuate o non sono veritiere, il/la Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano revoca la nomina del difensore civico/della difensora civica e ne dà comunicazione al Consiglio stesso.

Art. 10.*Indennità e rimborso spese*

1. Per la durata dell'incarico al difensore civico/alla difensora civica spetta l'indennità di funzione prevista per i consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige; per l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio viene fatto riferimento alle disposizioni vigenti per i consiglieri del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Le relative spese sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può stipulare a favore del difensore civico/della difensora civica, limitatamente alla durata dell'incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art. 11.*Personale*

1. Per l'espletamento dei propri compiti il difensore civico/la difensora civica si avvale del personale messogli/le a disposizione dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del difensore civico/della difensora civica. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.

2. Gli organi dell'amministrazione provinciale nonché quelli delle comunità comprensoriali e dei comuni mettono a disposizione del difensore civico/della difensora civica i necessari locali per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.

Art. 12.*Personale - norma transitoria*

1. Il personale di ruolo dell'amministrazione provinciale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta assegnato all'ufficio del difensore civico/della difensora civica è trasferito, con il suo consenso, nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Esso viene inquadrato con effetto dalla data di

entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento organico del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, nel profilo professionale corrispondente o simile, in base alle mansioni effettivamente svolte, a quello in cui risulta inquadrato presso l'amministrazione provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio precedentemente prestato presso l'amministrazione provinciale o da questa riconosciuto.

2. Al personale trasferito nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

3. La pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è aumentata nelle singole qualifiche funzionali di un numero di posti pari a quello del personale che viene trasferito e inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La conseguente rideterminazione della pianta organica generale del Consiglio provinciale avviene con decreto del/della Presidente del Consiglio provinciale.

4. Il ruolo generale del personale dell'amministrazione provinciale viene ridotto di tre posti, da 3.239 a 3.236 posti.

Art. 13.*Norma finanziaria*

1. Le spese per l'Ufficio del difensore civico/della difensora civica sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 14.*Variazioni al bilancio 1996*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 15.*Disposizione finale*

1. È abrogata la legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 luglio 1996

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: SCOZ
96R0661

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 114.000 L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 38.000 L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 30.000 L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 15.000 L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 18%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via S. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **DARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCO SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGI CI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGI CI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 23
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terzo, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	385.000	
- semestrale	L.	211.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	72.500	
- semestrale	L.	50.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	216.000	
- semestrale	L.	120.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	72.000	
- semestrale	L.	49.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	215.500	
- semestrale	L.	118.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	742.000	
- semestrale	L.	410.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 9 0 9 6 *

L. 5.600